

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO RENATO FARINA)	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	50
DIFESA (IV)	»	61
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	77
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	122
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	144
AFFARI SOCIALI (XII)	»	151
AGRICOLTURA (XIII)	»	161
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	189
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	192
<i>INDICE GENERALE</i>	»	194

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Renato Farina

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
------------------------------------	---

Mercoledì 24 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Rocco BUTTIGLIONE.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, rende comunicazioni sui lavori della Commissione.

Interviene il deputato Giacomo STUCCHI (LNP).

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, si riserva di sottoporre alla Commissione,

nella seduta che sarà convocata per giovedì 4 marzo 2010, uno schema di relazione conclusiva. Precisa che, ove la Commissione approvasse la relazione conclusiva già in quella seduta, non vi sarebbe evidentemente la necessità di richiedere una proroga sostanziale del termine per riferire all'Assemblea. Qualora, invece, la Commissione ritenesse di dover approfondire i contenuti della bozza di relazione conclusiva, potrà essere richiesta al Presidente della Camera una proroga del termine per riferire all'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 6) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale <i>L'Espresso</i>) (Doc. IV-ter, n. 14) (<i>Rinvio dell'esame</i>) ..	4

Mercoledì 24 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.35.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino. (doc. IV, n. 6).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che il documento richiesto alla Corte di cassazione non è ancora pervenuto. Fa altresì presente che su istanza del collega Maurizio Turco è stato domandato al GIP di Napoli di inviare copia del provvedimento con cui è stata respinta una seconda richiesta di arresto dell'on. Cosentino. Neanche questo documento è ancora pervenuto. Propone pertanto il rinvio della questione

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, concorda.

Federico PALOMBA (IdV) tiene a ribadire che, visti anche i colpi di scena nella vicenda in titolo – e si riferisce alle dimissioni prima presentate e poi ritirate

del collega Cosentino da sottosegretario – nel caso in esame non si può parlare di *ne bis in idem* e quindi spetterà alla Giunta riesaminare la questione dell'arresto oltre che quella dell'utilizzo delle intercettazioni.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, deve ribadire che sul tema dell'arresto la Giunta non può tornare e che la circostanza delle dimissioni del collega Cosentino, poi ritirate, attengono alla vita interna del partito del Popolo della Libertà e non all'area di competenza della Giunta stessa. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale *L'Espresso*).

(Doc. IV-ter, n. 14).

(Rinvio dell'esame).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, chiede di poter ulteriormente approfondire la documentazione del caso e domanda un rinvio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, consentendo la Giunta, rinvia l'esame del documento in titolo.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.

Audizione del professor Geremia Stamler (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, e conclusione*) 5

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della 9^a Commissione del Senato, Paolo SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.

Audizione del professor Geremia Stamler.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, e conclusione).

Il presidente della 9^a Commissione, senatore Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, introduce brevemente le tematiche oggetto dell'audizione.

Il presidente della XIII Commissione, onorevole Paolo RUSSO, rivolge un indirizzo di saluto all'auditore.

Il professor Geremia STAMLER effettua un'ampia e articolata esposizione in merito alla tematica oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, il presidente Paolo RUSSO, i senatori Giacomo SANTINI (PdL), Alfonso ANDRIA (PD), Lorenzo PICCIONI (PdL) e l'onorevole Giuseppina SERVODIO (PD).

Il professor Geremia STAMLER fornisce i chiarimenti richiesti.

Il presidente della 9^a Commissione, senatore Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del dottor Maurizio Prato, Direttore dell'Agenzia del demanio, e del dottor Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria ... 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, della dottoressa Silvana Saguto, giudice del tribunale di Palermo, del Prefetto Alberto Di Pace, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali, e di rappresentanti di Libera-Associazione nomi e numeri contro le mafie 6

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Audizione, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del dottor Maurizio Prato, Direttore dell'Agenzia del demanio, e del dottor Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Audizione, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, della dottoressa Silvana Saguto, giudice del tribunale di Palermo, del Prefetto Alberto Di Pace, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali, e di rappresentanti di Libera-Associazione nomi e numeri contro le mafie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini 7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale Vincenzo Camporini.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamento 4.138 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	14

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, conferma le valutazioni sulla relativa ammissibilità rese nella seduta del 16 feb-

braio 2010. Avverte che è stato presentato dai relatori l'emendamento 4.138 (*vedi allegato*) che fa propri anche i contenuti di talune proposte emendative di gruppi di maggioranza e di opposizione. Comunica altresì che le presidenze si riservano di valutarne l'ammissibilità. A tal proposito rileva che, mentre talune disposizioni del medesimo emendamento appaiono senz'altro ammissibili, altre invece meritano un ulteriore approfondimento. Al riguardo ritiene peraltro che, conformemente a numerosi precedenti in materia, eventuali rilievi in ordine a profili di inammissibilità potrebbero essere superati qualora si registri un consenso unanime dei gruppi in tal senso.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sarebbe utile considerare ammissibile l'emendamento in questione, salvo poi valutare eventuali profili di merito.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel rilevare positivamente che la proposta emendativa dei relatori riprende contenuti di emendamenti presentati da gruppi di mag-

gioranza e di opposizione, ritiene tuttavia necessaria la fissazione di un tempo, anche minimo, per la presentazione di eventuali subemendamenti, che tenga conto anche dei tempi previsti per l'inizio dell'esame in Assemblea, fissato per venerdì.

Mario TASSONE (UdC) chiede conferma che la discussione sulle linee generali del provvedimento avrà luogo venerdì 26 febbraio.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, conferma che, allo stato, la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame è prevista per venerdì 26 febbraio, anche se da parte di alcuni gruppi è stato espresso l'auspicio che l'inizio della discussione in Aula fosse spostato a lunedì 1° marzo, in considerazione della scadenza, in questa settimana, dei termini per la presentazione delle liste elettorali per le prossime consultazioni. A riguardo, ritiene che le Commissioni potrebbero chiedere alla Presidenza della Camera di valutare la possibilità di differire a lunedì prossimo l'inizio dell'esame in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che, ad avviso del suo gruppo, l'emendamento 4.138 dei relatori deve ritenersi ammissibile ed invita la presidenza ad assegnare un tempo congruo per la presentazione di subemendamenti.

Gioacchino ALFANO (PdL) esprime l'avviso favorevole del gruppo Popolo della Libertà sull'ammissibilità dell'emendamento presentato dai relatori.

Luciano DUSSIN (LNP) dichiara che anche il suo gruppo ritiene che l'emendamento 4.138 dei relatori dovrebbe essere giudicato ammissibile.

Massimo VANNUCCI (PD) preliminarmente ritiene che sarebbe opportuno procedere comunicando previamente i pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate, al fine di poter disporre del quadro complessivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento dei relatori 4.138 è fissato alle ore 17 e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, avverte che, ai fini della valutazione di ammissibilità dei subemendamenti presentati (*vedi allegato*), fermi restando i criteri generali di ammissibilità illustrati nella seduta del 16 febbraio scorso, possono essere considerati ammissibili quelli strettamente riferibili al contenuto dell'emendamento cui si riferiscono. In caso contrario, i subemendamenti rappresenterebbero sostanzialmente nuove proposte emendative presentate oltre i termini stabiliti. Alla luce di tale ultimo criterio di valutazione, comunica che sono, pertanto, da considerare inammissibili i subemendamenti Marinello 0.4.138.15, Brugger 0.4.138.14, Rubinato 0.4.138.25, 0.4.138.26, 0.4.138.28,

0.4.138.29 e 0.4.138.30, Brugger 0.4.138.12 e Marsilio 0.4.137.19.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'emendamento Marsilio 4.49, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso una valutazione negativa sulla proposta emendativa, rilevando che un intervento legislativo che prevedesse l'assunzione del piano di rientro a carico del bilancio dello Stato comporterebbe la necessità di individuare fin d'ora, anziché in sede di attuazione del federalismo fiscale, la copertura pluriennale del contributo annuo di 500 milioni in favore della città di Roma. Osserva, altresì, che la proposta emendativa determinerebbe l'esigenza di restituire alla gestione ordinaria un importo di circa 2,8 miliardi di euro ricevuti in conto anticipazione, che potrebbero invece essere ripianati dalla gestione commissariale con il ricavato dei finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti o delle banche, attivabili una volta reso pluriennale il suddetto contributo. Rileva, inoltre, che l'assunzione del piano di rientro a carico del bilancio dello Stato costituirebbe un precedente da evitare, in quanto darebbe verosimilmente adito ad analoghe richieste da parte degli enti in situazione di dissesto economico-finanziario. In ogni caso, osserva che l'inclusione delle aperture di credito nel piano di rientro determinerebbe ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato per circa 1,1 miliardi di euro. Segnala, infine, che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che la previsione della nomina del Commissario del Governo tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, determinerebbe l'insorgere di profili di notevole criticità sul piano organizzativo per la Ragioneria stessa. Ritiene, pertanto, che — anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato — dovrebbe essere attentamente valutata l'ammissibilità della proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, con riferimento a quanto da ultimo evidenziato dal vice ministro

Vegas, rileva che l'emendamento Marsilio 4.49 prevede che l'intero piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma venga assunto nel bilancio dello Stato, con un onere che la Ragioneria generale dello Stato ha stimato essere di alcuni miliardi di euro. Ciò a fronte di una disposizione del decreto-legge, alla luce della quale va valutata l'ammissibilità dell'emendamento stesso, che si limita a modificare alcune modalità di utilizzo del contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 attribuito al Comune di Roma dalla legge finanziaria per il 2010. Alla luce dei profili finanziari dell'emendamento Marsilio 4.49 posti in luce dalla Ragioneria generale dello Stato, che chiariscono la portata normativa e gli effetti complessivi della proposta emendativa, ritiene — d'intesa con il presidente della Commissione affari costituzionali — opportuno procedere ad una nuova valutazione dell'ammissibilità di tale proposta emendativa, sottoponendo la questione al Presidente della Camera. Le presidenze non ritengono, tra l'altro, di poter prescindere dalla circostanza che l'approvazione dell'emendamento in questione, secondo le valutazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, determinerebbe una palese violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ritiene, pertanto, che l'emendamento Marsilio 4.49 debba essere accantonato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), pur comprendendo la ristrettezza dei tempi a disposizione, con riferimento al suo subemendamento 0.4.138.15 ritiene che la questione meriti di essere comunque affrontata e quindi invita ad un maggiore approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, ricorda che la questione è comunque affrontata in emendamenti presentati dall'onorevole Marinello, considerati ammissibili.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) alla luce della precisazione del presidente dichiara la sua soddisfazione e chiede che si proceda ad esami-

nare le singole proposte emendative presentate e giudicate ammissibili.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricordando che è stata chiesta a tutti i gruppi la disponibilità a considerare ammissibile l'emendamento dei relatori 4.138, rileva che esso presenta taluni problemi con riferimento alle coperture utilizzate, pur non sollevando obiezioni di principio sul testo. Ritiene, come peraltro dimostrato dai subemendamenti presentati, che non si possa caricare la soluzione in favore di talune realtà specifiche su altre realtà comunali molto più deboli.

Marco MARSILIO (PdL), con riferimento a quanto osservato dal presidente Giorgetti, rileva che l'ammissibilità dell'emendamento 4.49 da lui sottoscritto è stata già valutata con esito positivo nella seduta del 16 febbraio 2010 e che, pertanto, a suo avviso non è possibile modificare in questo momento la valutazione già espressa. In proposito, sottolinea che è possibile considerare inammissibili proposte emendative per carenza o inidoneità della compensazione finanziaria solo nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, mentre una tale possibilità non è consentita con riferimento alle proposte emendative riferite a tutti gli altri progetti di legge. Ritiene, invece, che la decisione di non discutere in questa sede dell'emendamento 4.49 costituisca una semplice valutazione di opportunità e, pertanto, ritiene che la proposta emendativa da lui presentata dovrebbe essere esaminata al pari delle altre già dichiarate ammissibili. Quanto alle osservazioni del vice ministro Vegas, dichiara di non condividere le valutazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento agli effetti finanziari del proprio emendamento 4.49, in quanto gli oneri derivanti dal piano di rientro, dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, sono già stati precisamente individuati e coperti nell'ambito dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 e delle successive norme intervenute in materia.

In questo quadro sottolinea come il proprio emendamento 4.49 si limita a prevedere una diversa allocazione delle risorse senza incidere sugli oneri complessivi derivanti dal piano di rientro, che sono già stati individuati e coperti nelle disposizioni approvate dal Parlamento e sono sempre rimasti all'interno del perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea che la valutazione negativa espressa per la Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla copertura finanziaria dell'emendamento Marsilio 4.49, determinerebbe, qualora l'emendamento fosse approvato, rilevanti problemi in sede di promulgazione del disegno di legge da parte del Capo dello Stato e rischierebbe, pertanto, di impedire la conversione in legge del decreto in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la questione sia delicata e ricorda che si è partito da una valutazione relativa all'ammissibilità rigorosa, ma condivisibile. Fa presente come sia pericoloso creare precedenti come quello che si profila e ricorda che i relatori hanno presentato un testo sul quale si è cercata una ammissibilità concertata. Rileva tuttavia che tale concerto non può esservi e ritiene necessario effettuare ulteriori valutazioni. Con riferimento all'emendamento Marsilio 4.49 osserva che pur essendo stato giudicato ammissibile su di esso gravi il macigno posto dal vice ministro Vegas. Con riferimento all'emendamento 4.138 dei relatori, pur ritenendo comprensibili le operazioni sui singoli enti, sostiene che non è possibile individuare le relative coperture attraverso tagli ai piccoli comuni. A tal proposito ricorda che il ministro Calderoli ha dichiarato la non veridicità del taglio appena citato, ma osserva che la novella al comma 23 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 elimina i contributi ivi previsti per le comunità montane pari a 20 milioni di euro. Fa inoltre presente che il comma 4-*octies*, nel riproporre l'emendamento Corsaro 4.98, e vincolando

l'attribuzione dei contributi in favore dei piccoli comuni al non avere incrementato la spesa corrente di una misura maggiore al 2 per cento, di fatto, sottrae ai medesimi enti i 42 milioni stanziati dalla legge finanziaria. Ritiene infine che se non si riesce a trovare una copertura alternativa per l'emendamento dei relatori il richiesto concerto non vi può essere e comunque andrebbero riviste le considerazioni relative all'ammissibilità per il complesso delle proposte emendative. Comunica, infine, il ritiro della propria firma dal subemendamento Baretta 0.4.138.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, avverte che non è possibile procedere ad una revisione complessiva delle dichiarazioni di ammissibilità rese.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la disponibilità a discutere dipende dalle coperture finanziarie attraverso il taglio delle risorse destinate ai piccoli comuni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, osserva che se manca da parte del Partito Democratico la disponibilità a discutere, viene meno l'unanimità necessaria per considerare ammissibile nel suo complesso l'emendamento 4.138 dei relatori. Ritiene, pertanto, che, a questo punto, oltre all'emendamento Marsilio 4.49, vada accantonato l'emendamento dei relatori 4.138 e invita i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 4.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, formula un invito al ritiro di tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4, avvertendo che in caso di mancato ritiro, il parere dei relatori sarebbe contrario, con l'eccezione dell'emendamento Pini 4.51, sul quale il parere è favorevole, a condizione che esso sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali

alle Amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovuta a distacchi, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'Interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT».

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme ai relatori, precisando che, con riferimento agli emendamenti Marinello 4.64, 4.62, 4.63 e 4.59, appare opportuna la loro trasformazione in un ordine del giorno, che il Governo sarebbe disposto ad accogliere in sede di esame in Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), nel ringraziare il viceministro Vegas per la sensibilità mostrata rispetto alla questione segnalata dai suoi emendamenti 4.64, 4.62, 4.63 e 4.59, relativa ai trasferimenti erariali pregressi non ancora riscossi dagli enti locali ma di fatto contabilizzati come residui attivi, ritira i predetti emendamenti. Insiste invece per la votazione del suo emendamento 4.61, recante il rifinanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori.

Giuseppe FALLICA (PdL) e Amedeo LABOCETTA (PdL) sottoscrivono l'emendamento Marinello 4.61.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, che di fatto sono favorevoli unicamente all'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*), tenuto conto che sull'emendamento Marsilio 4.49 la valutazione è al momento sospesa – siano esem-

plificativi di quale sia il livello di intervento dell'attività parlamentare.

Simonetta RUBINATO (PD) prende atto della volontà della maggioranza di imprimere una nuova accelerazione ai lavori delle Commissioni riunite senza dare risposte concrete agli enti locali che si trovano in situazioni di difficoltà.

Ritiene che quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, con particolare riguardo alla volontà di intervenire con « disposizioni urgenti per consentire agli enti locali la corretta predisposizione della programmazione e il proficuo avvio della gestione per l'esercizio 2010, assicurando le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali in relazione alle rilevanti novità in materia contenute nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) », non corrisponda a quanto viene poi previsto con la normativa recata dal provvedimento. Ricorda come per la prima volta il termine per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali sia stato rinviato al mese di aprile. Il provvedimento in esame non interviene quindi in alcun modo per il funzionamento degli enti locali, stabilendo solo misure in favore di specifiche realtà.

Le finalità enunciate nella relazione illustrativa sono, quindi, smentite dal fatto che viene impedito alle Commissioni riunite I e V di svolgere una discussione sulle disposizioni che consentirebbero di intervenire seriamente sulla materia. Gli emendamenti da lei presentati erano, infatti,

volti a prevedere una sospensione delle sanzioni, come prospettato anche dal dottor Grisolia nel corso dell'audizione recentemente svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale. Ricorda come lo stesso Presidente della Corte dei conti abbia sottolineato come il Patto di stabilità interno, nell'attuale formulazione, metta di fatto in seria difficoltà i comuni. Richiama, infine, il contenuto di un ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 2010, che riguarda gli enti locali e le citate sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno, osservando che la chiusura dimostrata in questa sede disattende l'impegno assunto in quella sede.

Auspica dunque che l'Esecutivo dia attuazione all'impegno assunto presentando un decreto-legge in proposito, tenuto conto che gli emendamenti presentati al provvedimento in esame per dare attuazione al predetto ordine del giorno sono stati poi dichiarati inammissibili e che i provvedimenti di urgenza sembrano l'unico modo in cui il Governo interviene sulle questioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, preso atto dell'orientamento dei rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che, in considerazione della conclusione dei lavori dell'Assemblea, verrà convocata domani alle ore 10.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146 Governo.**

**EMENDAMENTO 4.138 DEI RELATORI E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

b) dopo il comma 4-undecies aggiungere i seguenti:

4-duodecies: All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede:

per l'anno 2010, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

per l'anno 2012, per l'importo di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo

anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

0. 4. 138. 16. Baretta, Vannucci, Rubinato.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 4-undecies, aggiungere i seguenti:

4-duodecies: All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis) si provvede:

per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

per l'anno 2011, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; e per l'importo di 10 milioni di euro, ai sensi del comma 4-terdecies.

per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4-terdecies. All'Elenco i della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», la cifra: «113» è sostituita dalla seguente: «103»;

b) alla voce «Totale» la cifra: «213» è sostituita dalla seguente: «203».

0. 4. 138. 17. Vannucci, Baretta.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 10 milioni di euro da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

0. 4. 138. 10. Baretta, Marchi, Rubinato, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4, lettera f) sostituire le parole, da: che si trovano fino a: n. 267 con le seguenti: sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e che abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe, e che presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'Interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ridotto del 20 per cento.

0. 4. 138. 22. Rubinato.

All'emendamento 4.138, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

1. *All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti:*

23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati abbiano utilizzato nel 2009 o intendono utilizzare per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal comma 23-bis, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti statali pregressi del Ministero dell'interno, spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, ai predetti enti verranno corrisposti trasferimenti statali pregressi corrispondenti, al massimo, alla somma necessaria per le suddette operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al comma 23-bis e, comunque, nell'ambito di una integrazione degli stanziamenti di cassa relativi ai predetti trasferimenti statali che, annualmente, non potrà superare l'importo di euro 500 milioni. Col decreto di cui al comma 23-bis sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma ripartendo, ove necessario, la suddetta integrazione di cassa in proporzione agli importi richiesti dagli enti locali al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 2010 a pena di decadenza.

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 4. 138. 15. Marinello.

(Inammissibile)

All'emendamento 4.138 dei Relatori, sostituire i commi 4-quater e 4-quinquies con il seguente:

4-quater. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni trasmettono, entro

il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009 resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

0. 4. 138. 9. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, sopprimere le lettere b) e c).

0. 4. 138. 21. Nicco, Brugger, Zeller, Bressa.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettere b) e c), sopprimere le parole e Valle d'Aosta ovunque ricorrono.

0. 4. 138. 20. Nicco, Brugger, Zeller.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettere b) e c), sopprimere le parole e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovunque ricorrono.

0. 4. 138. 13. Brugger, Zeller, Bressa.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera e), sopprimere il capoverso, comma 24-ter.

0. 4. 138. 5. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera c), capoverso 24-quater sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: 4-quater.
 – 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

0. 4. 138. 23. Rubinato.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quater, lettera c), dopo il comma 24-quinquies aggiungere il seguente:

24-sexies. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « nel catasto fabbricati » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita »

0. 4. 138. 14. Brugger, Zeller, Nicco.

(Inammissibile)

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-quinquies sostituire le parole: sono tenuti ad con le seguenti: possono.

0. 4. 138. 11. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, dopo il comma 4-quinquies, aggiungere in fine il seguente:

4-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,

si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

0. 4. 138. 18. Duilio.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-sexies, lettera a) capoverso comma 9-bis, dopo le parole: hanno percepito aggiungere le seguenti: risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione di.

0. 4. 138. 8. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-sexies, lettera a) capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole da: da società patrimoniali fino a n. 267.

0. 4. 138. 7. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4. 138 dei relatori, al comma 4-sexies, lettera b), capoverso comma 7-quater, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:

1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;

2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;

3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici.

0. 4. 138. 24. Rubinato.

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a

quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-sexies.2. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-sexies.3. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 4. 138. 25. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. In ottemperanza alle indicazioni del « Piano europeo di ripresa economica » di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

4-sexies.2. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

« 21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2012 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 ».

4-sexies.3 All'onere derivante dal comma 4-sexies.2 si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali – *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* – decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valu-

tazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. - cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. - cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. - cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. - capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

0. 4. 138. 26. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies aggiungere i seguenti:

4-sexies.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condi-

zione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-*sexies*.2. All'onere derivante dal comma 4-*sexies*.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali – *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* – decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

0. 4. 138. 27. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Ai Comuni riconosciuti sottodotati che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito del bilancio di previsione relativo all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

0. 4. 138. 28. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-sexies.1. Le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nell'anno 2010 ai comuni inadempienti riconosciuti sottodotati che nel triennio 2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

0. 4. 138. 29. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:

4-sexies. 1 All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20. lettera b), dopo le parole: « ricorrere all'indebitamento per gli investimenti » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza, ristrutturazione, ampliamento degli edifici scolastici e alla sicurezza stradale ».

4-sexies. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-sexies. 1, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2010, 2011, 2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

TABELLA 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali – *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* – decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

0. 4. 138. 30. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

(Inammissibile)

All'emendamento dei relatori 4.138, dopo il comma 4-sexies aggiungere i seguenti:

4-sexies. 1 All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 20, sono aggiunti i seguenti:

20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quadriennio 2004-2008.

20-ter. Resta fermo, comunque, l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-sexies. 2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-sexies. 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 87-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 4. 138. 31. Rubinato, Baretta, Fogliardi, Viola.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, sopprimere il comma 4-octies.

* **0. 4. 138. 6.** Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, sopprimere il comma 4-octies.

* **0. 4. 138. 1.** Vannucci.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, al comma 4-novies, dopo le parole: 9 novembre 2001, n. 401, aggiungere le seguenti: nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale.

0. 4. 138. 2. Rubinato.

All'emendamento dei relatori 4.138 dei Relatori, al comma 4-decies, sostituire le parole da: può, fino a: convocare, con le seguenti: convoca, quale amministrazione precedente.

0. 4. 138. 4. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, al comma 4-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi.

0. 4. 138. 3. Vannucci, Ruggia.

All'emendamento 4.138 dei Relatori, dopo il comma 4-undecies, aggiungere il seguente:

4-duodecies. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

0. 4. 138. 12. Brugger, Zeller, Bressa.

(Inammissibile)

All'emendamento 4.138 dei Relatori, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:

4-duodecies. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è sostituito dal seguente: Il piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con la situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, con le successive integrazioni proposte dal Commissario Straordinario, è assunto al bilancio dello Stato.

4-terdecies. I criteri e le modalità dell'assunzione da parte dello Stato del piano di rientro di cui al comma precedente sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. I predetti decreti disciplinano anche le modalità organizzative relative alla gestione del piano di rientro. Ai soli fini della individuazione delle procedure di riconoscimento e di liquidazione della massa passiva si applica, in quanto compatibile, l'articolo 254 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quaterdecies. A partire dal 1° aprile 2010 il sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; a partire dalla stessa data è nominato un Commissario straordinario di Governo, scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

4-quinquiesdecies. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo e parole: « anche non scadute », sono aggiunte le parole: « compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267 ».

0. 4. 138. 19. Marsilio.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sostituire i commi 4 e 5, con i seguenti:

4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: « 23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario

al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della

detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) a favore dei Comuni della Provincia de L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;

f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 10 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, senza l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al Comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai Comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del 20 febbraio 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010 è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'Interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche. Le risorse eventualmente presenti sulla contabilità speciale 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per la successiva attribuzione ai Comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, le parole « entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, » sono sostituite dalle seguenti « entro il termine del 31 maggio 2010 ».

b) al comma 24, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, alle autonomie speciali nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalle stesse autonomie speciali. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme

trasferite alle stesse autonomie speciali a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale ».

c) dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti commi:

« 24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto ministeriale del 17 marzo 2008. Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia, Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale. A tale ultimo fine le predette autonomie speciali comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, è soppresso il secondo periodo;

b) al comma 46, è soppresso il secondo periodo.

24-quater. Dall'anno 2010 i trasferimenti erariali compensativi spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono consolidati negli importi validi per l'anno 2009 certificati dai singoli Comuni in base al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197.

24-quinquies. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmis-

sione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti è differito al 31 maggio 2010 ».

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-sexies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis.* A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o hanno incassato risorse derivanti dalla cessione di patrimonio da società patrimoniali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista del comma 5 ».

b) dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti:

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo ».

4-septies. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:

« *5-quater.* Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alla spesa non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo ».

4-octies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il 50 per cento dei contributi in favore dei comuni di cui all'articolo 2,

comma 23, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è corrisposto ai singoli comuni beneficiari nell'esercizio successivo, a condizione che il singolo comune, non abbia incrementato la spesa corrente, per ciascuno dei medesimi anni 2010, 2011 e 2012, in misura maggiore del 2 per cento rispetto alla spesa corrente registrata nel 2009. I dati contabili dell'esercizio 2009 e seguenti sono desunti dai certificati sul rendiconto della gestione trasmessi al Ministero dell'interno.

4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministero della difesa può, quale amministrazione precedente, convocare

conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

4-undecies. All'Elenco 1, allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: « Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia », dopo le parole: « articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 », sono aggiunte le seguenti: « articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

4. 138. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo del provvedimento in esame. Tale testo sarà, quindi, trasmesso per il parere alle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XII e XIV.

Nessuno chiedendo di intervenire, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione del deputato Maurizio Turco</i>)	43

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	39
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 Menia e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	45
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. Nuovo testo C. 2587 Stucchi (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	47
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Emendamenti C. 783-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	41
ERRATA CORRIGE	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.55.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rilevato che le parti modificate dal Senato non presentano profili critici per la competenza della Commissione, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*), che si limita a segnalare, in premessa, che la direttiva 79/409/CEE citata all'articolo 43 è stata abrogata, con decorrenza dal 15 febbraio 2010, dalla direttiva 2009/147/CE.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata presentata, da parte del deputato Maurizio Turco, una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 2*).

Avverte, quindi, che porrà prima in votazione la proposta di relazione del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.
C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Olga D'ANTONA, prendendo la parola per una breve integrazione del suo intervento di ieri, fa presente che un altro argomento contro la data del 23 maggio, oltre a quelli da lei già adottati, sta nel fatto che, se si scegliesse quella data, si avrebbero nel mese di maggio ben quattro festività: la festa del lavoro del 1° maggio; la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio e il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice del 9 maggio. In due mesi, dal 25 aprile al 29 giugno si avrebbero ben sette festività: si aggiungerebbero infatti l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa della Repubblica (2 giugno) e la festività dei santi Pietro e Paolo (29 giugno), anche se questa interessa solo il comune di Roma. Questo eccesso di giornate di commemorazione potrebbe, tra l'altro, disorientare gli alunni delle scuole, cui sono destinate molte iniziative previste dalle leggi istitutive della diverse festività. Anche per questa considerazione di opportunità, invita pertanto a rinunciare all'ipotesi del 23 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.05.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».

Testo unificato C. 684 Menia e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame prevede, all'articolo 1, l'istituzione di medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara per il contributo reso nella storia a beneficio dell'Italia (comma 1). Le medaglie recano nel *recto* l'iscrizione « L'Italia ricorda » e nel verso le parole « Fiume », « Pola » o « Zara » e sono consegnate unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica (comma 2). Le medaglie sono consegnate, in rappresentanza delle popolazioni, rispettivamente, alle associazioni di diritto privato « Libero comune di Fiume in esilio », « Libero comune di Pola in esilio » e « Libero comune di Zara in esilio ». La consegna avviene nell'ambito della cerimonia collettiva di conferimento dell'insegna metallica in memoria delle vittime delle foibe e delle altre violenze compiute sul confine orientale italiano alla fine della seconda guerra mondiale, già prevista dall'articolo 6 della legge n. 92 del 2004 (comma 3). Viene inoltre novellato l'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 prevedendo che la già richiamata insegna metallica in memoria delle vittime delle foibe possa essere consegnata, in assenza dei congiunti delle vittime, anche alle associazioni costituite per conservare e rinnovare la memoria degli eventi in questione (comma 4). I commi 5 e 6 recano la clausola di copertura finanziaria del provvedimento.

Rilevato che il provvedimento non presenta profili critici per quanto attiene alla competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.

Nuovo testo C. 2587 Stucchi.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame ha lo scopo di ampliare la composizione dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL, attraverso l'inserimento, negli stessi, di un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale dell'associazione medesima. Rilevato quindi che il provvedimento non presenta profili critici per quanto attiene alla competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame consta di tre articoli. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti ed il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco al-

pino e la Conferenza unificata. L'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ha delegato al Ministero dell'ambiente l'attuazione della Convenzione; il Ministero agirà d'intesa con altri dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, istituita appunto dalla legge 403/1999, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici – viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-regioni. Alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fa presente che, dei nove protocolli previsti dal disegno di legge del Governo, soltanto uno, quello sui trasporti, è stato oggetto di discussione presso la Commissione di merito ed è stato quindi depennato dall'elenco dei protocolli di cui si autorizza la ratifica. Peraltro, non si tratta di un aspetto che incida sulle competenze della Commissione affari costituzionali. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Emendamenti C. 783-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 286 del 23 febbraio 2010, a pagina 14, prima colonna, trentasettesima riga, le parole « , il che è immorale e inaccettabile » sono soppresse.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato,

per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

segnalato,

con riguardo all'articolo 43, che la direttiva 79/409/CEE ivi citata è stata abrogata, con decorrenza dal 15 febbraio 2010, dalla direttiva 2009/147/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE
DEL DEPUTATO MAURIZIO TURCO**

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2449-B,

premessi che:

il Senato, nella ultima lettura della legge Comunitaria 2009, ha introdotto all'articolo 43 la modifica della legge numero 157 del 1992 « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

in conseguenza di tale modifica, all'articolo 18 della legge 157, comma 2, il primo periodo vedrebbe la cancellazione dell'arco temporale massimo della stagione venatoria, oggi compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio; lo Stato abdicerebbe dalle sue competenze e le regioni avrebbero la facoltà di fissare i limiti temporali del calendario di caccia. Solo per alcune specie di mammiferi cacciabili (volpe, coniglio e lepre) verrebbe confermato l'arco temporale compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, mentre nessun limite sussisterebbe per le 35 specie di avifauna cacciabili, né per gli altri mammiferi cacciabili;

L'articolo 43 è in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, che afferma: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». Rientrano nel paesaggio l'ambiente, i beni ambientali, la fauna selvatica, come affermato nel corso del tempo da una letteratura giuridica consolidata della Corte Co-

stituzionale. La fauna è dunque un patrimonio unitario, sulla cui interezza è posto il vincolo di tutela. Ed è lo Stato direttamente ad esercitare questo potere, che rappresenta anche un dovere;

ripetute sentenze della Corte Costituzionale hanno confermato tale suddivisione di competenze. La sentenza n. 536 del 2002, la sentenza n. 227 del 2003, e la n. 104 del 2008 hanno affermato che lo Stato deve garantire degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, rispetto ai quali le regioni non possono derogare; piuttosto, è loro facoltà di aumentare le forme e le misure della tutela stessa;

L'articolo 43 viola l'articolo 10 della Costituzione, comma 1: « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute », nonché nuovamente l'articolo 117. Da tempo l'Europa ha voluto una politica comune in materia di tutela dell'ambiente, a cominciare dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, pilastro del diritto comunitario. L'articolo 117 della Costituzione riconosce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « a) politica estera e rapporti internazionali, rapporti dello Stato con l'Unione Europea ». È dunque potere statale il recepimento delle direttive comunitarie, ed il regime di tutela che esse comportano. La direttiva « Uccelli » affida proprio agli stati membri le politiche di conservazione dell'avifauna migratrice ed è lo Stato, appunto, che ne risponde, non le regioni! Così, è promossa nei confronti dello Stato italiano la procedura di infra-

zione n. 2131, avviata nel 2006 proprio per violazione della Direttiva e che, si sottolinea, è avviata a sicura condanna per l'esercizio eccessivo ed illegittimo dell'attività venatoria nel nostro paese. La mancata fissazione dell'arco temporale massimo di caccia comporterebbe la pressione venatoria proprio nei periodi più delicati ed importanti per la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche, vale a dire il periodo pre-nuziale, la fase della migrazione, della nidificazione, della dipendenza dei piccoli dai genitori. La procedura d'infrazione chiede all'Italia di scrivere esplicitamente nella sua normativa interna il divieto di caccia in queste delicatissime fasi, quello che manca completamente nell'articolo 43 della Comunitaria 2009. Ci preme sottolineare quanto recita l'articolo 7 al comma 4 la direttiva 79/409/CEE: « Essi (gli stati membri) provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza . Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione

sulla caccia » . È dunque responsabilità del singolo stato adempiere alla tutela voluta dalle norme comunitarie. Questo è davvero uno dei punti fondamentali della direttiva;

i principi centrali della direttiva, vale a dire la conservazione della biodiversità, sono oggi raccolti e divengono strumento della convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro; proprio nel 2010 si concretizzano nel grande appuntamento del « Countdown », a cui sono chiamati tutti i paesi della Terra per salvare dal declino le specie viventi;

gravissima è la mistificazione che si tenta di operare con la falsa motivazione che la cancellazione dei limiti temporali di caccia sia richiesta dalla procedura d'infrazione in atto, la già citata n. 2131 del 2006. Proprio per tale cancellazione, che vanificherebbe l'applicazione della direttiva europea ed ogni tutela da parte dello Stato, anche sull'avifauna migratrice, verrebbe aperta una nuova procedura nei confronti del nostro Paese;

richiamati quindi i palesi profili di incostituzionalità con riguardo all'articolo 43,

esprime,

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

**Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio »
(Testo unificato C. 684 Menia e abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 684 Menia ed abbinata, recante « Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio » »;

rilevato che il testo unificato prevede l'istituzione di una nuova tipologia di medaglie d'oro, da consegnare a tre associazioni di diritto privato specificamente individuate;

considerato che l'attribuzione di onorificenze o comunque di riconoscimenti a livello nazionale può essere ricondotta al-

l'attività amministrativa statale ricompresa nella materia « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato inoltre che l'articolo 87, dodicesimo comma, della Costituzione prevede che le onorificenze della Repubblica siano conferite dal Presidente della Repubblica;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali
presso l'INAIL (Nuovo testo C. 2587 Stucchi).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2587 Stucchi, recante « Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL »,

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera

g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che può venire altresì in rilievo la materia « previdenza sociale », anch'essa attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2451 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 », nel nuovo testo risultante dall'esame in Commissione di merito;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che, ai sensi del comma 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica fermo restando quanto disposto dall'articolo 3

della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino;

ricordato che l'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ha delegato l'attuazione della Convenzione al Ministero dell'ambiente, il quale deve agire d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, istituita dalla medesima legge n. 403, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici;

ricordato altresì che, ai sensi del medesimo articolo, i Protocolli devono essere sottoposti, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 783 ed abb./A	49
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Mario CAVALLARO (PD) esprime un giudizio positivo sul provvedimento, auspicando che questo possa avere una sorte ben diversa rispetto al precedente, che ricorda essere stato sostanzialmente « bocciato » pochi mesi fa dall'Assemblea, tramite l'approvazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità. L'approvazione di tale questione, fondata sull'asse-

rita violazione del principio di eguaglianza è stata, a suo parere, un errore. Sottolinea infatti come nel nostro ordinamento siano numerosi i casi nei quali si offre una tutela speciale, o comunque differenziata, a soggetti che si trovano in condizioni particolari.

Rileva quindi come il principio di parità di trattamento spesso postuli iniziative di tipo additivo e come, in questo caso, si tratti di introdurre una nuova circostanza aggravante comune e non di creare una autonoma fattispecie di reato.

Sottolinea come la giurisprudenza della Cassazione abbia espressamente riconosciuto la particolare rilevanza dell'interesse in questione, riconducendo le condotte che con il provvedimento si vogliono sanzionare con maggiore severità all'alveo dell'aggravante comune di cui all'articolo 61, primo comma, n. 1), del codice penale. Inoltre la « legge Mancino » ha già stabilito in via generale divieto di discriminazione per ragioni di omofobia e transfobia. Il provvedimento in esame, pertanto, non solo è conforme ai principi costituzionali e si salda con altre discipline di rango

primario già vigente, ma risulta del tutto conforme anche al diritto comunitario.

Ritiene inoltre che tale provvedimento non dovrebbe in alcun modo urtare la sensibilità del mondo cattolico, poiché, se si tengono distinti il piano della valutazione etica dei comportamenti e quello della tutela giuridica dei diritti inviolabili e della libertà sessuale, appare di tutta evidenza che si tratta di una mera norma di protezione e non certo, come pure qualcuno ha affermato, di una norma di tipo « premiale ».

Giulia BONGIORNO, *presidente*, essendo convocato il Comitato dei nove, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, al fine di accelerare l'approvazione di un provvedimento particolarmente atteso da molti cittadini ritiene, concorde la Commissione, che per la prossima settimana il relatore possa presentare una proposta di testo base, sulla quale la Commissione potrà lavorare per addivenire ad un testo condiviso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 783 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 16 e dalle 16.30 alle 16.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02542 Evangelisti e Di Stanislao: Sugli incarichi di recente affidati alla Protezione civile relativamente alla gestione degli interventi di cooperazione internazionale	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	56
5-02543 Antonione, Angeli e Osvaldo Napoli: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia	51

INTERROGAZIONI:

5-01825 Codurelli: Sulle condizioni del sito italiano presso il campo di concentramento di Mauthausen	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	57
5-02407 Bocci: Sulla sede del segretariato del programma UNESCO di valutazione mondiale dell'acqua	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992. Atto n. 187 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
AVVERTENZA	55

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.05.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02542 Evangelisti e Di Stanislao: Sugli incarichi di recente affidati alla Protezione civile relativamente alla gestione degli interventi di cooperazione internazionale.

Augusto DI STANISLAO (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interroga-

zione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-02543 Antonione, Angeli e Osvaldo Napoli: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, su richiesta dei deputati interroganti e d'accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.10.

5-01825 Codurelli: Sulle condizioni del sito italiano presso il campo di concentramento di Mauthausen.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e consegna agli atti della Commissione materiale fotografico che attesta le condizioni attuali del sito.

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo che ha fornito un'esauriente esposizione di una vicenda complessa e ha manifestato attenzione verso le precarie condizioni del monumento ai caduti italiani a Mauthausen. Ritiene, in ogni caso,

doveroso provvedere ad un rapido intervento di manutenzione e al monitoraggio costante sullo stato del sito, in considerazione dell'importanza del ricordo di quelle drammatiche vicende, sancita dal Parlamento con l'istituzione della Giornata della Memoria, e delle numerose visite che gli studenti italiani svolgono in quei luoghi.

5-02407 Bocci: Sulla sede del segretariato del programma UNESCO di valutazione mondiale dell'acqua.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo CORSINI (PD), che ha testé sottoscritto l'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica una rapida soluzione delle incomprensioni che hanno determinato ritardi procedurali.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992.

Atto n. 187.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è sottoposto a parere parlamentare sulla base dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

Rileva che l'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, ha previsto che, al fine di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, si effettuino interventi da realizzare sia attraverso la fornitura di beni e servizi sia mediante l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri con finalità di tutela della pace e della sicurezza internazionale, nonché di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

Il successivo comma 2 ha disposto che le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1, siano indicati in un elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. È previsto, sempre al comma 2, che tale elenco venga aggiornato con cadenza annuale.

Rileva che gli elementi d'informazione del Ministero degli affari esteri che illustrano lo schema di decreto ministeriale in esame precisano opportunamente che l'elencazione individua una platea di potenziali destinatari dei contributi, rinviando per l'effettiva erogazione agli specifici progetti presentati, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

Lo schema di decreto prospetta alcune modifiche nell'elencazione degli enti possibili fruitori dei contributi di cui alla legge n. 180 del 1992 tramite l'aggiunta agli enti individuati dai provvedimenti pregressi di nove ulteriori enti o iniziative: l'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo; la Corte penale internazionale; la Fondazione *Meeting* per l'amicizia fra i popoli; il Centro addestramento di specializzazione di Orvieto della Guardia di Finanza; la Società italiana per l'organiz-

zazione internazionale (SIOI); l'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI); la Fondazione Rosselli; l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali (ISISC); l'Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina.

Evidenzia che attraverso la disamina dei nuovi inserimenti è possibile cogliere alcune scelte di fondo della politica estera italiana, soprattutto nei settori – delicatissimi e nondimeno essenziali per la proiezione internazionale del nostro Paese – dell'aiuto allo sviluppo e del sostegno ai processi di stabilizzazione democratica in atto in numerose aree di crisi del pianeta.

Tra i nuovi enti ed organismi, di cui si propone l'inserimento, si sofferma su quelli meno conosciuti, tralasciando quelli più noti, come la Corte penale internazionale, il *Meeting* per l'amicizia fra i popoli, la SIOI, la Fondazione Rosselli o l'Istituto di studi di politica internazionali di Milano.

Nel *roster* dei possibili nuovi destinatari dei contributi previsti dalla legge n. 180 del 1992, figura in primo luogo l'Associazione alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Si tratta di un'iniziativa congiunta, a partire dal febbraio 2004, dei Ministri della salute, degli affari esteri, dell'istruzione, università e ricerca, degli italiani nel mondo e dell'innovazione e tecnologie, che consiste in una rete di 44 centri sanitari italiani nel mondo collegata a centri sanitari nazionali di riferimento. L'iniziativa è aperta anche a numerosi altri attori pubblici e privati, incluse organizzazioni di volontariato. Scopi fondamentali dell'Associazione sono l'innalzamento del livello delle prestazioni sanitarie erogate nella rete, con particolare riferimento alle popolazioni colpite da gravi crisi internazionali. L'Associazione opera fra l'altro anche con l'invio di apparecchiature sanitarie dismesse dalle strutture italiane.

Un altro inserimento è rappresentato dal Centro addestramento di specializzazione di Orvieto della Guardia di Finanza, già destinatario in passato di contributi in base alla legge n. 180 del 1992, incluso nell'elenco in ragione della vasta rispon-

denza che hanno avuto in diversi paesi africani i corsi per formatori di operatori doganali o di polizia di frontiera, particolarmente utili per Paesi in situazione di cronica crisi, come la Somalia

Tra i nuovi destinatari figura anche l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali (ISISC), fondazione riconosciuta già dal 1980 e organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli affari esteri. Frutto di un progetto congiunto che ha visto tra l'altro impegnati il Comune e la provincia di Siracusa e la stessa Regione siciliana, l'Istituto gode dello *status* consultivo presso le Nazioni Unite e costituisce uno dei 17 centri di ricerca della rete del Programma per la prevenzione del crimine e la giustizia penale dell'ONU. Come tale, l'ISISC è affiliato all'Ufficio di Vienna delle Nazioni Unite per la lotta alla droga alla criminalità. L'Istituto ha ricevuto nel 2009 un contributo in base alla legge n. 180 del 1992 per un progetto di particolare importanza, ovvero il sostegno alla riforma del sistema giudiziario afghano.

Segnala infine l'Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina, iniziativa congiunta del 2008 originata da una convenzione tra le Università di Roma Tor Vergata e La Sapienza, nonché l'Università cinese di scienze politiche e giurisprudenza di Pechino. L'Osservatorio persegue tanto la ricerca scientifica, quanto la formazione e la documentazione, avendo di mira il dialogo della scienza del diritto italiana con quella cinese, mediante la messa a disposizione di fonti del diritto romano e del diritto italiano e, per converso, delle nuove leggi della Repubblica popolare cinese. Il dialogo giuridico mira a favorire in Cina lo sviluppo di un ordinamento giuridico ispirato ai principi dello Stato di diritto e della tutela dei diritti civili.

I restanti soggetti – che già figuravano nei precedenti decreti e segnatamente nel decreto ministeriale n. 500 del 2009 – sono ascrivibili alle seguenti categorie: organizzazioni specializzate, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione internazionale

delle migrazioni; organismi a dimensione regionale, quali SADC e Consiglio di cooperazione regionale; organismi a prevalente vocazione umanitaria, quali il Comitato internazionale della Croce rossa e la Comunità di Sant'Egidio; centri di ricerca ed istituzioni internazionali preposte al confronto ed al dialogo, organismi di *advocacy*.

Evidenzia che, dal punto di vista finanziario, assume rilievo negativo l'invarianza degli stanziamenti previsti, pari, come già per il 2009, a 2.452.375 euro; ricorda a questo riguardo, come riportato nella stessa nota governativa, che un notevole decremento (–68,75 per cento) si era verificato nel 2009 rispetto al 2008.

Ricorda che la discussione occasionata dal precedente schema di decreto per il 2009 si è conclusa, da parte della Commissione, con l'approvazione, nella seduta del 5 febbraio 2009, di un parere favorevole con osservazioni. Nel parere si evidenziava l'esigenza di valorizzare « il contributo alle organizzazioni regionali, con particolare riguardo alla sfera dei diritti umani ed alle aree critiche in cui la presenza italiana può rivelarsi più incisiva »; di garantire la continuità dei meccanismi di verifica dei risultati a fronte dei contributi erogati, riferendone annualmente al Parlamento; di valutare l'opportunità di inserire nell'elenco la Federazione delle organizzazioni non governative cristiane per il volontariato internazionale (FOCSIV), in ragione dell'impegno umanitario rivolto ad aree di crisi di rilievo strategico.

Evidenzia inoltre che il Ministero degli affari esteri, dando puntuale attuazione ad un indirizzo adottato da questa Commissione nel corso dell'esame del precedente schema di decreto, ha presentato nei giorni scorsi, un'articolata relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione italiana alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale nel 2009.

Il documento – che va letto in continuità con l'ampia relazione presentata nell'ottobre 2008 che faceva riferimento agli ultimi sei anni e con quella relativa

all'anno 2008, presentata nel settembre 2009 – consente di ricostruire sinteticamente le iniziative promosse dalle sei direzioni generali competenti del Ministero, fornendo alcune indicazioni assai utili, anche se necessariamente generiche, sull'entità degli stanziamenti erogati l'anno scorso e sul profilo dei beneficiari.

Per quanto riguarda i Paesi europei, i dati statistici allegati alla relazione evidenziano che la quota complessiva degli stanziamenti per la fornitura diretta di beni e servizi si è ridotta in un anno da 208.000 euro a 81.256 euro. Per quanto riguarda i fondi impegnati da parte della Direzione generale per i Paesi dell'Europa per contributi ad organizzazioni internazionali e ad enti italiani e stranieri si è invece passati da 610.000 euro per l'anno 2008 a 259.867 stanziati l'anno passato.

Per quanto attiene alla Direzione generale dei Paesi delle Americhe, al fine di ottimizzare le limitate risorse disponibili per la fornitura di beni e servizi, queste sono state trasferite al fondo per contributi ad enti ed organizzazioni che è passato, tra il 2008 ed il 2009, da 1.053.439 euro a 128.204 euro.

Per quanto attiene alle iniziative che fanno capo alla Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, la relazione evidenzia che «l'esiguità delle risorse a disposizione ha comportato una selezione delle iniziative, con l'esclusione di progetti molto validi, ma il cui costo unitario – sebbene in termini assoluti non eccessivo – avrebbe esaurito lo stanziamento complessivo».

Gli stanziamenti sono stati orientati principalmente a favorire «la più ampia gamma possibile di progetti, per rispondere all'esigenza prioritaria di mantenere attività e collegamenti a vasto raggio nell'area geografica di competenza». Il quadro evolutivo delle iniziative è pertanto il seguente: da 146.569 euro per l'anno 2008 a 19.646 euro nel 2009. Quanto ai contributi erogati da questa Direzione ad organizzazioni internazionali e ad enti italiani e stranieri, si è passati da 1.881.973 euro nel 2008 a 741.124 euro nel 2009.

In relazione alle iniziative facenti capo alla Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana, il documento attesta che i fondi per la fornitura di beni e servizi sono stati spesi da un lato per favorire la partecipazione di esponenti africani ad incontri organizzati per una migliore gestione degli aiuti internazionali: in questo ambito si è passati dai 130.453 euro nel 2008 ai 66.131 euro stanziati l'anno scorso. Per quanto attiene, invece, agli stanziamenti per i contributi ad enti ed organizzazioni, italiane ed internazionali, questi sono stati ridotti da 2.148.973 a 696.979 euro. La loro finalizzazione ha riguardato principalmente il sostegno ad azioni per la sicurezza dei territori e delle loro popolazioni e ad azioni in favore della *good governance* e dello Stato di diritto.

I contributi erogati dalla Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide hanno riguardato soltanto enti ed organizzazioni internazionali: anche in questo caso si è avuta una drastica riduzione, da 635.380 euro nel 2008 a 95.000 nell'esercizio 2009.

La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani ha avuto uno stanziamento di 873.053 euro per l'esercizio 2009 a fronte di 1.035.495 euro nell'esercizio precedente, quasi totalmente riguardante l'erogazione di contributi ad organizzazioni ed enti internazionali e nazionali ed in particolare l'OSCE (300.000 euro), l'AIEA (90.636 euro), il Dipartimento delle operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite (95.084 euro), l'Ufficio di sostegno al *peacebuilding* (135.000) e l'Unità di anti-terrorismo facenti capo alle Nazioni Unite.

Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole, in larga misura coerente con i contenuti del parere approvato nel 2009, sottolinea l'esigenza di un ripensamento complessivo degli strumenti legislativi preposti all'aiuto allo sviluppo, che appaiono per molti aspetti obsoleti ed inadeguati, soprattutto sul versante dell'integrazione delle risorse con il mondo del volontariato e del cosiddetto

« privato sociale » operante nel nostro Paese, attivi nella promozione, anche a livello internazionale, dei diritti di cittadinanza e di una concreta e fattiva solidarietà verso le popolazioni più svantaggiate del pianeta.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, segnala che il provvedimento risponde all'esigenza di operare una razionalizzazione degli interventi per l'anno 2010 in considerazione dei limiti fissati dall'ultima manovra di finanza pubblica.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02542 Evangelisti e Di Stanislao: Sugli incarichi di recente affidati alla Protezione civile relativamente alla gestione degli interventi di cooperazione internazionale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Vorrei innanzitutto sottolineare che la recente intesa con la Protezione civile, menzionata dall'Onorevole interrogante, s'inserisce nel quadro di potenziali collaborazioni già previste dalla legge n. 49 del 1987, la norma centrale che disciplina la cooperazione allo sviluppo. In particolare l'articolo 11 di quella legge, riguardante gli interventi di emergenza, prevede la facoltà di avvalersi di enti esterni al Ministero degli esteri, tra cui appunto la Protezione Civile. In applicazione della normativa vigente, quindi, il protocollo contempla la possibilità di affidare al Dipartimento della Protezione civile specifiche iniziative.

È bene evidenziare che non si tratta di una delega globale di responsabilità che rimangono proprie del Ministero degli Affari Esteri. Si tratta piuttosto di decisioni che saranno assunte caso per caso dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo. Quest'ultima conserva, infatti, la titolarità complessiva dell'azione di cooperazione, che le viene conferita proprio dalla legge 49. Il Ministero degli esteri ha facoltà di adottare diverse modalità di esecuzione degli interventi, anche avvalen-

dosi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti diversi dal Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso specifico di Haiti, le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri attribuiscono al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi umanitari adottati da Amministrazioni ed enti statali a sostegno della popolazione colpita dal terremoto. Ma tali ordinanze non incidono sull'utilizzo dei fondi di pertinenza della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Ultimo, importante, aspetto è poi quello del ruolo delle organizzazioni non governative. Anche in questo settore, le procedure per il cofinanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse da organizzazioni non governative rimangono inalterate e restano di competenza del Ministero degli affari esteri. Ciò non esclude, beninteso, che altri soggetti possano collaborare con le ONG, con fondi aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti dal Parlamento al capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri dedicato al cofinanziamento dei programmi delle organizzazioni non governative.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01825 Codurelli: Sulle condizioni del sito italiano presso il campo di concentramento di Mauthausen.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ricordo, in via preliminare, che, in effetti, nell'area esterna dell'ex lager, varie Nazioni hanno eretto monumenti per ricordare i propri Caduti.

Tra questi, figura anche il monumento italiano, il quale è stato edificato tra il 1954 ed il 1955 e consiste in un tronco di muraglione, realizzato con granito grigio delle cave di Mauthausen, sulla cui facciata è apposta l'epigrafe:

« Agli italiani che per la dignità degli uomini qui soffersero e perirono ».

I resti mortali degli italiani, riconosciuti durante le esumazioni dalle fosse comuni dei deceduti negli ultimi giorni della liberazione, sono stati inumati nell'apposito riquadro del Cimitero militare italiano di Mauthausen, sito nelle vicinanze del Campo di concentramento.

Tale monumento, alla cui manutenzione provvede il competente Commissariato generale per le Onoranze ai caduti in guerra, è stato oggetto nel 2006 di un intervento di restauro nella parte anteriore che ha comportato una spesa di circa 25.000 euro; nel complesso, si presenta in buono stato di conservazione sia per quanto attiene la struttura che l'area circostante, come è stato possibile accertare nell'ambito di una visita del sito effettuata nel mese di settembre 2008; anche nel corso di una successiva ricognizione *in loco* effettuata nello scorso mese di dicembre è stato rilevato che il monumento è in buone condizioni generali, salvo presentare cedimenti nella parte posteriore, dovuti, con tutta probabilità, ad infiltrazioni di acqua.

Riguardo alla presunta « situazione di degrado in cui versa il sito italiano... », ritengo che tale affermazione non si riferisca all'effettivo stato di manutenzione generale del manufatto, quanto piuttosto alla parte posteriore dello stesso, dove sono presenti numerose « memorie » costituite, essenzialmente, da targhe e da lapidi che, nel corso degli anni, sono state apposte da familiari, da Associazioni, da Comuni e da altri Enti (si lasciano agli atti alcune fotografie del Monumento).

Tali « memorie » sono state poste, in successione temporale, fino a ricoprire completamente l'intera superficie della parete, per cui l'insieme di tali testimonianze potrebbe, in qualche modo, indurre alcuni visitatori a percepire un'impressione di disordine, tenuto conto anche che alcuni elementi iniziano a presentare fenomeni di distacco – risentendo, evidentemente, dell'azione degli agenti atmosferici – e necessiterebbero di un intervento di pulizia e di stabilizzazione.

In tale quadro, la questione di assegnare una diversa collocazione alle « memorie » era già stata affrontata nel 2005, in occasione dei richiamati lavori di restauro del Monumento.

L'Ambasciata d'Italia in Vienna, all'epoca, aveva interessato l'Associazione nazionale ex deportati politici nei lager nazisti (A.N.E.D.), la cui Presidenza aveva rappresentato che:

non si poteva non tenere conto della rilevanza dei sentimenti che racchiudono

ed esprimono i ricordi familiari dei Caduti che si sono accumulati dietro il monumento;

accettava che i « ricordi » fossero rimossi e custoditi gelosamente, secondo specifici accordi;

successivamente ai lavori, eseguiti a cura del citato Commissariato generale, sarebbe stato costruito, alle spalle del monumento, un muricciolo, della stessa lunghezza del monumento, sul quale sarebbero stati apposti i « ricordi »;

il costo di questo manufatto sarebbe stato assunto dall'A.N.E.D., con l'auspicio di potere disporre anche di un contributo da parte dell'Ambasciata.

Una seconda opzione prevedeva, altresì, che, qualora l'A.N.E.D. non avesse ritenuto di procedere alla temporanea rimozione delle testimonianze sul retro del muro, per la fragilità di numerosi ricordi murati, la

stessa Associazione – che, allo stato, non ha ancora reso noto le proprie deliberazioni – si sarebbe fatta carico delle spese per la ripulitura delle superfici della facciata posteriore.

La rappresentanza diplomatica, dal canto suo, nel rappresentare che qualsiasi intervento che vada a modificare l'attuale situazione debba essere preventivamente coordinato e condiviso dall'A.N.E.D., ha fatto presente che devono essere puntualizzate le responsabilità e le possibilità d'intervento da parte dei vari « attori » nazionali.

A tal proposito, si è già provveduto a contattare le Autorità austriache per accertare, in maniera inequivocabile, la possibilità d'intervento e/o eventuali limiti.

Concludendo, si assicura che la questione è tenuta nella massima considerazione, al fine di continuare ad onorare – nel tempo, nei modi e nelle forme più adeguate – la memoria di quanti perirono nel lager di Mauthausen.

ALLEGATO 3

5-02407 Bocci: Sulla sede del segretariato del programma UNESCO di valutazione mondiale dell'acqua.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Al fine di assicurare il trasferimento in Italia del segretariato del Programma intergovernativo WWAP-World Water Assessment Programme, nonché di proseguire l'attività del Programma a sostegno di politiche e pratiche di gestione sostenibili delle risorse in acqua dolce, in data 2 febbraio 2007, è stato firmato apposito *Funds-in-Trust Agreement* dal Ministro dell'ambiente *pro tempore* onorevole Alfonso Pecoraro Scanio e dal direttore del WAAP dell'UNESCO. Tale accordo prevedeva, tra l'altro, un finanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009, proprio al fine di assicurare risorse adeguate al programma, in attesa dei necessari tempi di ratifica.

A fronte degli impegni finanziari assunti, il Ministero dell'ambiente ha provveduto all'erogazione delle previste *tranches* di pagamento annuale, pari a complessivi 7,5 milioni di euro.

Per quanto attiene, in particolare, alla seconda *tranche*, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri (nota n. 266/P/0345264 del 2 ottobre 2008), si è avvalso dello stanziamento per l'anno 2007 del Fondo per lo sviluppo sostenibile e, specificamente, della Misura 5 finalizzata ad attività di collaborazione con Istituzioni internazionali ed alla partecipazione a programmi multilaterali per lo sviluppo sostenibile (decreto di pagamento n. DEC/RAS/834/2008 del 5 dicembre 2008).

Non essendo andato a buon fine il pagamento emesso nel 2008 in considerazione dell'errata comunicazione delle coordinate bancarie da parte dell'UNESCO, il Ministero ha provveduto all'allocatione di ulteriori risorse a copertura della seconda *tranche* di contributo (decreto di pagamento n. DRS-2009-0000326 del 6 aprile 2009).

Nel medesimo anno 2009, è stata inoltre assicurata la contribuzione per il terzo ed ultimo rateo, come previsto dal *Funds-in-Trust Agreement* (decreto di pagamento n. DRS-2009-0000813 del 21 ottobre 2009).

Come disciplinato dal *Memorandum of Understanding*, siglato in data 21 novembre 2007 tra i Ministri *pro tempore* degli affari esteri e dell'ambiente e il direttore generale dell'UNESCO, una volta soddisfatti gli impegni finanziari derivanti per il periodo 2007-2009 dalla stipula del *Funds-in-Trust Agreement*, il contributo delle successive annualità viene condizionato alla ratifica del medesimo Memorandum.

Sin dai primi mesi del 2009, il Ministero ha preso parte al processo di ratifica, comunicando il proprio nulla osta da un punto di vista tecnico-normativo e, al contempo, evidenziando la necessità di fronteggiare l'impegno finanziario derivante dalla ratifica del Protocollo di Intesa attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, stante l'indisponibilità di risorse a tal fine dedicate sullo stato di previsione della spesa

del Ministero dell'ambiente. A tal fine, la medesima Amministrazione ha presentato la formulazione dell'articolo di legge relativo alla copertura finanziaria, proponendo che fosse assicurata a valere sulle risorse del Fondo Speciale di parte corrente.

Attualmente è in corso una verifica, che coinvolge le varie Amministrazioni

competenti, incluso il Ministero dell'economia e finanze, per reperire le risorse necessarie.

Ad ogni buon fine, si comunica che, nelle more della definizione del processo di ratifica, il Ministero dell'ambiente ha assicurato la proroga a titolo non oneroso del *Funds-in-Trust Agreement*, sino al 31 agosto 2010.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà C. 2596 Di Stanislao 61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02539 Chiappori: Sulle iniziative volte alla realizzazione del pieno impiego delle capacità produttive e occupazionali dello Stabilimento militare di Fontana Liri 61

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 63

5-02540 Di Stanislao: Sull'incidente aereo in cui rimase vittima, il 2 febbraio 1992, l'ex Colonnello dell'Aeronautica Militare, Sandro Marcucci 62

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 65

5-02541 Ruggia: Sulla nomina dei componenti degli organi della Difesa Servizi S.p.A. e sul funzionamento della società stessa 62

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.20.

5-02539 Chiappori: Sulle iniziative volte alla realizzazione del pieno impiego delle capacità produttive e occupazionali dello Stabilimento militare di Fontana Liri.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nel ritenere pienamente condivisibile la scelta

adottata dal Governo di orientare l'attività stabilimento anche verso i mercati esteri, fa presente che un ulteriore intervento utile potrebbe essere quello di riconvertire parte dello stabilimento stesso alla produzione di nuovi materiali per la Difesa.

5-02540 Di Stanislao: Sull'incidente aereo in cui rimase vittima, il 2 febbraio 1992, l'ex Colonnello dell'Aeronautica Militare, Sandro Marcucci.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, ritiene tuttavia necessario che il Governo indichi il dicastero competente a rispondere sui fatti e sulle responsabilità relative alla vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo, soprattutto per rispetto nei confronti dei familiari della vittima che da molti anni attendono risposte dallo Stato.

5-02541 Ruggia: Sulla nomina dei componenti degli organi della Difesa Servizi S.p.A. e sul funzionamento della società stessa.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO sottolinea come le finalità per le quali è stata costituita la Difesa Servizi SpA siano totalmente diverse da quelle che avevano ispirato l'istituzione della Protezione civile SpA. La Difesa Servizi SpA, infatti, non nasce con lo scopo di spendere risorse pubbliche, ma con la finalità di « fatturare » cioè di offrire al mercato, in cambio di un corrispettivo, servizi già attualmente erogati dalla Difesa il più delle volte gra-

tuitamente o comunque non a condizioni di mercato. In proposito, segnala che l'amministrazione della Difesa svolge numerosi servizi, quali ad esempio il servizio cartografico della Marina militare o il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo a causa dei vincoli derivanti dalla disciplina contabile che impongono l'assegnazione degli eventuali introiti direttamente all'Erario. Evidenzia comunque come le finalità della società potranno essere meglio precisate nello Statuto che sarà trasmesso, prima della definitiva adozione, sia al Ministero dell'economia e delle finanze, sia alle Commissioni parlamentari competenti, affinché esprimano le proprie valutazioni su di esso. Segnala, infine, che i componenti del consiglio di amministrazione della predetta società saranno nominati tra esperti di indubbia affidabilità.

Antonio RUGGHIA (PD) replicando, sottolinea che le finalità della Difesa Servizi SpA, come è emerso dalle parole del rappresentante del Governo, costituiscano un terreno ancora tutto da studiare, che avrebbe richiesto un approfondimento in sede parlamentare, che invece non si è svolto a causa della scelta del Governo di inserire, attraverso un emendamento, la disciplina della società stessa nel disegno di legge finanziaria 2010. Manifesta, quindi, preoccupazione per il fatto che la predetta società, pur nascendo con l'obiettivo dichiarato di assicurare una gestione efficace ed efficiente, corra il rischio di trasformarsi, come in analoghe circostanze è accaduto in Italia, in uno strumento a disposizione di eventuali affaristi che potrebbero approfittare del fatto che la società sarà chiamata a svolgere anche le funzioni di centrale di committenza.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02539 Chiappori: Sulle iniziative volte alla realizzazione del pieno impiego delle capacità produttive e occupazionali dello Stabilimento militare di Fontana Liri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo Stabilimento Militare Propellenti (SMP) in oggetto è stato attribuito all'Agenzia Industrie Difesa (AID), con decreto ministeriale del 24 aprile 2001, allo scopo di portarlo all'economica gestione.

Come previsto dalla specifica normativa riguardante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa (decreto legislativo n. 459 del 1997), lo SMP è stato sottoposto ad un processo di ristrutturazione, che ha visto, in sequenza, l'individuazione dei settori produttivi, il conseguente piano industriale, l'attuazione della collegata ristrutturazione con rideterminazione dell'organico.

Lo Stabilimento produce nitrocellulosa, nitroglicerina e polvere sferica e mantiene attivata per la Difesa una linea per la produzione di cariche di lancio dei proiettili di artiglieria.

Inoltre, fornisce servizi per l'effettuazione dei test di prova chimico-fisici e balistici sui propellenti e, dalla fine del 2004, è stato autorizzato dal Ministero dell'Interno a classificare i fuochi pirotecnici ai fini del trasporto su strada, secondo la normativa sull'Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR.).

Per quanto riguarda la produzione, considerato che da anni la Difesa non utilizza i prodotti dello SMP (fatta eccezione per sporadiche commesse riguardanti le cariche di lancio sopra menzionate, peraltro di trascurabile entità), lo sforzo dell'AID è stato rivolto principalmente a reperire sbocchi sul mercato esterno alla Difesa, che tratta i prodotti dello stabilimento nelle loro applicazioni civili.

Non sono state trascurate le opportunità presentatesi a livello internazionale, come di recente avvenuto con la partecipazione ad una gara bandita dal Ministero della Difesa della repubblica d'Algeria, aggiudicata allo SMP, che costituisce un significativo precedente per proseguire su questo particolare percorso offrendo, altresì, la possibilità di concorrere, ogni anno, all'acquisizione di commesse interessanti.

Il fine perseguito è stato quello di accreditare, per quanto possibile e noto, lo stabilimento presso il mondo industriale del settore, quale abituale fornitore di enti e società interessati ai propellenti.

Questa attività di consolidamento della credibilità e affidabilità dello SMP ha trovato conferma in accordi di collaborazione sottoscritti con aziende nazionali di rilievo.

In uno di questi accordi è previsto anche di esaminare la possibilità di decentrare a Fontana Liri la produzione di una società.

Per quanto riguarda l'organico, in applicazione del piano industriale del 2002, la procedura attuata dal Segretariato Generale della Difesa ha visto transitare nei ruoli dell'Agenzia, a far data del luglio 2003, 201 unità lavorative, ridotte a fine 2009, per esodi, a 170 unità.

Si tratta di un organico non ancora definitivo, in quanto da rapportare alle effettive offerte del mercato dei propellenti, sia nelle applicazioni civili che in quelle militari.

Lo sforzo attualmente in atto è quello di accedere ad ulteriori quote di mercato,

allo scopo di portare l'organico alla piena occupazione, prevedendo anche di migliorare il rapporto addetti alla produzione/addetti a compiti di supporto, attualmente lontano dagli standard industriali.

Tutte le iniziative messe finora in atto sono state supportate da correlati investimenti, che ammontano globalmente a 3 milioni di euro, di cui 2,4 milioni per potenziamenti e manutenzioni straordinarie nel settore produttivo e 600 mila euro per adeguamenti antinfortunistici.

Nonostante le iniziative e le predisposizioni messe in atto, i risultati finora raggiunti non confortano la ragionevole aspettativa di raggiungere l'economica gestione.

Ciò è anche dovuto al fatto che il mercato di interesse si presenta di non agevole approccio e mette in campo risorse finanziarie e connessi quantitativi di non elevato livello, ai quali le attuali potenzialità d'impianto, peraltro, riescono a fare fronte, ma con ritorni economici non adeguati anche in relazione all'attuale organico ed allo sfavorevole rapporto addetti alla produzione/addetti a compiti di supporto di cui sopra.

Ciononostante, l'AID sta valutando se sussistono aggiornati presupposti commerciali, anche a livello internazionale, in termini di ritorni economici, che giustifichino un ulteriore e consistente investimento riguardante il ciclo produttivo della nitrocellulosa.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02540 Di Stanislao: Sull'incidente aereo in cui rimase vittima, il 2 febbraio 1992, l'ex Colonnello dell'Aeronautica Militare, Sandro Marcucci.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione presentata dall'onorevole Di Stanislao è identica all'atto n. 4-03104 presentato, il 22 maggio 2009 e successivamente ritirato il 15 ottobre 2009, da un suo collega di partito, l'onorevole Orlando.

Nel merito, si deve puntualizzare che la vicenda oggetto dell'interrogazione in discussione non investe profili di competenza della Difesa, in quanto l'argomento trattato non riguarda un incidente militare, non essendo stati coinvolti velivoli militari né personale in servizio attivo appartenente alle Forze armate.

Per completezza d'informazione, si fa osservare che la materia delle inchieste riguardanti i sinistri occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile rientrava nell'alveo di competenza dall'allora Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 826 del Codice della Navigazione.

La suddetta materia è stata successivamente trasferita con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. Nuovo testo C. 2587 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni riunite II e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Rilievi</i>)	72
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	74

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 2, pur rilevando che l'onere previsto dal provvedimento è configurato come limite di spesa, ritiene opportuno che il Governo fornisca un quadro degli interventi ritenuti necessari e il computo degli oneri che contribuiscono a determinare la spesa complessiva, ciò anche al fine di verificare se il contributo dello Stato sia destinato al finanziamento dell'importo complessivo delle opere da realizzare.

Ritiene inoltre opportuno acquisire chiarimenti in ordine alla disposizione

contenuta nel comma 3 che prevede un primo versamento, pari a 429.000 euro, da corrispondere prima dell'inizio dei lavori e da conteggiarsi nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio. Infine, chiede di chiarire se la cifra suddetta sia da considerarsi inclusa nell'onere di 1.679.000 imputato all'esercizio 2010.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che lo stesso non reca per l'anno 2011 le necessarie disponibilità. Con riferimento all'anno 2012, osserva che lo stanziamento reca le necessarie disponibilità, ma esse sono integralmente preordinate alla partecipazione a banche e fondi internazionali. Trattandosi di risorse che appaiono finalizzate all'adempimento di obblighi internazionali, rileva che esse non possono essere destinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica, ad altre finalità. Al riguardo, ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Da ultimo, con riferimento alla copertura finanziaria prevista per l'anno 2013, osserva che gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale previsti dalla legge finanziaria hanno una valenza limitata al triennio 2010-2012.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'onore recato dal provvedimento, pari a 1.679.000 euro per l'anno 2010, a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 750.000 euro per l'anno 2013, viene coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riguardo, premesso che, come evidenziato anche dal Ministero per i beni e le attività culturali, non risultano elementi informativi di dettaglio circa il qua-

dro degli interventi di restauro che si ritiene necessario effettuare, esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in quanto l'accantonamento del predetto fondo speciale indicato nel provvedimento medesimo, non presenta sufficiente disponibilità.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di individuare forme alternative di copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concordando con la proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.

Nuovo testo C. 2587.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, con riferimento all'articolo 1, ritiene necessario che sia chiarito se l'aumento del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INAIL possa determinare maggiori oneri a carico dell'Istituto. Osserva che, in base alle norme di funzionamento dei comitati consultivi provinciali, recate dall'Allegato 1 alla circolare INAIL n. 60 del 2001, ai componenti che risiedono in comune diverso dalla sede provinciale spetta il trattamento di missione secondo le modalità e nelle misure stabilite per i componenti degli organi centrali dell'Istituto. Rileva che, analogamente, il trattamento di missione è corrisposto ai componenti dei comitati in esame per le riunioni – autorizzate o convocate dagli organi centrali dell'Istituto – «in località diversa da quella del territorio provinciale».

Il sottosegretario Luigi CASERO ricordando che la proposta di legge in esame intende modificare l'articolo 1, comma 2, della legge n. 1712 del 1962, al fine di assicurare la presenza, in senso ai Comitati consultivi provinciali dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, di un rappresentante dell'associazione più rappresentativa sul piano nazionale degli invalidi e dei mutilati per il lavoro, fa presente che al successivo articolo 2, comma 4, della medesima legge n. 1712 del 1962, è previsto che la partecipazione ai Comitati consultivi di cui trattasi non conferisce alcun diritto a compensi. Pertanto, comunica che il Governo non ravvisa motivi ostativi all'ulteriore corso della proposta in esame.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2587, recante modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che per l'esame del disegno di legge

comunitaria esiste una specifica procedura di esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base a tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti che vengono trasmessi alla Commissione politiche dell'Unione europea competente in sede referente, la quale li può respingere unitamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Fa presente che tuttavia, in base alla prassi consolidata, da ultimo confermata nel corso dell'esame in prima lettura del presente disegno di legge, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione bilancio non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nel parere che, come previsto con riferimento a tutti i pareri espressi dalla Commissione, assumono una particolare valenza procedurale. Alla luce di tali considerazioni, propone che, come negli scorsi anni, la Commissione non proceda alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria. Ricorda altresì che, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione bilancio sarà poi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione – ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore – aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione bilancio.

In sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009) è già stato approvato dalla Camera ed è stato modificato dal Senato e non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parla-

mento, in relazione alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 12, appare opportuna una conferma che dall'applicazione del nuovo regime sanzionatorio in materia di vinificazione non derivino minori entrate rispetto al gettito già scontato a legislazione vigente con riferimento alle medesime violazioni. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 12, osserva che la si dispone l'abrogazione del regime sanzionatorio in materia di commercializzazione delle uova di cui all'articolo 5 della legge n. 419 del 1971. Dovrebbe, in proposito, essere chiarito se da tale abrogazione possano derivare effetti finanziari negativi, in relazione al venir meno del gettito di sanzioni pecuniarie eventualmente scontato nelle previsioni di bilancio.

Rileva, poi, che l'articolo 13 aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), in tema di contratti di credito al consumo, in modo da prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, rilevando che la disposizione non specifica quali saranno i soggetti incaricati di promuovere le iniziative di informazione ed educazione previste, né se tali iniziative costituiscano oggetto di una mera facoltà per i medesimi soggetti, da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 16, in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, osserva che le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato prevedono che le attività di stoccaggio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in luogo della concessione prevista nel testo licenziato dalla Camera. In proposito, giu-

dica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa la possibilità che si determini una rinuncia ad entrate connesse ad eventuali canoni di concessione. Con riferimento alle modalità di informazione al pubblico relativamente ai dati ambientali, è — a suo avviso — altresì opportuno che il Governo chiarisca su quali soggetti ricadano tali obblighi di realizzazione e se sia effettivamente possibile per i medesimi soggetti dare attuazione a tali adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ciò al fine di assicurare l'effettività della clausola di salvaguardia introdotta dal Senato, al comma 1. Per quanto attiene agli adempimenti in capo al Comitato relativo alle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, giudica opportuna una conferma che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, giudica necessario un chiarimento in merito al criterio di delega che prevede l'inserimento di apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili nell'ambito della pianificazione delle infrastrutture urbane, andrebbero chiarite le eventuali conseguenze finanziarie a carico degli enti tenuti alla realizzazione di tali infrastrutture. Con riferimento ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, giudica opportuno che il Governo confermi che gli adempimenti posti a carico dei soggetti pubblici possano essere da questi svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 20, che reca una definizione dei rifiuti inerti, rileva che la disposizione, considerata la sua valenza prevalentemente tecnica, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti. Al fine di escludere conseguenze finanziarie connesse ad eventuali procedure di infrazione, ritiene che andrebbe peraltro acquisita una conferma circa la compatibilità della norma rispetto all'ordinamento comunitario. Con riferimento,

inoltre, all'articolo 21, al fine di escludere possibili effetti finanziari di carattere indiretto, connessi ad eventuali procedure di infrazione, dovrebbe – a suo avviso – essere acquisito l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In relazione all'articolo 22, osserva che la norma sembra limitare l'obbligo di costituzione di adeguata garanzia finanziaria ai soli produttori che optino per una particolare modalità di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, escludendo da tale obbligo i produttori che optano per altri sistemi. Tale limitazione appare suscettibile di determinare una potenziale riduzione delle garanzie di finanziamento della gestione complessiva dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 24, recante attuazione della direttiva in materia di sistemi di pagamento, tenuto conto dell'ampia portata normativa della delega legislativa e considerato altresì che la stessa non è corredata di relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a confermare la neutralità finanziaria dell'attuazione della delega medesima. In relazione all'articolo 28, relativo alla classificazione delle carcasse suine, dovrebbe – a suo avviso – acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità, per i soggetti pubblici interessati, di far fronte ai compiti previsti con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione, come sancito dalla clausola di invarianza finanziaria riportata al comma 10.

Rileva, inoltre, che, in relazione all'ampia portata di taluni principi della delega in materia di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 29, dovrebbero essere acquisiti elementi informativi in ordine alla compatibilità delle previsioni in esame rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria indicato dal testo. In particolare, dovrebbero – a suo avviso – essere valutati i possibili

effetti finanziari di carattere diretto o indiretto derivanti dalle misure volte a valorizzare il ruolo delle imprese attraverso la concentrazione dell'offerta, a sostenere la multifunzionalità della aziende, a contrastare la pesca illegale e a sostenere lo sviluppo occupazionale e a tutelare le risorse naturali e la biodiversità. Per quanto attiene all'articolo 31, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria, dovrebbe a suo avviso essere chiarito se il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa adempiere alle funzioni assegnate dalle norme in esame, in particolare in materia di gestione dei dati e di controllo e applicazione di sanzioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 40, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, dovrebbe – a suo avviso – chiarirsi il sistema di finanziamento dell'Autorità nazionale, precisando se i diritti a carico degli utenti vadano a coprire i costi diretti e indiretti connessi al funzionamento di strutture già esistenti all'interno dell'ENAC ovvero alla costituzione di nuove apposite strutture all'interno dell'ente. Più in generale, con riferimento ai nuovi compiti attribuiti all'ENAC, designato quale Autorità di vigilanza nel settore, ritiene che andrebbe chiarito se lo svolgimento di tali funzioni possa essere effettivamente assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle che deriveranno dai diritti a carico dell'utenza, escludendo quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia prodotti fitosanitari contenute nell'articolo 42, giudica opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di espletare i compiti derivanti dalla norma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene, in particolare, necessario tale chiarimento con riferimento al possibile impatto finanzia-

rio delle modifiche tecniche concernenti la trasmissione telematica dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari. Con riferimento, poi, all'articolo 44, che reca disposizioni in materia di veicoli fuori uso, giudica necessaria una conferma in ordine all'idoneità delle modifiche proposte a dare completa esecuzione ai rilievi della Corte di giustizia delle Comunità europee, al fine di escludere eventuali sanzioni. Rileva, in proposito, che la norma, modificando la precedente disciplina, sostituisce tra l'altro all'obbligo originariamente previsto una facoltà per le imprese di autoriparazione di consegnare le parti-rifiuto.

Per quanto attiene all'articolo 46, recante una delega al Governo in materia di precursori di droghe, dovrebbe a suo avviso essere acquisito un chiarimento dal Governo in ordine al possibile impatto amministrativo, ed eventualmente finanziario, delle previsioni in materia di rilascio delle licenze, di gestione del registro degli operatori e di attività di controllo. Con riferimento agli altri principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 46, reputa comunque opportuno che il Governo confermi che alla delega possa essere data effettivamente attuazione nei limiti delle risorse già disponibili a normativa vigente, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui è corredata la norma di delega. In relazione all'articolo 47, che reca disposizioni in materia di immissione sul mercato di biocidi, valuta necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di escludere che la proroga del periodo transitorio, con applicazione della normativa previgente in materia di biocidi, possa comportare effetti indiretti anche sull'applicazione del sistema di tariffe, previsto all'articolo 30 del decreto legislativo n. 174 del 2000, finalizzato a dare copertura ai costi sostenuti dal Ministero della salute nelle procedure di autorizzazione. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale recate dall'articolo 48, ritiene opportuno che il Governo confermi che le attività in questione possano essere effet-

tivamente svolte dal Ministro per le politiche europee nell'ambito delle risorse già assegnate e senza effetti, in termini di funzionalità, sulle strutture interessate dall'attribuzione della nuova competenza. Segnala, poi, che l'articolo 49 in materia di navi officina e navi frigorifero, rileva che la norma di cui al comma 5 esenta gli imprenditori agricoli – che svolgono, tra l'altro, attività di allevamento animale – dalla corresponsione di quanto dovuto, a legislazione vigente, per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale nonché per il finanziamento di specifiche spese statali in tali settori e, pertanto, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Non rileva, invece, profili finanziari di carattere problematico in relazione al riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero, considerato che gli oneri relativi alle funzioni di controllo pubblico, connessi alle attività di cui al comma 1, vengono posti a carico degli operatori stessi.

Con riferimento all'articolo 51, recante disposizioni in materia di agenzie di *rating* del credito, ritiene che siano necessari chiarimenti in merito alla possibilità di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma. A tal fine, dovrebbe, in particolare, essere chiarito se il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento, a carico delle agenzie di *rating* richiedenti la registrazione in Italia, possa assicurare l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti per la Consob dall'assunzione delle nuove funzioni previste dal regolamento. Ricorda, in proposito, che attualmente il bilancio dello Stato concorre al finanziamento della Consob in via residuale, attraverso stanziamenti previsti annualmente nella Tabella C, allegata alla legge finanziaria e che da ultimo tale finanziamento è stato fissato in circa un milione di euro per il 2010 ed in circa 500.000 euro annui per i due esercizi successivi. In relazione all'articolo 52, comma 1, che reca modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari

esteri, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'indennità di servizio all'estero, dovuta al personale della carriera diplomatica, sia commisurata alle funzioni svolte e non al grado rivestito. Osserva, infatti, che – diversamente – la disposizione di cui alla lettera *h*) risulterebbe suscettibile di determinare oneri in quanto, pur restando invariati il numero delle sedi all'estero e la dotazione organica dei Ministri plenipotenziari, potrebbero essere posti a capo di alcuni Consolati generali funzionari di grado più elevato rispetto a quelli che attualmente possono essere preposti al medesimo incarico. Con riferimento, poi, all'articolo 53, reca disposizioni relative all'Istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri, rileva che dalle norme emerge che i corrispettivi previsti per le attività di formazione svolte dall'Istituto dovranno coprire integralmente i costi per lo svolgimento delle medesime attività: in proposito andrebbe quindi confermato che le modalità applicative delle disposizioni potranno essere tali da assicurare l'allineamento, anche temporale, tra i predetti costi e il gettito assicurato dal pagamento dei corrispettivi. Riguardo al meccanismo di riassegnazione dei proventi ai capitoli del Ministero destinati alla formazione, dovrebbe altresì essere – a suo avviso – escluso che dal medesimo possano scaturire eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Da ultimo, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 54, relativo alla posizione della vittima nel procedimento penale, rileva preliminarmente la necessità di acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari del comma 1, lettera *a*), che introduce in capo all'autorità giudiziaria incombenze informative a favore delle vittime di reato, prevedendo a tale scopo l'utilizzo di una lingua « generalmente compresa ». Osserva, in proposito, che detti obblighi di informazione riguardano infatti anche fattispecie, non previste a legislazione vigente, quali quelle concernenti la comunicazione dell'esito della denuncia o della querela nonché dell'eventuale liberazione dell'indagato o del condannato. Rileva, inoltre, che le

lettere *c*) e *d*) del comma 1 introducono modalità di effettuazione delle denunce che potrebbero richiedere l'attivazione di specifici strumenti di implementazione nonché di coordinamento tra le autorità di polizia nazionale e quelle di altri Paesi membri dell'Unione europea. Ritiene, quindi, opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo circa i possibili effetti della norma in termini di funzionalità operativa per i soggetti pubblici chiamati a darvi attuazione, nonché riguardo agli eventuali connessi effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di effettuare gli ulteriori necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Rilievi alle Commissioni riunite II e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sostituendo il relatore, ricorda che il 20 gennaio 2010 era stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di prestazione di servizi nel mercato interno e che l'esame è stato poi rinviato in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 23 febbraio 2010, ha comunicato che è decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere ed ha di conseguenza chiesto, a nome del Governo, che le Commissioni competenti si pronuncino pur in assenza dello stesso. Comunica che pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, fa presente, in merito all'articolo 1, che il riferimento ai criteri di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione non è incompatibile con la clausola d'invarianza, stante anche la previsione di cui al successivo articolo 25, di utilizzare lo sportello unico, previsto su tutto il territorio nazionale e già finanziato con il decreto-legge n. 112 del 2008. A tale proposito, rammenta che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente il testo nel presupposto, confermato nelle riunioni tecniche di coordinamento dalle amministrazioni interessate e riportato nella relazione illustrativa del testo normativo in esame, che il sopra citato finanziamento fosse idoneo ad assicurare l'espletamento delle funzioni previste dal recepimento della direttiva relativa alla prestazione dei servizi nel mercato interno. Conferma, altresì, che la clausola di invarianza di cui all'articolo 85 è idonea a garantire la neutralità finanzia-

ria del provvedimento, nel contempo ritenendo comunque condivisibile la proposta del relatore di riferire detta clausola anche al successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di riordino delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 80.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se vi siano le condizioni per rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. In particolare, rileva l'opportunità di sollecitare l'introduzione di una normativa specifica con riferimento ai canoni demaniali marittimi, in considerazione dell'unicità della situazione italiana relativamente all'estensione dei territori costieri. A tal proposito, pur comprendendo i limiti derivanti dalle competenze della Commissione bilancio, ritiene che si dovrebbe chiedere l'inserimento di disposizioni volte a derogare la direttiva oggetto del provvedimento in esame, prevedendo corsie preferenziali per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ovvero l'esclusione per l'assegnazione delle medesime dall'obbligo di effettuare le relative aste.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in ragione dei tempi ristretti, le commissioni di merito non intenderebbero svolgere il previsto programma di audizioni sul provvedimento in esame e ricorda che in assenza del parere parlamentare nei tempi previsti, il Governo potrebbe procedere indipendentemente. Formula pertanto, in sostituzione del relatore, la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 7, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché alla rete per l'acquisizione del gettito derivante dal gioco »;

All'articolo 85, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « del presente decreto » aggiungere le seguenti: « e del decreto di cui all'articolo 80 »;

al comma 2, dopo le parole: « del presente decreto » aggiungere le seguenti: « e del decreto di cui all'articolo 80 ».

La Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

Atto n. 173.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il 20 gennaio 2010 era stato

avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazione delle procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che l'esame è stato poi rinviato in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 15 febbraio 2010, ha comunicato che è decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere ed ha di conseguenza chiesto, a nome del Governo, che le Commissioni competenti si pronuncino pur in assenza dello stesso. Comunica che pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema.

Il sottosegretario Luigi CASERO, integrando le considerazioni svolte nella seduta del 20 gennaio scorso, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, che recepisce la direttiva del Consiglio del 15 luglio 2008, n. 2008/73/CE sulla semplificazione delle procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico, contiene, all'articolo 8, la clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle disposizioni ivi previste.

Fa presente che la pubblicazione *on line* degli elenchi informatici, redatti secondo gli schemi riportati dagli allegati alla decisione 2009/712/CE, al fine di renderli accessibili al pubblico e agli altri Stati membri dell'Unione europea, oltre che agli operatori di settore, è una rimodulazione di informazioni già detenute e implementate dagli organi istituzionali competenti. Precisa che le istituzioni competenti in materia sono il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il livello centrale, e le regioni e province autonome e le aziende sanitarie locali, per il livello territoriale. Ricorda che, nell'ambito delle suddette amministrazioni, le strutture de-

stinate allo svolgimento delle competenze individuate dallo schema proposto sono rappresentate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

Sottolinea che relativamente alle attività di competenza del Ministero della salute e delle regioni e province autonome circa il riconoscimento delle stazioni di quarantena, nonché la loro registrazione e pubblicazione delle informazioni correlate sul sito *internet* istituzionale, si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti e attribuite agli uffici periferici del Ministero della salute per lo svolgimento delle competenze assegnate agli stessi dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Rappresenta che, tenuto conto del fatto che le disposizioni recate dal decreto legislativo in esame sono una rimodulazione di compiti preesistenti, il contingente di personale impiegato allo scopo e le risorse finanziarie e strumentali non risultano potenziati né integrati. In particolare, per quanto concerne la designazione da parte del Ministero della salute, nonché la predisposizione e l'aggiornamento su base informatica degli elenchi degli istituti statali, dei laboratori nazionali di riferimento o degli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, specifica che le attività connesse e conseguenti vengono svolte essenzialmente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Abruzzo e Molise nell'ambito delle funzioni istituzionali già in essere di cui al decreto legislativo n. 270 del 1993. Ricorda che a ciò si aggiunge anche l'implementazione della Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, che rappresenta un'attività rientrante nella ordinaria gestione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo prevista dal decreto legislativo n. 196 del 1999 e dalle successive disposizioni attuative, quali il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, il decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 335 del 2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001.

Rileva che la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze zootecniche, non comporta oneri per il Ministero in quanto costituisce una semplice rimodulazione dei compiti preesistenti ed in particolare si tratta di semplici aggiornamenti svolti direttamente dagli uffici competenti su dati già presenti sul sito.

Fa presente che, per i costi delle attività di miglioramento genetico svolte dalle associazioni di allevatori riconosciute, ivi compresa la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono concessi contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 423 del 1998, così come modificata dall'articolo 2 della legge n. 280 del 1999. Precisa, con riferimento ai costi delle attività di miglioramento genetico, che la concessione di contributi a carico di capitoli di bilancio di cui alla legge n. 423 del 1998 si deve intendere già prevista dalla normativa vigente a carico dell'articolo 3 della citata legge, e non di nuovi contributi da concedere, allo stesso titolo, a carico dei medesimi capitoli di bilancio.

Alla luce delle esposte considerazioni, sottolinea che il provvedimento in esame non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali assicurano l'espletamento delle funzioni ivi previste utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, volti a precisare che:

la previsione della concessione di contributi a valere su capitoli di bilancio afferenti alla legge n. 423 del 1998, a copertura dei costi delle attività di miglioramento genetico, non si riferisce all'erogazione di nuovi contributi;

le disposizioni recate dal decreto legislativo rappresentano una semplice rimodulazione di compiti già attribuiti al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

alle regioni e province autonome e alle aziende sanitarie locali e, pertanto, le risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate da tali amministrazioni, non dovranno essere potenziate né integrate;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	83
5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero	78

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame – Relazione favorevole con osservazioni)	79
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	85
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione formulata dal Relatore)	86
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	88

RISOLUZIONI:

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi (Seguito della discussione e rinvio)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia.

Gianluca FORCOLIN (LNP) illustrando la propria interrogazione, evidenzia le negative conseguenze che produrrebbe l'accentramento del servizio di accertamento e rimborsi presso l'istituendo ufficio provinciale di Venezia, previsto nell'ambito della generale riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate. Sottolinea, in particolare, come tale accorpamento comporterebbe, per molti contribuenti ed operatori del settore, la necessità di compiere spostamenti lunghi e disagiati, soprattutto nella stagione estiva, durante la quale le difficoltà determinate della notevole estensione territoriale della provincia sono compli-

cate dalla presenza di migliaia di turisti e dal conseguente aumento del traffico automobilistico.

Avendo riguardo, inoltre, ai riflessi di tale accentramento sull'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria, rileva, in particolare, come il trasferimento del personale operante presso gli uffici locali di San Donà di Piave e di Portogruaro, che è particolarmente qualificato e che ha una conoscenza approfondita delle realtà locali, costituite da centri turistici di fama europea, comporterebbe sicuramente risultati meno proficui.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca FORCOLIN (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta, sottolineando come il progettato accentramento, facendo confluire presso un unico ufficio provinciale le competenze attualmente attribuite anche agli uffici locali di San Donà di Piave e di Portogruaro, rischi di ostacolare l'attuazione del principio della compartecipazione degli enti locali all'attività di accertamento delle entrate erariali.

Osserva, altresì, come la riorganizzazione degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Venezia non trovi giustificazione neanche sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica, dal momento che, anche a seguito dell'accentramento presso l'istituendo ufficio provinciale di Venezia delle competenze in materia di accertamenti e rimborsi, l'ufficio di San Donà di Piave continuerebbe a essere sede di dirigenza, mentre a Portogruaro sarebbe mantenuto il reparto servizi, con la conseguenza che rimarrebbero inalterate le spese per locazioni, beni strumentali, energia elettrica, arredi, pulizie.

Ritiene, peraltro, che i contribuenti e i professionisti di un bacino territoriale che conta complessivamente circa 250.000 abitanti e ben 26.000 partite IVA attive, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica, meriterebbero maggiore atten-

zione da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale, anziché attuare il progettato accentramento, potrebbe, in alternativa, accentrare a San Donà di Piave, sede di dirigenza, le attività di controllo, rimborsi e servizi, e mantenere anche a Portogruaro il reparto servizi, al fine di non far perdere ai predetti soggetti gli importanti riferimenti territoriali costituiti da tali uffici periferici.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la problematica affrontata dall'interrogazione Forcolin n. 5-02537, che si presenta in termini analoghi in altre realtà territoriali, quali, ad esempio, la provincia di Latina, ritenendo al riguardo che un'azione di accorpamento delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione finanziaria sia in parte inevitabile, ma meriti certamente di essere maggiormente approfondita in sede di attuazione del federalismo fiscale.

5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero.

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria interrogazione, ricordando come il Partito Democratico avesse già evidenziato, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 103 del 2009, recante disposizioni correttive al decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto decreto anticrisi), le nefaste conseguenze che sarebbero derivate dall'eliminazione dell'obbligo, posto a carico degli intermediari, di inviare all'Unità di informazione finanziaria (UIF) le segnalazioni relative alle operazioni sospettabili di riciclaggio compiute o tentate in occasione dell'applicazione della normativa sullo «scudo fiscale» introdotta dal predetto decreto – legge n. 78, la cui vigenza è stata prorogata dal decreto-legge n. 194 del 2009.

A tale proposito, rileva come il Governatore della Banca d'Italia abbia dichiarato, lo scorso 13 febbraio, che da parte degli operatori che hanno seguito le procedure per la regolarizzazione o il rimpa-

trio dei capitali dall'estero sono state inviate all'UIF circa cinquanta segnalazioni relative a operazioni a rischio di riciclaggio, le quali rappresentano un numero assolutamente esiguo, soprattutto se confrontato con le oltre 21.000 segnalazioni in materia di riciclaggio che, come si può agevolmente apprendere consultando il sito della Banca d'Italia, sono pervenute complessivamente nel corso del 2009.

In tale contesto, ritiene quanto meno sospetto il fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia diramato soltanto *in extremis*, a pochi giorni di distanza dalle predette dichiarazioni del Governatore Draghi, una circolare in tema di obblighi di verifica della clientela gravanti su intermediari e professionisti ai sensi della normativa antiriciclaggio, circolare che, peraltro, non può evidentemente essere applicata alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione già perfezionate.

Osserva, inoltre, come la citata circolare non faccia alcuna menzione dell'obbligo di comunicare all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 – la cui funzione è di supporto anche alle indagini penali – i dati fiscali dei soggetti che fruiscono della normativa in materia di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, laddove invece una precedente circolare dell'Agenzia delle entrate del 2007 chiariva che erano oggetto di comunicazione al predetto Archivio anche i rapporti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa concernente il primo « scudo fiscale » introdotto nel 2001.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di approfondire la questione da essa affrontata.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara disponibile ad accedere alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, sottolineando, tuttavia, l'esigenza che la Commissione sia posta quanto prima nelle condizioni di valutare appieno la gravità

della questione e le sue possibili conseguenze, evidenziando al contempo la necessità che l'Esecutivo assuma al più presto le opportune iniziative in proposito, al fine di evitare che le istituzioni si rendano complici di un'imponente operazione di riciclaggio di somme di dubbia provenienza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte quindi che lo svolgimento dell'interrogazione Fluvi n. 5-02538 è rinviato ad altra seduta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010 — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge Comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame — Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni emendamenti (*vedi allegato 2*) alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, uno dei quali risulta inammissibile per estraneità di materia.

A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera, sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che

riguardino materie attinenti all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, il quale stabilisce che la legge comunitaria può contenere, in sostanza, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana, ovvero disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee.

Alla luce di tale criterio risulta inammissibile l'emendamento Ceccuzzi 17.1, il quale intende integrare i criteri di delega di cui al comma 3 dell'articolo 17, con la finalità sostanziale di prorogare fino al 31 dicembre 2010 la vigenza delle agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E.

Al riguardo segnala che il comma 3 dell'articolo 17 contiene i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della predetta direttiva 2009/73/CE, la quale reca norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, e non incide dunque sulle agevolazioni tributarie in materia di accisa relative al gasolio ed al GPL.

Analogamente, i commi 1 e 2 del medesimo articolo 17 recano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di attuazione delle direttive 2009/28/CE e 2009/72/CE, le quali riguardano, rispettivamente, la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e non attengono quindi alla tematica affrontata dalla proposta emendativa.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, illustra i propri emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione.

In dettaglio, rileva come la proposta, recata dall'emendamento 1.1, di espungere dall'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, sia motivata dal fatto che la delega per il recepimento della predetta direttiva è già contenuta nella legge n. 88 del 2009 e che il relativo schema di decreto legislativo è già stato trasmesso alle Camere.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.1, il quale propone di integrare l'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa al credito ai consumatori, inserendovi una nuova lettera *d-ter*), volta a prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, evidenzia come esso riprenda alcune delle conclusioni contenute nel documento dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo approvato dalla Commissione nella seduta di ieri.

In merito all'emendamento 13.2, il quale riprende a sua volta alcuni degli spunti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, sottolinea come esso sia volto a migliorare il livello di trasparenza nei rapporti tra i soggetti che erogano il credito al consumo ed i soggetti richiedenti il credito. A tal fine la proposta emendativa integra i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della predetta direttiva 2008/48/CE, al fine di prevedere, da un lato, che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia e, dall'altro, che deve essere consentito al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

Con riferimento all'emendamento 25.1, esso propone di sopprimere le lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 25, le quali, rispettivamente, prevedono che il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, e stabiliscono che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito non debbano essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo, sancendo altresì il divieto di includere tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i medesimi soggetti le *stock option*. Ritiene infatti che tali previsioni, le quali sono state oggetto di un acceso dibattito, presentino elementi di criticità sotto il profilo della loro compatibilità con il disposto dell'articolo 41 della Costituzione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 13.2 e 25.1 del relatore, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 13.1 del relatore, in considerazione del fatto che la materia è oggetto di una proposta di legge approvata dal Senato.

Alberto FLUVI (PD) chiede al Sottosegretario di chiarire meglio le ragioni che l'hanno indotto ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 25.1 del relatore, soppressivo delle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 25, evidenziando come il Governo stesso, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, si fosse espresso a favore dell'introduzione nel testo di tali disposizioni.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, nel richiamare le considerazioni già espresse circa i profili di legittimità costituzionale della disciplina introdotta dalle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 25, evi-

denzia come, già nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, il Governo avesse accettato un ordine del giorno, presentato da esponenti di maggioranza, che chiedeva di rivedere tali previsioni.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA evidenzia come, al di là delle considerazioni espresse dal relatore, in particolare la lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25 presenti alcuni problemi di formulazione, laddove fa riferimento ad una disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi che risulta ormai soppressa.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'emendamento 25.1 del relatore, non ritiene opportuno eliminare l'intera lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25, suggerendo quindi di circoscrivere la soppressione alla sola parte della disposizione che riguarda il divieto di remunerare con lo strumento delle *stock option* gli amministratori ed i componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore a tenere conto dell'osservazione del deputato Fluvi, che giudica condivisibile.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, accedendo all'invito del presidente, accoglie la proposta del deputato Fluvi e riformula conseguentemente il proprio emendamento 25.1 (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.1, 13.1, 13.2 e 25.1 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla XIV Commissione.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole

con osservazioni sul disegno di legge Comunitaria 2009 (vedi allegato 3).

Alberto FLUVI (PD), rileva come, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, siano state introdotte nell'allegato B diverse direttive afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, senza peraltro prevedere principi e criteri direttivi più specifici e stringenti di quelli previsti, in via generale, dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Ritiene quindi opportuno compiere un'attenta riflessione al riguardo, eventualmente integrando ulteriormente il contenuto del provvedimento, al fine di stabilire alcuni indirizzi ai quali il Governo si dovrà attenere in sede di attuazione delle predette direttive.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come l'esigenza evidenziata dal deputato Fluvi sia fondata, e riproponga il tema dell'elaborazione di strumenti atti a garantire una maggiore partecipazione del Parlamento al processo di elaborazione della normativa comunitaria, attesa la scarsa possibilità di incidere sul contenuto della stessa in fase di recepimento. Ritiene tuttavia che non sarebbe agevole, in questa fase, valutare quali specifici principi e criteri direttivi sia opportuno dettare con riferimento alle singole direttive, suggerendo invece di inserire, nella relazione che sarà deliberata dalla Commissione, un'apposita osservazione, la quale prospetti alla XIV Commissione l'opportunità di definire principi e criteri direttivi di delega specifici per il recepimento di alcune delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato, rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, accogliendo il suggerimento del Presidente, riformula conseguentemente la propria proposta di relazione (vedi allegato 4).

Alberto FLUVI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, nel testo riformulato, e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo progressi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 23 febbraio 2010.

Alberto FLUVI (PD) chiede di poter approfondire ulteriormente il contenuto della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'onorevole interrogante lamenta i disagi che deriverebbero all'utenza dalla prossima riorganizzazione degli uffici delle entrate della provincia di Venezia.

In proposito, l'Agenzia delle entrate ha innanzitutto fatto presente che l'operazione rientra in un più ampio programma di revisione dell'assetto organizzativo degli uffici periferici dell'Agenzia stessa. Lo scopo è rendere più incisiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso una razionalizzazione della presenza dell'Agenzia sul territorio.

Tale riorganizzazione prevede l'istituzione di nuove strutture operative, denominate « direzioni provinciali », che sostituiscono, assorbendone la competenza, gli attuali uffici locali. La competenza di questi ultimi è normalmente di livello subprovinciale. La competenza delle nuove strutture sarà invece di livello provinciale (solo in alcune delle maggiori città, come, ad esempio, a Roma e a Milano, saranno istituite più direzioni provinciali, tenendo conto delle dimensioni e della rilevanza economico-fiscale dei rispettivi bacini territoriali).

L'Agenzia delle entrate ha precisato che questa modifica organizzativa avrebbe il grande vantaggio di consentire una maggiore omogeneità, efficacia e qualità dell'azione accertatrice, poiché renderebbe di per sé possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo di risorse professionali molto qualificate, la cui disponibilità, specie nelle regioni ove si

concentra la ricchezza del nostro Paese, è generalmente scarsa rispetto al fabbisogno.

In provincia di Venezia, in particolare, vi sono attualmente 5 uffici locali, tutti indistintamente competenti, con riguardo alla ristretta porzione di territorio che ad ognuno di essi fa capo, per qualunque fattispecie in materia di controllo e di accertamento, dalla più semplice alla più complessa. Questo assetto organizzativo obbliga a mantenere, per ognuno di questi distinti ambiti territoriali, un presidio completo di professionalità per l'intera gamma di tutte le fattispecie impositive, creando così, di fatto, tanti dispendiosi « compartimenti stagni ».

Col nuovo assetto organizzativo, le attività di accertamento sui contribuenti di maggiori dimensioni (quelli che hanno un volume d'affari, ricavi o compensi uguale o superiore a cento milioni di euro) vengono concentrate a livello regionale, mentre per le altre attività di accertamento più qualificate la direzione sale dal livello subprovinciale e quello provinciale, con una evidente razionalizzazione e una maggiore organicità nell'uso delle risorse da impegnare in queste attività.

Rimane la presenza sul territorio di strutture, denominate uffici territoriali, la cui ubicazione corrisponderà a quella degli attuali uffici locali. In particolare, con riguardo alle sedi cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame, uffici territoriali saranno attivati sia a San Donà di Piave che a Portogruaro. Tali strutture cureranno, oltre alle attività di informazione e assistenza, la gestione delle impo-

ste dichiarate e i controlli a maggiore diffusione sul territorio che possono interessare la generalità dei contribuenti (in particolare, controlli formali di dichiarazioni e atti, controlli sul rispetto degli obblighi strumentali e accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni, donazioni e tributi collegati).

L'Agenzia ha inoltre rilevato che le sole funzioni accentrate presso il polo provinciale sono quelle che richiedono maggiore specializzazione e che non interessano la platea più ampia dei contribuenti bensì solo una loro parte più ristretta. Pertanto, la stessa Agenzia ritiene che le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione, circa i disagi connessi alla riorganizzazione degli uffici della provincia di Venezia, non abbiano ragion d'essere.

Quanto infine all'affermazione secondo la quale il nuovo modello organizzativo

provocherebbe la perdita di contatto con il territorio rendendo meno proficua l'attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che nelle direzioni provinciali opera, alle dirette dipendenze del direttore provinciale e con una visione completa e integrata del tessuto economico dell'intera provincia, una unità organizzativa dedicata in via esclusiva all'analisi del territorio. Va poi considerato che l'attività di verifica fiscale di competenza dell'ufficio controlli del capoluogo provinciale continuerà naturalmente ad avere diffusione capillare sul territorio. Per cui, anche sotto questo aspetto, l'Agenzia ritiene che non abbia ragion d'essere il timore che venga meno o possa comunque scemare la conoscenza diretta della variegata realtà economico-fiscale cui si rapporta l'azione delle strutture operative dell'Agenzia.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).**EMENDAMENTI**

All'articolo 1, allegato B, sopprimere le parole: 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 13, al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, in fine, la seguente lettera:

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;.

13. 1. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 13, al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, in fine, le seguenti lettere:

d-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero

rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;

d-quater) consentire al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione. »

13. 2. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 17, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera:

n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. 1. Ceccuzzi, Nannicini, Cenni, Sani.

(Inammissibile)

All'articolo 25, al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

25. 1. Il Relatore.

All'articolo 25, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere la lettera d);

alla lettera e), sopprimere le parole da: , stabilendo fino alla fine della lettera.

25. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato come le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 25 rechino previsioni in materia di limiti al trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, e di divieto di includere le *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui godono gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, le quali si pongono in contraddizione con il principio di autonomia negoziale che connota l'iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;

evidenziato come nel corso dell'esame al Senato sia stata inserita nell'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, il cui recepimento è già oggetto di una norma di delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, e come il relativo schema di decreto legislativo sia già stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere;

condivisa l'esigenza, perseguita dall'articolo 13 del provvedimento, di integrare la delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine

di valorizzare il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, ma rilevata al riguardo l'opportunità di specificare quali siano i soggetti cui si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative informative ed educative;

sottolineata l'esigenza, sempre con riferimento alla delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, di integrarne ulteriormente il contenuto al fine di introdurre meccanismi per la prevenzione delle frodi nel settore del credito ai consumatori, con particolare riferimento al fenomeno dei furti d'identità;

evidenziato come le previsioni in materia di cartolarizzazioni di cui al nuovo articolo 122-*bis* della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE, le quali dispongono, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario, sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione, solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 per cento, risultino scarsamente efficaci rispetto all'obiettivo, esplicitamente perseguito dalla direttiva 2009/111/CE, di assicurare una corretta valutazione dei rischi, per gli istituti di credito, derivanti da esposizioni di cartolarizzazione, in primo luogo in quanto le predette previsioni risultano facilmente eludibili, in secondo luogo in quanto esse si applicano solo dal 1° gennaio 2011 alle nuove cartolarizzazioni, ov-

vero addirittura dal 1° gennaio 2015, per le cartolarizzazioni esistenti per le quali, dopo tale ultima data, siano aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti;

rilevata quindi l'opportunità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 13, il quale integra i principi e criteri direttivi

della delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che il legislatore delegato preveda il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, valuti la XIV Commissione l'opportunità di precisare a quali soggetti si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative di informazione ed educazione.

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato come le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 25 rechino previsioni in materia di limiti al trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, e di divieto di includere le *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui godono gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, le quali si pongono in contraddizione con il principio di autonomia negoziale che connota l'iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;

evidenziato come nel corso dell'esame al Senato sia stata inserita nell'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, il cui recepimento è già oggetto di una norma di delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, e come il relativo schema di decreto legislativo sia già stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere;

condivisa l'esigenza, perseguita dall'articolo 13 del provvedimento, di integrare la delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine

di valorizzare il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, ma rilevata al riguardo l'opportunità di specificare quali siano i soggetti cui si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative informative ed educative;

sottolineata l'esigenza, sempre con riferimento alla delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, di integrarne ulteriormente il contenuto al fine di introdurre meccanismi per la prevenzione delle frodi nel settore del credito ai consumatori, con particolare riferimento al fenomeno dei furti d'identità;

evidenziato come le previsioni in materia di cartolarizzazioni di cui al nuovo articolo 122-*bis* della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE, le quali dispongono, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario, sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione, solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 per cento, risultino scarsamente efficaci rispetto all'obiettivo, esplicitamente perseguito dalla direttiva 2009/111/CE, di assicurare una corretta valutazione dei rischi, per gli istituti di credito, derivanti da esposizioni di cartolarizzazione, in primo luogo in quanto le predette previsioni risultano facilmente eludibili, in secondo luogo in quanto esse si applicano solo dal 1° gennaio 2011 alle nuove cartolarizza-

zioni, ovvero addirittura dal 1° gennaio 2015, per le cartolarizzazioni esistenti per le quali, dopo tale ultima data, siano aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti;

evidenziato come per la maggior parte delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato non siano previsti principi e criteri direttivi di delega specifici;

rilevata quindi l'opportunità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 13, il quale integra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che il legislatore delegato preveda il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura

finanziaria fra il pubblico, valuti la XIV Commissione l'opportunità di precisare a quali soggetti si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative di informazione ed educazione;

b) valuti la XIV Commissione l'opportunità di definire principi e criteri direttivi di delega specifici per il recepimento di alcune delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato, rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, in particolare con riferimento: alla direttiva 2009/14/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; alla direttiva 2009/49/CE, relativa a taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e all'obbligo di redigere conti consolidati; alla direttiva 2009/69/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; alla direttiva 2009/101/CE, intesa a coordinare le garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; alla direttiva 2009/111/CE, relativa agli enti creditizi collegati a organismi centrali; alla direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione</i>)	100
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana. C. 2967 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base</i>) ...	102
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
COMITATO RISTRETTO:	
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	99

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i

beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima all'esame dei prov-

vedimenti in sede referente e quindi ai restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 28 ottobre 2009.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, propone di proseguire l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto in sede di Comitato ristretto, allo scopo di definire in maniera più approfondita, ma celere, le modifiche da apportare sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Si dichiara favorevole, quindi, a prevedere una riunione del Comitato ristretto già al termine della seduta odierna.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con la collega Ghizzoni, propone quindi di riunire nuovamente il Comitato ristretto al termine della seduta odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, avverte quindi che il Comitato ristretto è convocato al termine della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge n. 2165, al quale sono riferiti gli emendamenti già da lui presentati nella seduta del 10 febbraio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con la proposta del collega Ciocchetti e propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge n. 2165.

La Commissione concorda.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), *relatore*, illustra un ulteriore articolo aggiuntivo 1.05 (allegato 1) che ha predisposto allo scopo di prevedere la nuova copertura finanziaria del provvedimento in esame. Si dichiara quindi favorevole a proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.05 del relatore.

Daniele MARANTELLI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda innanzitutto che nel 2009 l'export del Paese è crollato del 20,9 per cento, sottolineando che quasi il 60 per cento dei prodotti nazionali è destinato all'Europa. Ritiene quindi necessario evidenziare che o si approda ai mercati extraeuropei con nuovi prodotti, o l'uscita dalla crisi in cui versa il Paese sarà ardua. In particolare, evidenzia che prodotti come quelli del settore aeronautico, aerospaziale, elicotteristico, anche se di altissimo livello, non si esportano senza il sostegno del Governo. Si tratta di un settore nel quale ritiene non si sia stato fatto, finora, quanto era necessario. Ricorda, per tutte, la vicenda relativa ai 48 addestratori M-346, inizialmente richiesti dagli Emirati Arabi Uniti che hanno invece poi congelato la commessa, rivolgendosi a produttori stranieri concorrenti. La politica del Governo in

questo come in altri casi relativi al settore aereo, risulta quindi incerta. Ritiene peraltro che questo non costituisca motivo sufficiente per giustificare una certa freddezza o indifferenza nei confronti di iniziative necessarie per l'Italia, come quella in esame. Per questo condivide la proposta di legge del collega Reguzzoni, di cui è cofirmatario, volta ad istituire un fondo per la valorizzazione storica, culturale, turistico e ambientale di Volandia. Si intende così riconoscere il notevole sforzo, anche finanziario, posto in essere dagli enti locali che nell'area di Malpensa sono impegnati nel progetto del Museo dell'aeronautica. Considerato il valore dell'iniziativa, auspica quindi che anche il Parlamento faccia la sua parte.

Sottolinea che aziende come Agusta, Aermacchi, Caproni e Siai Marchetti, sono le più prestigiose case aeronautiche del Paese, che hanno influito notevolmente sul progresso tecnologico, non solo del settore aerospaziale, ma più in generale di tutto l'apparato produttivo nazionale. Ribadisce quindi che il Museo dell'Aeronautica di Volandia svolge un ruolo rilevante sul piano storico e artistico nazionale e locale, potendo assicurare un contributo straordinario, soprattutto per il futuro della valorizzazione dell'industria aeronautica, delle scuole di volo e del progresso della ricerca in uno dei settori tecnologicamente più avanzati.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento del relatore 1.2, gli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05, nonché l'emendamento Tit.1.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che la I Commissione Affari Costituzionali ha espresso, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, parere favorevole sul provvedimento in titolo. Si è quindi in attesa che le Commissioni V e VIII esprimano i pareri di propria competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, la XIII Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con una osservazione sul provvedimento in titolo. Si è quindi in attesa che le Commissioni I, V, VIII e XII esprimano i pareri di propria competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana.

C. 2967 Alessandri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO sottolinea che la proposta di legge in esame è finalizzata alla realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica della Rocca di Canossa, in occasione della ricorrenza del nono centenario della morte della Contessa Matilde di Toscana, nonché alla tutela del relativo contesto paesaggistico. Il progetto in questione prevede interventi di ristrutturazione architettonica, di consolidamento geotecnico e di restauro dei manufatti, nonché indagini archeologiche e azioni di valorizzazione culturale, paesaggistica e turistico – ricettiva della Rocca di Canossa e del territorio limitrofo. Per la realizzazione del progetto, il provvedimento istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. Il suddetto fondo verrà gestito da un comitato nazionale, posto sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui fanno parte: un presidente (con comprovata competenza nel campo dello studio e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici); un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali; un rappresentante del Ministero dell'ambiente; il sindaco del Comune di Canossa o un suo delegato; un rappresentante della regione Emilia-Romagna; un componente designato dalla diocesi di Reggio Emilia. Aggiunge che a tale comitato è attribuito altresì il compito di organizzare e di predisporre eventi scientifico-culturali per la celebrazione del

nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana, nell'anno 2015. Il provvedimento specifica che ai componenti del comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi spese, e che alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con riferimento, infine, ai profili di copertura economica, l'articolo 5 della proposta di legge prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto indicato – per il quale è istituito un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali – previsti in 500.000 euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282. A tal proposito, segnala l'esigenza di acquisire dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della competente Ragioneria generale dello Stato, informazioni circa la disponibilità delle dotazioni presenti nel suddetto Fondo. Considera meritevoli di attenzione e sostanzialmente condivisibili nel merito le finalità indicate dal provvedimento, ritenendo che si dovrà pertanto tenere conto del parere che la Commissione bilancio sarà chiamata ad esprimere sui profili di copertura finanziaria.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, illustra un testo unificato delle proposte di

legge in titolo che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 2). Ritiene che il risultato raggiunto dal Comitato ristretto con l'approvazione all'unanimità di un testo unificato di tutte le proposte di legge sia rilevante e di buon auspicio per il prosieguo dei lavori della Commissione. Sottolinea infatti che tutti i rappresentanti dei gruppi si sono confrontati in modo leale e costruttivo, proprio allo scopo di arrivare all'approvazione di un testo all'unanimità e non a maggioranza come successo invece in passato. Ringrazia tutti i colleghi quindi, e in particolare le onorevoli De Biasi e Ghizzoni che hanno dato un contributo fondamentale per arrivare alla definizione condivisa del testo. Per la prima volta si riesce a coniugare il rispetto dei principi definiti dalla disciplina in materia di federalismo fiscale, con le esigenze espresse dagli operatori del settore. Sottolinea come tale provvedimento soddisfi i vari livelli: regionale, nazionale e sovranazionale. In questo senso, un apporto decisivo è stato assicurato dai rappresentanti del gruppo della Lega Nord, in particolare la collega Goisis e il presidente Giorgetti che ha seguito dietro le quinte l'evoluzione dei lavori del Comitato ristretto, assicurando la buona riuscita di questo lavoro. Ribadisce quindi che il testo approvato all'unanimità, rappresenta un successo di tutta la Commissione cultura e della presidente Aprea, che ha creduto sin dall'inizio nel provvedimento, favorendone la definizione da parte del Comitato ristretto, al quale non ha fatto mancare il suo apporto. Ringrazia infine, in maniera particolare, i rappresentanti del Governo i quali sia nella persona dello stesso Ministro Bondi che del sottosegretario Giro hanno più volte garantito alla Commissione il sostegno fattivo dell'Esecutivo. Alla luce di tali presupposti, riterrebbe possibile fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti, allo scopo di trasmettere al più presto alle Commissioni il testo così approvato per l'espressione dei pareri di competenza.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base della proposta della relatrice, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime personale soddisfazione per il risultato così importante ottenuto dalla Commissione in un momento difficile e delicato del lavoro parlamentare, in cui il confronto tra maggioranza e opposizione è spesso conflittuale. La Commissione cultura ha assolto così alla principale funzione del Parlamento, quella di legiferare; in un momento in cui il potere legislativo è spesso esautorato del suo ruolo da parte del Governo, ritiene che sia una risultato importante. Il Comitato ristretto ha infatti lavorato in modo coordinato, attraverso un confronto leale tra i rappresentanti delle forze di maggioranza e quelle di opposizione. Il testo approvato rappresenta al contempo un grande successo, voluto e condiviso da tutti gli operatori del mondo dello spettacolo; in questo senso è l'espressione di un lavoro unitario e di collaborazione tra il Parlamento e i soggetti interessati alla sua applicazione. Ricorda, d'altra parte, che la proposta di legge in oggetto è molto attesa, poiché definisce una disciplina per il settore dello spettacolo dal vivo che lo emancipa dal ruolo di mero destinatario di finanziamenti pubblici e ne fa un settore rientrante, a pieno titolo, nel patrimonio culturale identitario italiano.

Sottolinea quindi che il provvedimento reca interventi innovativi e rilevanti cambiamenti anche di mentalità per il settore, in coordinamento con le modifiche apportate al Titolo V della Costituzione. Osserva anzi che non risultano ancora altri esempi legislativi di pari rilevanza, con particolare riferimento alle disposizioni relative al federalismo fiscale. Ringrazia quindi la relatrice, tutti i colleghi e le colleghe, in particolare la collega Ghizzoni e il collega Levi, che hanno dato un preziosissimo

contribuito per la definizione del testo. Rivolge un ringraziamento anche al collega Sarubbi che ha dato un aiuto rilevante all'inizio della discussione del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea la tenacia e la determinazione della relatrice Carlucci che ha saputo superare le difficoltà e divisioni, anche nell'ambito della maggioranza, che si sono presentate nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Va dato atto alla collega Carlucci di aver creduto fino in fondo nel provvedimento e di non aver voluto ripercorrere stancamente la strada del progetto recante la riforma dello spettacolo dal vivo, elaborata dalla Commissione cultura nella XIV legislatura. Sottolinea d'altro canto anche l'impegno profuso dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, da quelli del gruppo del Partito democratico a quelli dell'Unione dei democratici cristiani e di centro, in particolare ringraziando il collega Ciochetti che ha dato un contributo rilevante in momenti in cui i contrasti erano più forti.

Ritiene che il risultato di aver raggiunto all'unanimità l'approvazione di un testo sul quale tutte le forze politiche hanno concordato spiana la strada al trasferimento del suo esame alla sede legislativa. Si tratta, infatti, di una legge importante, di sistema, che deve essere salvaguardata dal rischio di possibili ostacoli che potrebbero frapporsi alla sua approvazione definitiva con una discussione in Assemblea. Sarebbe invece significativo che se si riuscisse ad approvare il testo definitivo presso questo ramo del Parlamento, prima delle prossime elezioni regionali. Concorda, quindi, con la relatrice sulla necessità di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Paola GOISIS (LNP) ricorda come l'approvazione in Comitato ristretto del testo condiviso sia stata preceduta da una lunga, sofferta e grande battaglia tra i diversi gruppi parlamentari, portatori di esigenze di diverso carattere, sia in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e re-

gioni che in ordine al tema specifico del contenuto della disciplina della professione degli operatori del settore. Ricorda come lei stessa si sia scontrata più volte con la relatrice, alla quale dà atto però di non aver mai rinunciato a voler trovare un punto di conciliazione tra le diverse visioni. Tiene a precisare che alla definizione finale del testo si è arrivati anche grazie al supporto di chi sul territorio affronta queste tematiche e all'aiuto dei rappresentanti delle professioni interessate. Sottolinea in particolare l'importanza delle misure a tutela della musica e dei giovani artisti, che non hanno mai beneficiato di interventi specifici a loro favore. Riconosce infine che nel Comitato ristretto si è tenuto conto, con serietà e buona collaborazione tra i gruppi, delle diverse esigenze espresse da ciascun rappresentante delle diverse forze politiche in esso rappresentate.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ricorda il lavoro importante svolto dal Comitato ristretto che è giunto alla conclusione dei suoi lavori con l'approvazione di un testo condiviso tra tutte le forze politiche. Ringrazia in particolare la relatrice per la pazienza che ha avuto nel gestire una materia difficile che attendeva da sessanta anni l'intervento organico del legislatore. Sottolinea infatti che la materia in esame è sempre stata disciplinata in passato attraverso circolari o decreti adottati dai vari ministri competenti, senza che fosse previsto un disegno legislativo riformatore unitario. Si tratta di un testo rilevante anche per l'impatto che esso produce in un settore che vive una situazione economica generale difficile. A tal proposito, apprezza l'intuizione del relatore che ha voluto che tutte le categorie dell'ampio settore fossero rappresentate. Condivide quindi la proposta di giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva del provvedimento in sede legislativa, concordando con la previsione di un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che la giornata odierna possa essere ri-

cordata come una delle più significative per la Commissione cultura. Il testo approvato all'unanimità dal Comitato ristretto rappresenta un intervento normativo importante, di sistema, capace di far registrare l'accordo fra tutte le forze politiche. Ringrazia innanzitutto i rappresentanti del Governo che hanno avuto la sensibilità di attendere la fine dei lavori del Comitato ristretto per consentire alla Commissione di giungere all'approvazione di un testo condiviso. Sia il Ministro Bondi che il sottosegretario Giro hanno riconosciuto infatti alla Commissione un ruolo che in altre occasioni non sempre le è stato invece consentito di svolgere. Condivide la proposta di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti, ritenendo importante acquisire in tempi brevi i pareri delle Commissioni competenti. Il relatore potrà infatti fare proprie le osservazioni che dovessero pervenire, allo scopo di proporre ulteriori modifiche volte a migliorare il testo, per giungere alla sua approvazione definitiva in sede legislativa.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO condivide il testo approvato dal Comitato ristretto e adottato come testo base per il seguito dell'esame, unendosi agli apprezzamenti per il lavoro svolto dalle forze di maggioranza e di opposizione. Condivide, in particolare, gli interventi a sostegno dei giovani talenti, l'istituzione di un Fondo perequativo, nonché la definizione di una disciplina del settore in chiave federalista che completa la riforma approvata nel 2001. Esprime quindi un giudizio favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, tenendo conto dell'orientamento unanime dei componenti della Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base, alle ore 19 di oggi, mercoledì 24 febbraio 2010.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2010.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl), *relatore*, ritiene importante arrivare all'approvazione di un parere sul provvedimento in esame, tenendo conto anche del dibattito che si è svolto in Assemblea sul decreto « mille proroghe » sulla questione specifica del diritto soggettivo delle testate giornalistiche di ricevere i contributi statali all'editoria. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere che recepisca le osservazioni fatte dai rappresentanti delle associazioni di settore nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nonché quelle che saranno eventualmente formulate dai colleghi che vadano nel senso di un miglioramento del testo. Il provvedimento in esame rappresenta un passo in avanti nella complessa materia dei contributi all'editoria, ma ritiene comunque necessario arrivare alla definizione di una

proposta di legge parlamentare di riforma di tutto il settore dell'editoria.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) concorda con l'osservazione della presidente Aprea sul ruolo significativo svolto dalla Commissione cultura, nella seduta odierna relativa all'esame della riforma dello spettacolo dal vivo. Ritiene importante però che si continui sulla stessa strada anche in altri settori, senza che siano sottratte competenze alla Commissione da parte dell'Esecutivo. Si riferisce in particolare alla riforma del Codice dei beni culturali, che auspica possa essere affrontata dalla Commissione, senza che le siano in alcun modo tolte competenze in materia, da parte del Governo.

Nel merito, sottolinea di aver seguito personalmente e attentamente il dibattito che si è svolto in Aula sul diritto soggettivo ai contributi all'editoria, inserito all'ultimo momento nel decreto « mille proroghe ». Ribadisce in questo senso che occorre però chiarire che il diritto soggettivo deve essere mantenuto fino all'approvazione definitiva della riforma del settore. A tal proposito, osserva che su alcune questioni, come per esempio la definizione del diritto soggettivo stesso, modi e tempi di prossima approvazione della legge sull'editoria e altro, il Governo deve fornire alcune risposte alla Commissione, prima di procedere all'approvazione definitiva del parere. Auspica, in questo senso, la presenza del sottosegretario Bonaiuti nel seguito dei lavori. Ritiene infine che solo seguendo questo percorso si potrà arrivare all'approvazione di un parere, che auspica possa tenere conto di tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) si associa alle considerazioni testé esposte dall'onorevole Giulietti. Ritiene che il provvedimento in oggetto sia ricco di luci ed ombre. Esprime soddisfazione per il ripristino del diritto soggettivo, anche se per un solo anno e penalizzando altri soggetti quali le radio locali, i giornali italiani all'estero, i giornali dei consumatori. Ritiene che si tratti di una guerra fra poveri

che potrà essere risolta, in tempi brevi, solo con un serio lavoro parlamentare di riforma dell'intero settore dell'editoria che si faccia carico di tali iniquità. La grave crisi che affronta il settore è legata infatti anche al calo della raccolta pubblicitaria sia per la carta stampata che per altri settori. Ciò penalizza senz'altro la libertà di espressione.

Esprime soddisfazione per alcuni punti del regolamento che ritiene però troppo esteso e riguardante taluni aspetti riferibili piuttosto a riforme di sistema. Se l'intervento non può essere fatto per mezzo di un articolo inserito all'ultimo nel decreto « mille proroghe », al contempo non si può addivenire alla riforma strutturale del settore con un semplice regolamento del Governo. Auspica quindi che si metta mano ad un'ampia razionalizzazione della materia, con la previsione di quegli interventi di trasparenza e rigore che il settore necessita, a partire dalla certezza dei contributi. Ritiene, d'altra parte, necessario che nel regolamento si considerino i profili relativi al tema del diritto soggettivo ai contributi all'editoria. Sulle modalità di accesso ai finanziamenti, ritiene che rispetto all'attuale criterio basato sulla tiratura, attualmente senza alcun controllo e verifica, sia da preferire quello della distribuzione: ciò porterebbe alla cancellazione dell'espedito di tirature in sovrannumero, risolte con vendite in blocco. Sulla questione dei giornali di partito, osserva infine che si tratta di prodotti editoriali importanti ed essenziali per la pluralità dell'informazione costituzionalmente garantita, ma il solo criterio della distribuzione non può essere sufficiente e equo, dovendosi prevedere invece un criterio proporzionale tra il distribuito e il venduto. Ritiene importante che il settore dell'editoria rimanga destinatario di finanziamenti pubblici, ma che tali finanziamenti siano erogati con trasparenza e equità.

Emerenzio BARBIERI (PdL) pur condividendo quanto già espresso dai colleghi Giulietti e De Biasi e, in altre occasioni, dal collega Levi, sulla questione del finan-

ziamento ai giornali di partito, ricorda quanto avveniva nella I Repubblica e cioè che al poco che veniva erogato si sopprimeva con la SIPRA, società concessionaria della pubblicità Rai, che in totale remissione, dava dei minimi garantiti di pubblicità ai giornali di partito, spartendo puntualmente le quote. A tal proposito, chiede quale sia la proposta concreta su tale argomento. Ringrazia il relatore Mazzuca che ha svolto il suo lavoro con la preoccupazione continua di poter trovare in Commissione la quasi unanimità sul parere. Osserva peraltro che il provvedimento in esame presenta taluni profili problematici, soprattutto dal punto di vista formale, tali da comportare seri problemi per la sua futura applicazione. Evidenzia alcune imprecisioni e incongruenze che non rendono comprensibile il testo; questioni già peraltro evidenziate nella documentazione predisposta dagli uffici alle quali rinvia. A tal proposito, ritiene importante che il relatore si faccia carico di tali proposte di modifica del testo, recependole nella proposta di parere che predisporrà.

Fabio GARAGNANI (PdL) ringrazia il relatore Mazzuca per l'ottimo lavoro svolto. Condivide l'intervento della collega De Biasi volto a verificare sul campo meriti, competenze e validità dei prodotti editoriali che siano oggetto di finanziamenti pubblici. Sui giornali di partito, ritiene opportuno, pur nel rispetto del pluralismo informativo, che si abbini al criterio della distribuzione quello della tiratura. Osserva che tali criteri devono essere ancora più restrittivi per i giornali di partito, tenendo conto anche della variabile della vendita. Ritiene, infatti, che non si possa continuare a mantenere testate giornalistiche, a spese dei contribuenti, senza alcuna utilità.

Ricardo Franco LEVI (PD) apprezza la scelta del relatore Mazzuca di farsi carico delle proposte di modifica emerse nel corso delle audizioni e del risultato del

voto e del dibattito sul decreto mille proroghe svolto in Assemblea da ultimo, ai fini della predisposizione della proposta di parere. Nel parere, ancorché non vincolante, deve risaltare però l'auspicio di una riforma organica del settore dell'editoria, mentre il regolamento sembra essere sostanzialmente una « passerella » per arrivare alla sponda della riforma complessiva. Ricorda che nella passata legislatura il Governo non presentò uno schema di regolamento ma un disegno di legge proprio per coinvolgere il Parlamento nella discussione di una riforma strutturale dell'editoria.

Rappresenta al sottosegretario Giro, inoltre, la preoccupazione che l'istituto Centro del libro e della lettura, presentato alla stampa pochi giorni fa, preveda interventi finanziari da parte di editori e da parte di privati, senza che sia stata data certezza sull'impegno del Governo; impegno che può essere considerato credibile solo in presenza di una ricostituita voce di bilancio per il Centro del libro, con una dotazione certa per tre anni. Ricorda, a questo proposito, che la SIAE detiene dei proventi afferenti ai prestiti del libro che sono degli editori e che la SIAE medesima deve rendere disponibili per il Centro del libro e della lettura. Auspica, quindi, che il Ministero per i beni e le attività culturali, che è istituzione, insieme alla Presidenza del Consiglio, vigilante sulla SIAE stessa, adotti le iniziative di competenza.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo
C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In occasione delle celebrazioni del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia di Montecassino e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono primario d'Europa, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare in pari misura alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale custodito dall'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino).

1. Per la realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione

del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino è predisposto un progetto volto, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei reperti storici del settore dell'aeronautica della provincia di Varese;

b) la promozione di un modello di sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese;

c) la promozione e a realizzazione di attività culturali e museali, idonee a favorire, in Italia e all'estero, la conoscenza del patrimonio conservato;

d) l'organizzazione di mostre permanenti e temporanee;

e) l'istituzione di archivi e di biblioteche, in forma cartacea e in riproduzione digitale, ottica e interattiva per lo studio dell'aeronautica;

f) l'istituzione di laboratori di restauro dei reperti storici.

2. Il progetto di cui al comma 1 è attuato entro l'anno 2014, secondo le modalità stabilite dagli articoli 1-ter e 1-quater.

1. 01. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Finanziamento del progetto).

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con la dotazione complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013.

2. Gli importi del Fondo di cui al comma 1 sono trasferiti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Abbazia di Montecassino, al Monastero di San Benedetto in Subiaco ed alla Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, in cinque annualità, per l'attuazione delle rispettive finalità.

1. 02. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Relazione).

1. La Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, entro il 31 marzo di ciascun anno e fino al termine della realizzazione del progetto di cui all'articolo 1-bis, presenta alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 04. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 05. Il relatore.

(Approvato)

TITOLO

Al titolo del provvedimento, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Tit. 1. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e

all'interdisciplinarietà dell'espressività, forme di sostegno e di incentivazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.

3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività e del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.

4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede a misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la

natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

ART. 2.

(Principi fondamentali).

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.

2. Costituiscono principi fondamentali:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) il sostegno alle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana, del grande repertorio classico e moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e delle minoranze linguistiche;

c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di relazione fra le culture e di interculturalità, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale, e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero ed il reinserimento sociale;

d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;

e) il sostegno in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze, essenziale momento di aggrega-

zione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;

g) la presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;

h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;

l) la sensibilizzazione e la promozione delle attività di spettacolo, attraverso l'editoria e gli strumenti della comunicazione multimediale;

m) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;

n) il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo dal vivo;

o) la tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche;

p) la regolamentazione dell'attività di agente per lo spettacolo dal vivo e di organizzatore culturale;

q) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

r) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;

s) la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore;

t) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali al quale spetta la contitolarità del Fondo Unico dello spettacolo, di seguito definito Fondo. Il Fondo assume il carattere di fondo di investimento pluriennale.

2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) propone alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;

b) promuove, valorizza e sostiene con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni ed in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;

c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo, e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;

d) promuove l'utilizzo di fondi comunitari e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli Istituti di cultura all'estero;

e) costituisce, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche europee, un portale informatico per consentire agli operatori del settore di utilizzare le informazioni relative a fondi comunitari disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale;

f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;

g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radio-televisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;

l) istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale e realizza, presso la Discoteca di stato, una banca dati musicale che raccolga e conservi il patrimonio musicale italiano comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

ART. 4.

(Compiti della Conferenza unificata).

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali, di cui all'articolo 2, la Conferenza unificata assume le seguenti funzioni:

a) stabilisce la ripartizione del Fondo Unico dello spettacolo tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 14 della presente legge;

b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche ed il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

c) promuove e coordina accordi interistituzionali per favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;

d) promuove e coordina forme di intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

ART. 5.

(Compiti delle regioni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal Titolo V della parte

seconda della Costituzione, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:

a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;

b) gestiscono le quote del Fus loro attribuite per il sostegno delle attività di esclusivo interesse regionale e locale aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti ed il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;

c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane ed i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciuti tali;

d) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio « Listaspettacolo.it », di cui all'articolo 20, comma 7, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;

e) promuovono il turismo culturale, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

f) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l);

g) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;

h) definiscono, d'intesa con i comuni, con le città metropolitane e con le province, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

i) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;

j) possono istituire Osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

k) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio di cui all'articolo 7;

l) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

m) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;

n) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni favoriscono, attraverso convenzioni triennali, con soggetti pubblici e privati, il sostegno a progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture nell'ambito di un territorio definito che, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale momento di aggregazione sociale;

o) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, riconoscono e sostengono l'esercizio musicale identificato nei Teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico.

2. Alle regioni spetta l'attuazione, con criteri uniformi, dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emaneazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Compiti delle province, delle città metropolitane e dei comuni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le

regioni all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare:

a) partecipano con le regioni, alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;

b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività di esclusivo interesse regionale e locale aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;

c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;

e) partecipano con le regioni al coordinamento delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;

g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività in rete di osservatorio e di monitoraggio;

i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il

consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

j) d'intesa con le regioni, valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;

k) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lett. n);

l) le città metropolitane ed i comuni rilasciano le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili per ospitare tali attività, e disciplinano i presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni;

m) d'intesa con le regioni, riconoscono e sostengono l'esercizio musicale identificato nei Teatri tenda.

ART. 7.

(Osservatorio dello spettacolo).

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore, ed instaura rapporti continuativi ed organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli Osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j).

2. Nello svolgimento della propria attività l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fab-

bisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione del pubblico, può avvalersi della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e di documentazione e di banche dati di soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.

3. Presso l'Osservatorio è istituito uno Sportello informatico di orientamento, formazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea, e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale, inclusa una raccolta di elementi informativi sulle scenografie, i costumi e le attrezzature tecniche giacenti presso gli organismi dello spettacolo dal vivo, ai fini del loro reimpiego per nuovi allestimenti.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza ed integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.

CAPO II

INTERVENTI DI RIFORMA

ART. 8.

(Riorganizzazione dello spettacolo dal vivo).

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione struttu-

rale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità; sono altresì incentivate, anche con agevolazioni tributarie, fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e di promuovere e sostenere forme innovative di attività interdisciplinare.

2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 22, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i criteri, le modalità, e gli incentivi per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

3. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti a prevalente partecipazione pubblica, gli incarichi sono conferiti mediante pubblici avvisi.

4. L'Ente teatrale italiano provvede a:

a) valorizzare la conoscenza e la diffusione delle attività del teatro e della danza;

b) promuovere, d'intesa con la Fondazione Istituto nazionale del Dramma Antico (INDA), la diffusione e la conoscenza del repertorio teatrale dell'antichità classica e delle sue interpretazioni contemporanee in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso la costituzione di un circuito di teatri e anfiteatri greci e romani;

c) valorizzare l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo;

d) fornire consulenza tecnico-operativa all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e degli Istituti di cultura all'estero nella concertazione e nella definizione dei

fabbisogni e degli obiettivi, nell'individuazione delle aree geografiche e nella realizzazione dei progetti volti a favorire una presenza razionale e coordinata delle attività italiane dello spettacolo dal vivo all'estero;

e) curare l'ampliamento delle funzioni di promozione già esercitate nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero, anche mediante accordi di collaborazione con organismi di comprovata esperienza, operanti nel medesimo ambito;

f) favorire la realizzazione di nuove iniziative di aggregazione, distribuzione ed esercizio teatrale, specialmente in contesti territoriali meno serviti, anche attraverso accordi di programma con regioni, province, comuni e circuiti teatrali.

5. Oltre all'erogazione dei finanziamenti pubblici, le imprese dello spettacolo dal vivo accedono alla concessione delle agevolazioni del credito di imposta e del reinvestimento degli utili di cui al successivo articolo 15.

ART. 9.

(Individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo).

1. Per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), si terrà conto del carattere prevalente riscontrato nell'ultimo triennio, riferito alle seguenti fattispecie:

a) l'effettivo contributo dell'attività svolta al conseguimento della crescita della domanda di spettacolo e della qualità dell'offerta;

b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;

c) la continuità del progetto artistico ed imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;

d) la capacità di radicarsi sul territorio anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti ed alle aree del disagio sociale per la creazione di un nuovo pubblico;

e) l'economicità dei costi connessi allo svolgimento dell'attività, anche in termini di rispondenza del pubblico, di imprenditorialità, efficienza e sana amministrazione;

f) attività internazionale, quando l'impresa abbia costantemente partecipato, negli ultimi tre anni, allo svolgimento di scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;

g) attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale.

h) attività territoriale, laddove l'impresa operi in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

2. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, modifica o venir meno delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.

3. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del Fondo, per tutti i soggetti si terrà prevalentemente conto del criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

ART. 10.

(Accordi di programma).

1. In ossequio ai principi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale,

la gestione unitaria delle risorse del Fondo può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme ed i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici ed ulteriori interventi degli enti locali e di privati. La convenzione può anche prevedere la compartecipazione di più Regioni.

2. La convenzione è accompagnata dall'istruttoria preliminare e dal parere della Regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.

3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla Regione che provvede a illustrare, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, gli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 22, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio.

ART. 11.

(Incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è aumentato di un importo pari alla metà di quello stanziato annualmente con risorse provenienti da:

a) il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;

b) il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;

c) il 5 per cento dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico;

d) i fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo;

e) il 20 per cento dei fondi della Società Arcus S.p.a. ;

f) le risorse provenienti dall'articolo 11 *quater* della legge 3 agosto 2009, n.182.

ART. 12.

(Agevolazione su finanziamenti).

1. È istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo il Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo.

2. Il Fondo è di titolarità dello Stato ed è alimentato con il versamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di una quota pari all'1 per cento della quota del FUS spettante allo Stato.

3. I contributi possono essere concessi su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altre banche.

4. Il contributo è assegnato a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo da vivo, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 22 della presente legge, per:

a) finanziamenti diretti alla costruzione, recupero, restauro, conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;

b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo

5. Il Fondo può essere investito temporaneamente, con deliberazioni del competente organo dell'Istituto per il Credito Sportivo, in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati assicurando, peraltro, in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi.

6. I proventi netti dei suddetti investimenti sono portati ad incremento del Fondo di cui al precedente articolo.

7. Le Regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi a valere su finanziamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4. A tal fine le Regioni stabiliscono la quota di FUS eventualmente da destinare a tale scopo e le modalità ed i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

ART. 13.

(Istituzione del Fondo perequativo).

1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:

a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con la società ARCUS Spa.

2. Alla dotazione del Fondo perequativo, determinata in 15 milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della presente legge, si provvede mediante:

a) i residui del Fondo unico per lo spettacolo, ovvero delle somme annualmente impegnate e non erogate entro ventiquattro mesi per il sostegno delle attività;

b) il 40 per cento annuo dei proventi dell'addizionale all'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) il 30 per cento annuo delle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza e di regolazione per le violazioni nelle materie cui sono preposte;

d) il 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti).

1. È istituito il Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo sono ripartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 22, tra le regioni e ad esse attribuite relativamente ai progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascuno di essi nei rispettivi bilanci.

2. Alla dotazione del Fondo per la creatività, determinata in quindici milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della presente legge, si provvede anche mediante l'impiego di risorse derivanti dalla confisca di beni e utilità appartenenti alle organizzazioni criminali, sulla base di intese definite annualmente tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno.

3. Nell'ambito del Fondo per la creatività, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare,

alla promozione ed al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.

4. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, del coinvolgimento di partners non tradizionali, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

ART. 15.

(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).

1. In deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per tale settore.

2. L'intervento dello Stato è attuato attraverso:

a) l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;

b) i crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore nello svolgimento della propria attività che

risulti rivolta al il sostegno di nuovi autori, nuovi interpreti, nuovi musicisti, nuovi cantanti e nuovi ballerini;

c) la deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro;

d) la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali;

e) la defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani, con lo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato e di favorire la crescita delle produzioni emergenti;

3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito per contratto o foglio di ingaggio.

4. Alle imprese teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di

incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico.

5. Alle fondazioni e alle associazioni riconosciute finanziate dal Fondo si applica il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) previsto in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

6. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni concernenti le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.

7. Ai soggetti dello spettacolo dal vivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. A partire dall'anno 2011, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente che concorrono a formare il reddito complessivo per le spese per la frequenza di corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi con gestione diretta o in convenzione con ente pubblico.

ART. 16.

(Educazione culturale).

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quale momento fondamentale di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della

danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.

3. Al fine di favorire la formazione culturale, amatoriale e professionale delle nuove generazioni sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

ART. 17.

(Formazione professionale e alta formazione).

1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.

2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, con attività comprovata di almeno cinque anni, università ed enti preposti pubblici e privati operanti nel settore, curano la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, di profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore e degli addetti al settore della pubblica amministrazione.

3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale per favorire scambi di esperienze artistico-formative, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere di una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri nazionali per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e le scuole di ballo. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture e delle persone incaricate dell'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza nella scuola privata.

6. L'Accademia d'arte circense promuove specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene e promuove il Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) per istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche ai fini della costituzione di un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.

7. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate dalla com-

petente amministrazione per la definizione di un indirizzo di studi specifico. Con regolamento adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 18.

(Banca dati professionale degli artisti).

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 20, comma 7, è istituita una banca dati professionale in cui sono iscritti i quadri artistici, tecnici ed organizzativi, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica della direzione competente del medesimo Ministero.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 22, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

ART. 19.

(Procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale).

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, è procuratore la persona fisica alla quale è stata concessa licenza rilasciata dalle autorità competenti e che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:

a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;

b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista, che gli conferisce procura al fine di:

a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista professionista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;

b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista professionista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto;

c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica;

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le modalità ed i requisiti per l'iscrizione e le fattispecie di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registro nazionale.

4. Ai sensi del presente articolo, sono assimilati alla figura di procuratore degli artisti professionisti, gli operatori professionali, definiti organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa

promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore.

ART. 20.

(Interventi in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro).

1. La Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure concernenti la contrattualistica e la tutela sociale del lavoratore dello spettacolo di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che svolge la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo »

2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche dei tercorei e dei ballerini e di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. o).

4. Tra le politiche di cui al comma 3 rientrano:

a) la costituzione di un apposito fondo presso l'ENPALS;

b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 45 anni per le donne o a 50 anni per gli uomini, e di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nella specifica categoria dei ballerini o tersicorei;

c) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

5. In deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182, che non raggiungono le 120 giornate di prestazioni annue richieste per avere diritto alla pensione, ma che abbiano raggiunto un minimo di 60 contributi per ogni anno di riferimento, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. La disciplina prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420 che stabilisce la ricongiunzione della contribuzione tra ENPALS ed INPS viene applicata, con le modalità che verranno definite in apposite convenzioni bilaterali tra gli enti interessati, anche nel caso di contribuzione mista ENPALS - INPDAP e ENPALS - INPGI.

6. A far data dal 1° gennaio 2010, la misura della retribuzione massima pensionabile dei lavoratori dello spettacolo, come determinata dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31

dicembre 1971 n. 1420, come modificato dall'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182, è equiparata a quella prevista ai fini imponibili, determinata dall'articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420, come modificato dall'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182.

7. La « Listaspettacolo.it » istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, svolge funzioni di monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro.

8. Le imprese di spettacolo nello svolgimento della loro attività, hanno facoltà di assumere lavoratori minori espletando tutte le pratiche di avviamento presso l'ispettorato del lavoro ove esse hanno sede. L'ispettorato comunicherà agli ispettorati ove si svolgerà l'attività di aver rilasciato le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

9. La SIAE e gli istituti ad essa collegati, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo contemporaneo, garantiscono alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

ART. 21.

(ARCUS Spa).

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa sostiene lo spettacolo dal vivo esclusivamente compartecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, o partecipando a iniziative volte a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali

da parte dei disabili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

ART. 22.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

a) sei dal Coordinamento delle Regioni;

b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) con voto consultivo, quattro rappresentanti delle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, e tra esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del

Consiglio. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. In caso di impedimento il presidente è rappresentato nelle sue funzioni dal vice presidente eletto in seno al Consiglio stesso. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano di età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di comitati tecnici. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, con parere vincolante, si esprime:

a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo per la quota spettante allo Stato, con una specifica regolamentazione per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;

b) sulla individuazione della quota del Fondo Unico dello Spettacolo da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 3;

c) sulla ripartizione interna tra le regioni della quota parte del Fondo unico per lo spettacolo loro destinata;

d) sul riconoscimento e sussistenza della qualifica di cui all'articolo 9;

e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 10;

f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive;

g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;

h) sull'accesso al credito agevolato dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 15, comma 4;

i) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso riferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dal Coordinamento delle Regioni, dall'Ance e dall'Upi o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite ed operative da almeno un anno.

ART. 23.

(Comitati tecnici).

1. I comitati tecnici, di cui al comma 1 dell'articolo 22, sono composti da cinque membri scelti in base e alle materie di competenza.

2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, ed esprimono le proprie indicazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. I comitati tecnici si esprimono:

a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

c) sull'istruttoria relativa alla previsione di cui all'articolo 22, comma 6, lettere d, e), f), g);

d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario

interesse internazionale e nazionale con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;

e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

CAPO III

ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 24.

(Attività liriche e musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, e si riconosce la necessità della sua esecuzione dal vivo come elemento ineludibile per la sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, del valore culturale e storico dei suoi autori

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività liriche, lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme, *live*, discografica, video e on line, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica jazz, popolare contemporanea e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;

j) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero, adeguati alle esigenze strutturali ed artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

ART. 25.

(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e

insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione viene svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione ed ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità dovrà attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:

a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;

b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;

c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;

d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito territoriale e nazionale.

ART. 26.

(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

ART. 27.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;

e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrezzate;

h) agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, nonché per favorire la trasformazione dei circhi con animali in circhi senza animali.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istitu-

zione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.

4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

CAPO IV

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 28.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti per gli anni 2011, 2012, 2013 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'uopo utilizzando la rimodulazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	125
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Sui lavori della Commissione	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 2010	124
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario delegato, ing. Roberto Viviani, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della strada statale n. 106 Jonica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 febbraio 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole presentata, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI (PD) nel ricordare come la ratifica dei protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi è da lungo tempo all'esame del Parlamento, esprime perplessità sulla soppressione del protocollo relativo ai trasporti, ritenendo che in tal modo si rischi di depotenziare il ruolo dell'Italia nel settore.

Chiara BRAGA (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Realacci ritenendo incomprensibile, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione di settore, la decisione di espungere dal testo di ratifica il protocollo relativo ai trasporti. Chiede, pertanto, al relatore di tenere in considerazione tali rilievi critici.

Il sottosegretario Bartolomeo Giachino rileva che proprio nel corso delle audizioni svolte sono emerse forti problematiche relative all'attuazione del protocollo sui trasporti, risultando evidente come l'Italia risulterebbe fortemente sfavorita dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute che prevedono il necessario assenso di tutti i Paesi coinvolti per la realizzazione delle infrastrutture insistenti in quella area. Ritiene, infatti, che l'Italia si troverebbe, qualora tale protocollo venisse attuato, in una condizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi, soprattutto rispetto alla realizzazione di alcune infrastrutture strategiche quali quelle riguardanti il corridoio 5. Si rimette, comunque, alle valutazioni della Commissione in ordine alla proposta di parere da approvare.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole presentata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 febbraio 2010.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo Giachino concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955 Garagnani.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 febbraio 2010.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente e relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo Giachino concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Chiara BRAGA (PD), nel porre all'attenzione della Commissione il grave disastro ambientale che ha colpito la Lombardia in seguito allo sversamento di gasolio nel fiume Lambro, fa presente che il suo gruppo ha chiesto che il Governo venga a riferire in Assemblea sul fatto con un'interrogazione urgente e che è stata presentata un'interrogazione in Commissione di cui sollecita il tempestivo inserimento nel calendario dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel comunicare che dalle ultime notizie pervenute sembra che l'ondata di petrolio abbia già interessato il fiume Po e che, quindi, le dimensioni dell'incidente stanno assumendo una dimensione ancora più importante e drammatica, assicura che la Commissione procederà tempestivamente ad inserire nel calendario dei lavori l'atto di sindacato ispettivo preannunciato.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 febbraio 2010.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo marzo-aprile 2010.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Commissario straordinario delegato, ing. Roberto Viviani, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della strada statale n. 106 Jonica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto VIVIANI, *Commissario straordinario delegato per la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione della strada statale n. 106 Jonica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Tino IANNUZZI (PD) e Salvatore MARGIOTTA (PD).

Roberto VIVIANI, *Commissario straordinario delegato sullo stato di avanzamento dei lavori per la strada statale 106 Jonica*, fornisce ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2451, approvato dal Senato, e abbinate, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 »;

valutata positivamente la modifica introdotta dalla Commissione in sede refe-

rente, a seguito della quale risulta espunto dal testo originario il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione Alpi, stante la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che tale Protocollo riveste;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	135
Sui lavori della Commissione	130

INTERROGAZIONI:

5-01575 Ginefra: Irregolarità nel servizio di trasporto passeggeri effettuati dalla società Marino nei territori lucano e pugliese	131
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	136
5-02222 Ginefra: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Lecce e Torino, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	131
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	137
5-01493 Lenzi: Licenziamento di lavoratori da parte di aziende appaltatrici di servizi postali ..	132
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	138

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione dell'Assemblea federale svizzera	132
AVVERTENZA	132

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 23 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono state presentate le proposte emendative Lovelli 38.1 e Garofalo 48.01 (*vedi allegato 1*)

Vincenzo GAROFALO (PdL) dichiara di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 48.01.

Il vice ministro Paolo ROMANI esprime parere contrario sull'emendamento Lovelli 38.1. Osserva infatti che, per quanto la

direttiva comunitaria in materia di mercato dei servizi postali preveda un'autorità di regolazione del settore, è affidato a ciascuno Stato membro il compito di individuare tale autorità. A tal fine potranno essere prese in considerazione soluzioni diversificate, che non necessariamente impongono l'istituzione di un'apposita autorità o l'attribuzione delle funzioni in questione ad una autorità indipendente esistente, ma possono far riferimento anche ad altre strutture o organismi. In ogni caso occorre garantire che il funzionamento dell'autorità o organismo di regolamentazione non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica. Rileva in proposito che, come emerge dallo stesso emendamento in esame, l'attribuzione delle funzioni di regolamentazione in materia di mercato dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni richiederebbe un aumento della dotazione organica dell'Autorità stessa. Ricorda altresì che un primo testo dell'emendamento del Governo con cui è stato introdotto l'articolo 38 recava tra i principi e i criteri direttivi la previsione di un organismo nazionale di regolamentazione indipendente dall'operatore, ma che tale disposizione è venuta meno a seguito del parere contrario della Commissione Bilancio del Senato. In ogni caso ritiene che la questione possa essere adeguatamente affrontata nell'ambito del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria.

Mario LOVELLI (PD) dichiara la propria perplessità rispetto alle considerazioni svolte dal vice ministro. In particolare osserva che, dal momento che in sede di decreto legislativo dovrà essere affrontata la questione dell'autorità di regolamentazione, occorre a suo avviso formulare nel disegno di legge in esame principi e criteri direttivi ben definiti, al fine di non lasciare, come accade troppo spesso, una eccessiva discrezionalità nella predisposizione del decreto legislativo. Rileva altresì, che nella formulazione dell'emendamento di cui è primo firmatario si è tenuto conto dei profili finanziari e sono stati individuati a tal fine meccanismi che

escludano oneri aggiuntivi, sia attraverso la soppressione delle strutture e la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in relazione alle funzioni che sarebbero trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia attraverso l'attivazione da parte dell'Autorità stessa di sistemi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale.

Il vice ministro Paolo ROMANI osserva che la questione potrebbe essere opportunamente affrontata nella relazione che la Commissione si accinge a votare e che sarà trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Mario LOVELLI (PD) ritira il proprio emendamento 38.1, riservandosi di presentarlo presso la XIV Commissione.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di relazione:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2449-B, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 »; approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

considerato, per quanto concerne il settore dei trasporti, che:

l'articolo 39, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che recepisce la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

in relazione alla disciplina dettata dal citato decreto legislativo occorre rilevare che le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 del Codice della strada, in

caso di mancanza della carta di qualificazione del conducente si applicano esclusivamente ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone e di cose, ovvero a conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia;

considerato, per quanto concerne il settore delle poste e telecomunicazioni, che:

l'articolo 38, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, stabilisce i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'adozione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

ritenuto che, in attuazione della citata direttiva comunitaria, debbano essere assunte le opportune iniziative volte a pervenire all'individuazione di un organismo di regolamentazione dei servizi postali che risulti indipendente rispetto agli operatori del settore;

osservato peraltro che l'individuazione di tale organismo debba avvenire con modalità tali da garantire che il funzionamento dello stesso non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38, di sollecitare da parte del Governo l'adozione di iniziative idonee a pervenire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'individuazione di un organismo nazionale di

regolamentazione del mercato dei servizi postali indipendente dagli operatori del settore ».

Mario LOVELLI (PD) ribadisce che, in relazione alle materie di competenza della Commissione, l'articolo 38, che introduce i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2008/6/CE, che prevede la piena liberalizzazione del mercato dei servizi postali, assume una particolare rilevanza. Invita pertanto il relatore a modificare la propria proposta di relazione nel senso di formulare come condizione quella che è stata inserita come osservazione e di esplicitare nella condizione medesima che l'organismo di regolamentazione deve essere indipendente non soltanto dagli operatori del settore, ma anche dal Ministero dello sviluppo economico.

Carlo MONAI (IdV) si associa alla richiesta del collega Lovelli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) nell'esprimere il voto favorevole del proprio gruppo per la proposta di relazione, ringrazia il collega Toto per aver segnalato in premessa i problemi che derivano dall'attuale disciplina in materia di carta di qualificazione del conducente. Accade infatti che le sanzioni assai pesanti previste dal codice della strada in caso di mancanza della carta di qualificazione del conducente, sia nella forma di sanzioni pecuniarie, sia attraverso il fermo amministrativo del veicolo, si applichino esclusivamente ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone e di cose, ovvero a conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia. Ritiene che tale discriminazione a rovescio debba essere superata. In proposito ricorda come nel testo unificato in materia di sicurezza nella circolazione stradale, approvato dalla Commissione in sede legislativa e attualmente all'esame della 8a Commissione del Senato, siano

state introdotte apposite disposizioni per garantire la parità di trattamento tra autotrasportatori italiani e autotrasportatori di altri Paesi. Ritiene pertanto opportuno che nell'ambito del disegno di legge comunitaria si intervenga per superare il problema segnalato.

Il viceministro Paolo ROMANI, con riferimento alle modifiche della proposta di relazione richieste dal deputato Lovelli, sottolinea la specificità del servizio universale per quanto riguarda il mercato postale. Osserva che tale servizio comporta un pesante aggravio economico per Poste italiane, che viene bilanciato mediante i risultati delle attività del gruppo nel settore finanziario. Rispetto a questa situazione di fatto, la logica seguita dalla normativa dell'Unione europea e dalle autorità indipendenti mira soltanto alla liberalizzazione del mercato, senza preoccuparsi né delle prospettive di politica industriale dell'operatore ex monopolista, né delle condizioni necessarie per garantire l'espletamento del servizio universale. Osserva in proposito come, per un verso, alcuni Paesi membri dell'Unione europea, e segnatamente la Francia, nella sostanza impediscono l'apertura alla concorrenza dei propri mercati; per l'altro, anche in settori diversi, come quello delle telecomunicazioni, l'indebolimento dell'operatore ex monopolista abbia portato a conseguenze sull'assetto del mercato che, dal punto di vista dell'interesse del Paese nel suo complesso, non possono essere certo valutate in modo favorevole. In conclusione ritiene che, anche per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità di regolamentazione del settore, si debba tener conto delle difficoltà di espletamento del servizio universale, a tutti ben note, come dimostra il gran numero di interrogazioni parlamentari che sono presentate sull'argomento, e degli oneri ad esso connessi.

Mario LOVELLI (PD) rileva che oggetto del proprio emendamento non è il futuro del gruppo Poste italiane, né le modalità per assicurare il servizio universale, ma

l'individuazione di un'autorità di regolamentazione che sia effettivamente indipendente rispetto a Poste. Ciò non può in alcun modo costituire pregiudizio per l'espletamento del servizio universale. In proposito osserva che il contratto di programma di Poste italiane è scaduto dal 2008 e che nessuno si preoccupa di verificare la rispondenza dei servizi effettivamente erogati con gli obblighi previsti dal contratto stesso.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, per quanto concerne l'intervento del deputato Montagnoli, auspica che presso la XIV Commissione o nell'ambito di un diverso provvedimento possano essere risolte le problematiche da lui evidenziate. Per quanto riguarda le richieste di modifica della proposta di relazione avanzate dal collega Lovelli, si dichiara disponibile a prevedere una condizione, anziché una osservazione, mentre nel merito ritiene che la questione, tenuto conto delle considerazioni illustrate dal vice ministro, possa essere affrontata in sede di decreto legislativo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, prospetta l'opportunità, oltre che di formulare una condizione in luogo di una osservazione, di prevedere semplicemente che siano adottate iniziative idonee a prevenire all'individuazione di un organismo nazionale di regolamentazione del mercato dei servizi postali indipendente, senza fare riferimento agli operatori del settore.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, accoglie la proposta del Presidente e riformula in tal senso la propria proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione, del testo riformulato.

Il vice ministro Paolo ROMANI esprime il proprio assenso sulla nuova formulazione della proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) e nomina il deputato Daniele Toto quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuno intervenire con riferimento ai lavori della Commissione per segnalare che le vicende, che coinvolgono due delle principali società di telecomunicazioni del Paese e che ieri e oggi sono sui primi titoli di giornali e telegiornali, potranno avere effetti di enorme portata sull'assetto del settore, che al momento è impossibile prevedere.

Osserva che è a tutti evidente che i fatti su cui indaga la magistratura hanno rilevanza penale e riguardano ipotesi di reato riconducibili a meccanismi di frode fiscale. Nel merito specifico di tali fatti, pertanto, prevalgono senza dubbio i profili penali e tributari.

Ritiene tuttavia che la Commissione, che ha già svolto un'importante indagine conoscitiva sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione elettronica, evidenziando, nel documento conclusivo, l'importanza strategica che la banda larga riveste per le famiglie, per le imprese e per la pubblica amministrazione, non può fare a meno di esaminare quali conseguenze le vicende a cui ho accennato potranno determinare sul futuro delle telecomunicazioni in Italia.

Ritiene altresì opportuno che la Commissione possa conoscere in modo approfondito i meccanismi che, in relazione alla prestazione di servizi da parte delle società di telecomunicazione, sono stati messi in opera per realizzare le frodi ipotizzate, al fine di definire e introdurre i correttivi legislativi alla disciplina del settore delle comunicazioni eventualmente necessari per evitare che simili operazioni possano di nuovo essere effettuate.

Propone pertanto che la Commissione, acquisita l'intesa del Presidente della Camera, in conformità a quanto previsto dal

Regolamento, svolga in tempi rapidi una indagine conoscitiva in cui siano ascoltate le principali società del settore e i soggetti istituzionali competenti.

Michele Pompeo META (PD) apprezza l'opportunità e la tempestività dell'iniziativa annunciata dal Presidente, che, a nome del proprio gruppo dichiara di condividere. Osserva che naturalmente occorre evitare qualunque sovrapposizione con le indagini condotte dalla magistratura. Ritiene altresì doveroso segnalare che il proprio gruppo sta valutando l'opportunità di promuovere la costituzione di una commissione d'inchiesta che, con i poteri specifici di tale organo, possa indagare sulle vicende oggetto dell'intervento del Presidente.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di condividere l'iniziativa del Presidente, pur ritenendo opportuno che sulle vicende in oggetto si costituisca e possa operare una commissione d'inchiesta. Per quanto riguarda in modo specifico l'indagine conoscitiva della Commissione, prospettata dal Presidente, ritiene che tale indagine debba considerare l'evoluzione degli assetti del mercato italiano delle telecomunicazioni nel suo complesso. Ricorda in proposito che di recente proprio dal Governo era stata prospettata l'ipotesi di cessione ad una società straniera del controllo sul principale operatore di telecomunicazioni del Paese. Ritiene pertanto che la Commissione debba considerare anche questi profili e valutare l'evoluzione degli assetti proprietari del settore, per la rilevanza strategica che essi assumono sia sotto il profilo economico sia sotto quello politico.

Deborah BERGAMINI (Pdl) esprime, a nome del proprio gruppo, la condivisione dell'iniziativa del Presidente. Ritiene che essa rappresenti uno strumento efficace per dimostrare l'effettivo interesse del Parlamento rispetto a vicende che potranno avere conseguenze rilevantissime non soltanto per il settore delle telecomunicazioni, ma per l'economia italiana nel suo complesso.

Carlo MONAI (IdV) si associa all'aprezzamento per l'iniziativa del Presidente, pur sottolineando che si tratta di vicende che si configurano come una vera e propria truffa di dimensioni enormi ai danni dello Stato e che pertanto in primo luogo rilevano sotto il profilo penale.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01575 Ginefra: Irregolarità nel servizio di trasporto passeggeri effettuati dalla società Marino nei territori lucano e pugliese.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Dario GINEFRA (PD), replicando, dichiara di accogliere con favore l'impegno assunto dal rappresentante del Governo sia allo svolgimento di un'attività ispettiva ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia a segnalare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le questioni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. Segnala di avere anche personalmente ricevuto numerose sollecitazioni da parte degli stessi dipendenti dell'azienda e osserva che la situazione richiede di essere seguita con una particolare attenzione e che, nel caso in cui si riscontrassero fondate le denunce avanzate dalle organizzazioni sindacali e richiamate nel proprio atto di sindacato ispettivo, occorrerebbe senza dubbio intervenire. Al riguardo dichiara pertanto di confidare negli impegni assunti dal Governo.

5-02222 Ginefra: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Lecce e Torino, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Dario GINEFRA (PD), replicando, rileva che il richiamo all'alta velocità contenuto nella risposta del rappresentante del Governo rende necessario evidenziare l'esigenza improrogabile di realizzare il potenziamento della linea ferroviaria Bari-Napoli, che costituisce la possibilità di accesso per la Puglia all'alta velocità. Osserva che il finanziamento di tale opera è da mesi all'attenzione del CIPE, senza peraltro che finora siano state assunte decisioni definitive. Invita pertanto il Governo a procedere in modo tempestivo nel senso di assicurare quanto prima le condizioni necessarie per la realizzazione del potenziamento della linea Bari-Napoli. Per quanto riguarda in modo specifico il tema della propria interrogazione, segnala che nella regione Puglia, mentre sono notevolmente migliorati i trasporti ferroviari regionali, si è registrato un deciso peggioramento dei collegamenti a lunga percorrenza, con evidenti disagi per gli utenti. Osserva che, a seguito delle numerose sollecitazioni e delle forti pressioni provenienti dal territorio, è stato assunto l'impegno a ripristinare il collegamento Eurostar Lecce-Torino a partire dal primo marzo, come conferma la risposta del rappresentante del Governo. Nell'auspicare che dalla data del primo marzo sia effettivamente attivato il nuovo collegamento diretto Lecce-Torino, invita in ogni caso il Governo a prestare una particolare attenzione alla situazione dei servizi a lunga percorrenza che interessano la Puglia. Richiama in proposito la soppressione della fermata di Barletta nei collegamenti Eurostar tra Bari e Roma, che costituisce oggetto di una recente interrogazione presentata dal collega Montagnoli, che dichiara di aver sottoscritto.

5-01493 Lenzi: Licenziamento di lavoratori da parte di aziende appaltatrici di servizi postali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Aggiunge che si tratta di una interrogazione presentata diversi mesi fa, su una materia su cui si sono attivati gli enti locali interessati. In ogni caso assicura che il Governo continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione delle vicende in questione.

Donata LENZI (PD), replicando, dichiara di prendere atto degli interventi posti in opera successivamente alla presentazione della propria interrogazione e di apprezzare l'impegno manifestato dal rappresentante del Governo. Osserva peraltro che si tratta di una situazione non ancora pervenuta ad un assetto stabile, per cui sarà effettivamente necessario che il Governo vigili sugli sviluppi che potranno registrarsi. A tal fine di riserva di presentare, ove necessario, ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Mercoledì 24 febbraio 2010.

**Incontro con una delegazione dell'Assemblea
federale svizzera.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.30 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01608 Nastri: Istituzione di osservatori sullo stoccaggio delle merci pericolose.

5-02082 Andrea Orlando: Innalzamento degli standard di sicurezza nel trasporto ferroviario di merci pericolose.

5-02470 Lovelli: Condizioni di sicurezza dello scalo ferroviario di Novi Ligure – San Bovo (AL) in relazione al trasporto di merci pericolose.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 38.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attuazione della normativa comunitaria, le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero dello sviluppo economico, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento alla individuazione del servizio universale, all'emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.

1-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. In fase di prima applicazione del presente articolo, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per la riduzione delle dotazioni organiche del

medesimo Ministero di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organismi interessati al trasferimento di funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale, ai sensi della normativa vigente.

IX/2449-B/38.1 Lovelli, Meta, Velo.

(Ritirato)

ART. 48.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

ART. 48-bis.

(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/

2004/CE, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, recante modalità di applicazione della predetta Comunicazione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati, alle condizioni e nei limiti di cui alla decisione della Commissione europea, del 28 maggio 2009, concernente aiuti temporanei sotto forma di garanzia (C(2009) 4289), e nel rispetto degli obblighi derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino ac-

cordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obiettivi concordati con le predette amministrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni assunti dalle imprese di cui al comma 2.

5. La garanzia dello Stato di cui al comma 4 è inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della predetta legge n. 196 del 2009.

IX/2449-B/48.01 Garofalo.

(Ritirato)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2449-B, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 »; approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

considerato, per quanto concerne il settore dei trasporti, che:

l'articolo 39, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che recepisce la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

in relazione alla disciplina dettata dal citato decreto legislativo occorre rilevare che le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 del Codice della strada, in caso di mancanza della carta di qualificazione del conducente si applicano esclusivamente ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone e di cose, ovvero a conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia;

considerato, per quanto concerne il settore delle poste e telecomunicazioni, che:

l'articolo 38, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, stabilisce i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'adozione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

ritenuto che, in attuazione della citata direttiva comunitaria, debbano essere assunte le opportune iniziative volte a pervenire all'individuazione di un organismo di regolamentazione dei servizi postali che risulti indipendente rispetto agli operatori del settore;

osservato peraltro che l'individuazione di tale organismo debba avvenire con modalità tali da garantire che il funzionamento dello stesso non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38, siano adottate da parte del Governo iniziative idonee a pervenire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'individuazione di un organismo nazionale di regolamentazione del mercato dei servizi postali indipendente.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01575 Ginefra: Irregolarità nel servizio di trasporto passeggeri effettuati dalla società Marino nei territori lucano e pugliese.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Occorre preliminarmente fare presente che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, la materia attinente i servizi di linea di competenza statale non è più regolata da principi monopolistici bensì da criteri di libera concorrenza per cui qualunque impresa, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla predetta norma, può ottenere l'autorizzazione ad esercitare un collegamento di linea che tocchi località già servite da altre aziende di trasporto. Nulla impedisce, quindi, che altre società operino sulle stesse tratte oggi servite dalla società MARINO.

Per quanto concerne quindi le presunte irregolarità che verrebbero commesse

dalla società MARINO nell'esercizio dei servizi di linea alla stessa in concessione, si fa presente che quanto denunciato dall'onorevole interrogante sarà senz'altro oggetto di attività ispettiva da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, qualora fossero accertate irregolarità, l'impresa sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo.

Per quanto attiene le segnalate osservazioni sul Regolamento comunitario n. 561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, si segnala che tale questione verrà segnalata al competente Ministero del lavoro e politiche sociali affinché vengano predisposte le opportune verifiche del caso.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02222 Ginefra: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Lecce e Torino, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare sopra citato, riguardante la coppia di treni Eurostar City Lecce-Torino e viceversa, si fa presente che, a partire dal nuovo orario in vigore dal 13 dicembre scorso, con il completamento dell'Alta Velocità, è stato ridisegnato il sistema dei collegamenti ferroviari di media/lunga percorrenza su diverse direttrici, tenendo conto delle nuove opportunità offerte dal sistema AV.

Come per altre direttrici, anche i collegamenti tra Torino e la Puglia sono stati riorganizzati prevedendo l'interscambio con l'Alta Velocità che consente una considerevole riduzione dei tempi di percorrenza rispetto ai collegamenti diretti precedentemente previsti. Per tale motivo non è stata confermata nella nuova programmazione la coppia di treni Eurostar City

9766/9763 Lecce-Torino e viceversa peraltro effettuata in regime di mercato, senza alcuna contribuzione pubblica.

I sistemi con interscambio, se da un lato comportano l'esigenza di cambiare treno, dall'altro consentono di estendere i benefici di velocizzazione dell'AV anche a località che non sono direttamente interessate dai nuovi tracciati ad alta velocità.

Va, comunque, evidenziato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha incluso, nell'ambito dei treni ammessi al contributo statale e regolati dal nuovo Contratto di Servizio tra lo stesso Ministero e Trenitalia (Servizio Universale), un nuovo collegamento diretto Lecce-Torino e viceversa, che verrà attivato dal 1° marzo prossimo.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01493 Lenzi: Licenziamento di lavoratori da parte di aziende appaltatrici di servizi postali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Lenzi, inerente la risoluzione dei contratti di appalto stipulati, sul territorio bolognese, da Poste Italiane spa con le società ACT e TNT Post e le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale, passo ad illustrare le notizie acquisite per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle fornite dalla Regione Emilia Romagna e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Preliminarmente pare opportuno precisare che la società Poste Italiane ha comunicato che il Memorandum dell'11 dicembre 2007, di cui si fa cenno nell'atto parlamentare, non prevedeva alcun impegno, da parte della società medesima, al conferimento di un eventuale incarico al secondo classificato in graduatoria e che, in ogni caso, per il lotto di Bologna, non era pervenuta alcuna ulteriore offerta, oltre a quella di ACT, mentre per il lotto assegnato alla società TNT, seconda classificata era risultata la stessa società ACT.

La società ha altresì precisato che l'individuazione dei contraenti sulla base del criterio del prezzo più basso (preferito, come nel caso in esame, in presenza di un oggetto contrattuale privo di particolare valore tecnologico) è avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente normativa.

Tanto premesso, faccio presente che, nel settembre dello scorso anno, la LIGRA srl è subentrata parzialmente ad ACT nell'appalto con Poste italiane fino al 30 giugno 2011 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi).

A decorrere dal mese di novembre dello scorso anno, inoltre, la medesima società LIGRA è subentrata nell'appalto relativo alle attività in precedenza svolte su Bologna dall'altra società TNT Post.

Tengo inoltre a precisare che, il 5 novembre dello scorso anno, presso l'Assessorato alle Attività produttive della provincia di Bologna, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Comune e della Provincia di Bologna, le OO.SS. e le rappresentanze aziendali della predetta società Ligra, nel corso del quale, nell'ottica di salvaguardare l'occupazione (n. 38 lavoratori), si è assunto l'impegno a richiedere alla società Poste italiane la cessione integrale in favore della Ligra srl delle attività in precedenza svolte da ACT e TNT Post. La società Ligra, dal canto suo, si è impegnata ad assumere tredici dei lavoratori in precedenza occupati negli appalti ACT, TNT Post, GMC e JOB IN TIME, assicurando piena disponibilità ad ulteriori assunzioni nel futuro.

Nella stessa giornata si è tenuto, presso la medesima sede, un secondo incontro tra i rappresentanti delle Istituzioni locali, le OO.SS. e i rappresentanti dell'azienda TNT post, nel corso del quale questi ultimi si sono dimostrati disponibili, nell'ambito del *turn over* ovvero in caso di nuove necessità, ad assumere in via prioritaria gli otto lavoratori già occupati negli appalti TNT Post, GMC e Job in time.

In ogni caso, in relazione ad eventuali più recenti sviluppi della situazione, manifesto sin da ora la disponibilità a valutare le eventuali richieste delle parti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	142
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati dalla X Commissione</i>)	143

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner – Rel. Fava.	
Audizione informale di rappresentanti di Federmetano, Assogasmetano, FIAT Group Automobiles e NGV System Italia-Associazione dell'industria italiana per il metano per autotrazione	141

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.

C. 3082 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Andrea GIBELLI, *presidente*, Ricorda che nella seduta di ieri la collega Pelino ha svolto la relazione sul disegno di legge di ratifica in esame, proponendo contestualmente l'espressione di un parere favorevole alla III Commissione.

Chiedo quindi se vi siano interventi o dichiarazioni di voto prima di procedere alla votazione della proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che, in relazione alla legge comunitaria per il 2009, sono stati presentati due emendamenti da parte dei deputati Quartiani e Froner, che sono stati successivamente sottoscritti da numerosi colleghi. Tali emendamenti, in base alla peculiarità della procedura prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, ove approvati, andranno allegati alla relazione della Commissione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità comunitaria e di coordinamento generale. Dal punto di vista procedurale, la Commissione procederà in primo luogo alla votazione degli emendamenti, e successivamente, alla illustrazione e votazione della proposta di relazione.

Da quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sui due emendamenti in votazione, che sono in distribuzione, e per l'illustrazione della relazione.

Alberto TORAZZI, *relatore* nell'esprimere parere favorevole su entrambi gli emendamenti presentati propone in particolare una riformulazione dell'emendamento 17.1 Quartiani e altri che ne chiarisce l'ambito di applicazione: dopo le parole «categorie catastali C, D e E,» inserire le seguenti: «di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,». Illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), in qualità di firmatario dell'emendamento 17.1 accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Massimo ZUNINO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento 17.2 Quartiani.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 17.1 e 17.2 Quartiani ed altri (*vedi allegato 2*).

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole, in ragione del fatto che il Senato – come ormai avviene con una certa continuità – ha ampiamente modificato il provvedimento in esame, introducendo numerosissimi articoli; a prescindere dalle competenze della X Commissione, rileva che sono state introdotte norme su cui sarebbe stato opportuno un adeguato approfondimento anche da parte della Camera che, al contrario, vede pregiudicata la possibilità di procedere ad un'attenta valutazione delle suddette modifiche.

Enzo RAISI (PdL), nell'esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, dichiara di condividere le perplessità espresse dal collega Lulli sugli ampi poteri emendativi esercitati dal Senato. Si tratta certamente di una questione di metodo e di correttezza nei rapporti fra i due rami del Parlamento che merita un'attenta riflessione.

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere le perplessità sollevate dai colleghi Lulli e Raisi sul complesso del provvedimento in esame che risulta notevolmente stravolto, ritiene che le disposizioni introdotte dal Senato e che rientrano nelle competenze della X Commissione siano comunque da giudicare favorevolmente.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto di astensione del gruppo del PD.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), dichiara il voto di astensione del gruppo dell'UDC.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2010.

Andrea LULLI (PD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta sui documenti all'esame della Commissione che ha correttamente interpretato le finalità insite nelle proposte di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della contraffazione, au-

spica che il relatore provveda al più presto alla stesura di un testo che superi le marginali differenze previste nei testi presentati. La Commissione potrebbe quindi assumere tale testo quale testo base e procedere rapidamente alla sua approvazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner –
Rel. Fava.

Audizione informale di rappresentanti di Federmetano, Assogasmetano, FIAT Group Automobiles e NGV System Italia-Associazione dell'industria italiana per il metano per autotrazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009. (C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 2009) in relazione alle parti modificate;

apprezzata in particolare l'introduzione da parte del Senato dell'articolo 17, che enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, in ag-

giunta a quelli indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame in quanto compatibili, nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale);

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato.****EMENDAMENTI APPROVATI DALLA X COMMISSIONE**

ART. 17.

All'articolo 17, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie catastali C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

17. 1. *(Nuova formulazione)* Quartiani, Froner, Benamati, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Castagnetti, Abrignani, Angelucci, Berruti, De Corato, Della Vedova, Faenzi, Galati, Gava, Golfo,

Lazzari, Mazzocchi, Milanato, Minasso, Mistrello Destro, Pelino, Polidori, Raisi, Versace, Vignali, Cimadoro.

All'articolo 17, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. 2. Quartiani, Miglioli, Froner, Benamati, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Castagnetti, Zunino, Abrignani, Angelucci, Berruti, De Corato, Della Vedova, Faenzi, Galati, Gava, Golfo, Lazzari, Mazzocchi, Milanato, Minasso, Mistrello Destro, Pelino, Polidori, Raisi, Versace, Vignali, Cimadoro.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino 144

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacommo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio 144

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone 144

ALLEGATO (Nuovo testo della proposta di legge C. 2424 adottato come testo base) 146

SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) 145

Sui lavori della Commissione 145

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacommo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2010.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.25.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte anzitutto che – in esito ai lavori, appena conclusi, del Comitato ristretto – è stato elaborato un nuovo testo del progetto di legge n. 2424, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

In proposito, comunica altresì che, dopo la nomina del citato Comitato ristretto, è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 3089, di iniziativa del deputato Jannone: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge all'esame della Commissione, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avverte, peraltro, che il relatore ha fatto presente che il citato progetto di legge, secondo quanto convenuto nell'ambito del predetto Comitato ristretto, può considerarsi sostanzialmente assorbito nell'ambito del nuovo testo della proposta di legge n. 2424, alla quale risulta abbinato.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone pertanto di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il nuovo testo della proposta di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, a cui risulta abbinata la proposta di legge n. 3089.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il nuovo testo della proposta di legge n. 2424, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, secondo quanto già preannunciato nell'ambito della riunione del Comitato ristretto, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo del provvedimento in esame, adottato come testo base, sia fissato alle ore 10 di mercoledì 3 marzo 2010.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in relazione al previsto andamento dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana – le sedute della Commissione, già previste per domani, avranno luogo a partire dalle ore 9.15 anziché dalle ore 8.45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone).

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2424 ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Ambito di applicazione e agevolazioni previdenziali).

1. I lavoratori dipendenti di cui al comma 2 sono ammessi per il biennio 2010-2011, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, ad avviare attività di impresa, percependo per la durata stabilita dalla legislazione vigente, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti elencati al citato comma 2, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori dipendenti i quali, alla data del 1° gennaio 2010 ovvero a decorrere dalla medesima data, fruiscono:

a) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

b) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ri-

dotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

c) di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164;

d) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

e) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

f) di trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

g) di contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.

3. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico della Gestione prestazioni

temporanee (GPT) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti figurativamente ai fini contributivi nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale in vigore nelle rispettive Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali istituite presso il medesimo Istituto. Qualora il lavoratore, al momento della domanda, stia già fruendo di una delle misure di cui al comma 2, l'indennità mensile di cui al comma 1 compete esclusivamente per il periodo residuo sino al termine stabilito dalla legislazione vigente come periodo massimo di fruizione della relativa misura.

4. La contribuzione figurativa di cui al comma 3 è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, con facoltà, da parte degli interessati, di integrare l'accredito figurativo versando alla Gestione di appartenenza la contribuzione obbligatoria corrispondente al restante 50 per cento. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata, a domanda, entro il 30 giugno 2011, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 3.

5. Resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva; la misura minima di tale intervento integrativo è ridotta al 10 per cento.

7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i

medesimi lavoratori non sono dovuti, per l'intero periodo nel quale essi hanno diritto a fruire dei medesimi trattamenti di cui al citato comma 2, i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.

8. I periodi di lavoro dipendente di cui al comma 7 sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

9. Al termine del periodo di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, quelli di cui al comma 7 del presente articolo e quelli di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge, qualora decidano di non proseguire nell'attività di impresa o nell'attività lavorativa ai sensi del presente articolo, possono iscriversi nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Finanziamenti).

1. Per ogni lavoratore che avvia attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, qualora venga richiesto, l'INPS eroga mensilmente, per il periodo di durata massima stabilito dall'articolo 1, un importo pari al 25 per cento del trattamento di cui al medesimo comma alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'anticipazione, fatte salve le commissioni di gestione, in favore del soggetto che ha avviato l'attività di impresa, previa presentazione di copia della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, e della relativa documentazione.

2. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, per il biennio 2010-2011 possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese.

3. I contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 del presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.

4. In caso di applicazione del comma 9 dell'articolo 1, a garanzia del residuo debito per i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti.

ART. 3.

(Regime fiscale).

1. I titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora ne ricorrano i presupposti oggettivi, possono optare per il regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema

informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 3. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

5. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo biennio di attività, le spese sostenute per la loro partecipazione, ovvero per la partecipazione dell'eventuale personale dipendente, a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse l'individuazione di meccanismi di decadenza dai benefici del regime agevolato in caso di venir meno dei requisiti previsti, nonché la definizione di misure idonee a verificare eventuali abusi.

7. Le misure di cui al presente articolo sono preventivamente notificate alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità Economica Europea; in assenza della relativa autorizza-

zione da parte della Commissione europea, le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

1. Per il biennio 2010-2011 i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. Per il biennio 2010-2011 la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente).

1. In accordo con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 91/156/CEE, le imprese di cui all'articolo 1, per il biennio 2010-2011, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni. Alle imprese di cui al pe-

riodo precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese di cui al comma 1, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al Comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

ART. 6.

(Forme imprenditoriali ammesse).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile.

3. I soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono esonerati dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previden-

ziali di appartenenza e usufruiscono dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1.

4. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

ART. 7.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

3. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.

ART. 8.

(Coordinamento normativo e finanziario).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 7, nonché dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati dalla legislazione vigente al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, nonché parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge in alternativa alle disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 151

SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

ALLEGATO (*Emendamenti riformulati e approvati*) 160

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciana PEDOTO (PD), *relatore*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge C. 1079, C. 2418 e C. 2610, come risultante dagli emendamenti approvati, adottato dalla XI Commissione come testo base e recante « Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale ».

Il provvedimento, che si compone di 2 articoli, reca una delega al Governo ad adottare, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, norme finalizzate a disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione allo scopo di elevare il livello formativo e professionale del capitale umano.

Tra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà uniformarsi nell'esercizio della delega (articolo 1) vanno ricordati, tra gli altri: il coordinamento delle banche dati esistenti al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la definizione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, degli standard di prestazione da garantire nell'erogazione dei servizi mediante i quali i cittadini esercitano il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale; il riordino, l'estensione e l'armonizzazione dei permessi riconosciuti ai lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio; la previsione che l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito sia condizionata alla partecipazione a programmi formativi coerenti con le esigenze dei processi produttivi; la promozione del reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite dal mercato del lavoro; il coordinamento dei piani formativi aziendali con le indicazioni della programmazione provinciale e regionale.

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, e successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto attiene, più specificamente, agli aspetti di competenza della XII Commissione, va rilevato che il comma 1 dell'articolo 1, nel definire l'oggetto della delega, stabilisce che essa riguarda l'emanazione di norme per disciplinare il diritto dei lavoratori anche inoccupati e dei disabili all'apprendimento e alla formazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli e per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.25.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge n. 2713, approvata, in un testo unificato dalla 11^a Commissione permanente del Senato, e adottata come testo base nella seduta del 17 febbraio scorso, è scaduto il 23 febbraio, alle ore 12, e che non sono pervenuti emendamenti. Pertanto il testo della proposta di legge n. 2713 verrà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda quindi di aver comunicato nella seduta di ieri che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.10 del relatore risultano preclusi una serie di emendamenti, tra cui l'emendamento Livia Turco 3.38, limitatamente alla prima parte, che si intende pertanto conseguentemente riformulato (*vedi allegato*). Chiede al relatore di esprimersi sull'emendamento 3.38 (nuova formulazione).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Livia Turco 3.38 (nuova formulazione).

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CALGARO (Misto-ApI) esprimendo un orientamento favorevole nei confronti dell'emendamento 3.38 (*nuova formulazione*), desidera svolgere alcune considerazioni che motivano tale orientamento, anche alla luce dell'emendamento 3.10 del relatore approvato nella seduta di ieri. In proposito, ritiene che quest'ultimo emendamento non abbia affatto risolto i problemi emersi in merito alla idratazione e nutrizione artificiali, in quanto non chiarisce quale sia il soggetto abilitato ad assumere determinate decisioni e non contiene una definizione precisa dello stato di fine vita. Poiché, inoltre, su queste definizioni non v'è uniformità di posizioni sia dal punto di vista scientifico sia da quello giuridico, ritiene necessario che il comma 5 dell'articolo 3 venga modificato in occasione dell'esame in Assemblea, tenendo presenti i punti fondamentali dell'emendamento Livia Turco 3.38 (*nuova formulazione*).

Carla CASTELLANI (PdL), dopo aver ringraziato il relatore per la mole di

lavoro di cui si è fatto carico, esprime qualche perplessità sulla formulazione dell'emendamento 3.10 del relatore, approvato nella seduta di ieri, che da adito, a suo giudizio, a forti dubbi interpretativi. Nel dibattito che ne è scaturito la norma è stata interpretata in modo molto restrittivo, da una parte, ma anche come misura di apertura eutanasica, dall'altra. Ritiene, quindi, indispensabile che quando il provvedimento arriverà all'esame dell'Assemblea si trovi una formulazione più chiara, anche al fine di evitare che la norma, così come formulata, possa dare determinate contenziosi in sede giudiziaria.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), intervenendo sull'emendamento 3.10 del relatore approvato nella seduta di ieri, relativo alla sospensione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale, osserva che esso risulta alquanto generico, non recando alcuna indicazione in ordine alle modalità della suddetta sospensione. Ritiene quindi che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea andrebbe individuata una nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 3, su cui ha inciso l'emendamento 3.10 del relatore, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo che, a suo avviso, deriva dall'approvazione del suddetto emendamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, richiama l'attenzione dei membri della Commissione sul fatto che l'emendamento 3.10 del relatore è stato già approvato nella seduta di ieri.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che se si fosse riflettuto più a lungo nella seduta di ieri e il relatore e la maggioranza avessero preso in considerazione anche le proposte emendative dell'opposizione riferite al comma 5 dell'articolo 3, si sarebbero evitate oggi le « interpretazioni del giorno dopo ». A tale difetto di approfondimento si potrà senz'altro rimediare al momento dell'esame in Assemblea, ma la Commissione può contribuire sin d'ora ad un chiarimento, approvando l'emendamento Turco 3.38 (*nuova formulazione*).

Invita pertanto il relatore e il Governo a modificare i rispettivi pareri.

Laura MOLTENI (LNP), in riferimento all'emendamento 3.10 del relatore approvato dalla Commissione, sottolinea come l'approvazione dello stesso produca dubbi interpretativi che andrebbero, a suo avviso, fugati proprio nell'interesse di tutti coloro che hanno grande attesa nei confronti del provvedimento in esame. Invita quindi a valutare l'opportunità di una correzione in Assemblea del comma 5 dell'articolo 3, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.10 del relatore, al fine di evitare interpretazioni in contrasto con lo spirito generale del provvedimento. A tale proposito richiama l'attenzione sulla necessità di tenere ben distinto lo stato vegetativo persistente.

Paola BINETTI (UdC), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'emendamento Turco 3.38 (*nuova formulazione*) che fornisce alcuni chiarimenti sull'interpretazione da dare al nuovo comma 5, fa presente che il senatore Ignazio Marino ha sostenuto che il nuovo testo di tale disposizione, pur essendo tautologico, può essere opportunamente precisato. L'emendamento Turco 3.38 (*nuova formulazione*), peraltro, oltre a fornire un chiarimento interpretativo, ha anche il pregio di prevedere il coinvolgimento dei familiari senza introdurre elementi di distorsione. Chiede, infine, al relatore di spiegare le ragioni del suo parere contrario.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) sottolinea che, secondo il nuovo comma 5 dell'articolo 3 come risultante dall'approvazione dell'emendamento 3.10 del relatore, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Fa presente l'opportunità

di chiarire quali siano effettivamente le funzioni fisiologiche ivi richiamate.

Alla luce di tali considerazioni, e al fine di meglio precisare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 come modificato, chiede al relatore di rivedere il parere già espresso sull'emendamento Livia Turco 3.38. Tale emendamento prevede infatti la possibilità di sospendere la nutrizione artificiale quando la persona è nella fase terminale della vita o quando questa forma vitale si configuri come futile e sproporzionata rispetto al fine di procurare sollievo alle sofferenze nel rispetto della dignità della persona. Aggiunge poi che la nuova formulazione dell'emendamento Livia Turco 3.38 integra quanto già approvato dalla Commissione, affidando la valutazione sulla sospensione della nutrizione artificiale al medico curante con il pieno coinvolgimento dei familiari, chiamati a tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il migliore interesse della persona incapace.

Luisa BOSSA (PD) ritiene che l'emendamento Turco 3.38 (*nuova formulazione*) contenga almeno tre elementi che non vanno sottovalutati e che sono di tutto rilievo: il medico, l'informazione e la famiglia. Invita il relatore a modificare il proprio avviso sull'emendamento Turco 3.38 (*nuova formulazione*).

Massimo POLLEDRI (LNP), in risposta a quanto rilevato dal collega Burtone, fa presente come una definizione o un'elencazione delle funzioni fisiologiche essenziali del corpo non possa che risultare ultronea.

Con riferimento poi all'emendamento Livia Turco 3.38, sottolinea come, pur risultando comprensibile la finalità dell'emendamento, il contenuto dello stesso si possa ritenere già ricompreso nell'emendamento 3.10 del relatore, stante che la valutazione sulla sospensione della nutrizione artificiale non possa che essere affidata al medico, non potendosi in alcun modo riconoscere la titolarità della stessa ad altri soggetti, siano essi magistrati o personale politico.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Livia Turco 3.38 (*nuova formulazione*), di cui apprezza l'equilibrio come peraltro evidenziato anche dalla collega Binetti. Invitando la Commissione a riflettere attentamente sulla bontà di tale emendamento, sulla cui precedente formulazione si era espressa favorevolmente anche la deputata Mussolini nella seduta di ieri, auspica che almeno questa nuova formulazione possa essere approvata.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Livia Turco 3.38 presenti un punto di equilibrio maggiore rispetto a quello ravvisabile nell'emendamento 3.10 del relatore già approvato. Fa notare infatti che l'emendamento Livia Turco 3.38 individua, a differenza di quello del relatore, il soggetto a cui spetta la valutazione sulla sospensione della nutrizione artificiale. Conclude sottolineando come una integrazione del nuovo comma 5 dell'articolo 3, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 3.10 del relatore, con riferimento alla titolarità della valutazione sulla sospensione della nutrizione artificiale, non alteri in alcun modo la portata normativa del comma come già approvato.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.38 (*Nuova formulazione*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, intervenendo sull'emendamento a sua firma 3.11, lo riformula nel senso di inserirvi il riferimento alla natura permanente dell'incapacità di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze, nonché di affidare la valutazione dello stato clinico, non più al solo medico curante, ma ad un collegio medico formato da un'anestesista rianimatore, un neurologo, il medico curante ed il medico specialista della patologia di cui è affetto il paziente (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.11 del relatore (*nuova formulazione*).

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore differisce dalla sua formulazione originaria principalmente per l'aggiunta dell'aggettivo « permanente » all'incapacità di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze. Tale correzione denuncia un continuo ripensamento da parte del relatore che, evidentemente, ha fatto propri i timori rappresentatigli circa l'apertura dimostrata con la prima versione del suo emendamento 3.11. Dire che la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo quando sia accertato che il soggetto si trovi in stato di incapacità di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario, come nel primo testo della proposta emendativa del relatore, avrebbe comportato un'eccessiva ampiezza dell'ambito di applicazione delle DAT. Di conseguenza, l'aver aggiunto la parola « permanente » denuncia chiaramente l'intenzione del relatore di fare un passo indietro e di restringere la platea dei soggetti cui poter applicare le DAT. Tiene a sottolineare, peraltro, che fu la stessa maggioranza, all'epoca del caso Englaro, a sostenere che non era dimostrata scientificamente l'esistenza di uno stato vegetativo « permanente » ma che, al contrario, si sarebbe dovuto parlare di stato vegetativo « persistente ». Ora, invece, proprio al fine di evitare eccessivi ampliamenti della platea, appare utile ricorrere a tale terminologia, la cui fragilità giuridica è assoluta e di tutta evidenza.

Marco CALGARO (Misto-ApI) fa notare come la nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore presupponga una sfiducia nei confronti del medico curante, il quale non v'è dubbio che, nel caso in cui il paziente presenti potenzialità di recupero, lo consulterà prima di adottare qual-

siasi trattamento. In casi diversi, invece, occorre considerare l'importanza della collaborazione tra medico e familiari.

Donata LENZI (PD) fa presente che sulla versione originaria dell'emendamento 3.11 del relatore l'opposizione sarebbe stata anche disponibile a valutare di assumere una posizione favorevole, mentre sulla nuova formulazione, che dimostra un deciso passo indietro da parte del relatore, la posizione è assolutamente contraria. Fa rilevare, inoltre, che nella seduta di ieri il sottosegretario Roccella aveva sostenuto che questo emendamento fosse collegato al precedente 3.10 e che rappresentasse un ampliamento della platea dei destinatari, mentre così non sembra. Evidenzia, infine, che nell'ordinamento giuridico non esiste la definizione di incapacità giuridica permanente e che, pertanto, se l'intento fosse quello di introdurre un nuovo concetto giuridico si sarebbe dovuto inserire tale definizione nei primi articoli del provvedimento. Infine, dopo aver dichiarato di non comprendere le ragioni dell'attribuzione ad un collegio medico anziché al medico curante della valutazione dello stato clinico, giudica poco chiaro l'ambito di applicazione della legge in generale e dell'articolo 3 in particolare.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) richiama l'attenzione sulla differenza tra l'incapacità di intendere e di volere, prevista dal codice civile, e l'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze, richiamata nella nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore. Aggiunge poi che l'inserimento del medico specialista della patologia di cui è affetto il paziente nel collegio medico chiamato ad effettuare la valutazione dello stato clinico del paziente medesimo, potrebbe creare problemi applicativi, essendo casi in cui non risulti ravvisabile una precisa patologia: richiama a tale proposito il caso di Eluana Englaro, alla quale non era stata riconosciuta alcuna specifica patologia.

Alla luce di tale considerazioni, invita il relatore a ritirare la nuova formulazione

dell'emendamento a sua firma 3.11, in modo da consentire alla Commissione di pronunciarsi sul testo originario dell'emendamento 3.11 che, a suo avviso, risulta più accettabile.

Massimo POLLEDRI (LNP), dopo aver osservato che il relatore con la nuova formulazione dell'emendamento 3.11 ha effettivamente ampliato la platea, rileva che se l'opposizione intendesse invece mantenere la formulazione contenuta nel testo licenziato dal Senato – in cui si parla di « stato vegetativo » –, la sua posizione sarebbe assolutamente favorevole. Sottolinea poi che non si tratta di avere sfiducia nei medici ma piuttosto nei giudici e che, a suo avviso, l'incapacità permanente di comprendere è un concetto molto chiaro e ben diverso dall'incapacità di intendere e di volere.

La Commissione approva l'emendamento 3.11 del relatore (*nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore gli emendamenti Calgaro 3.14, Livia Turco 3.39, 3.45 e 3.42, gli identici Palagiano 3.29 e Livia Turco 3.40, nonché gli emendamenti Barani 3.4 e Livia Turco 3.43. Quanto all'emendamento Livia Turco 3.41, chiede chiarimenti al relatore che su tale emendamento aveva espresso un parere favorevole a condizione che fosse riformulato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ribadisce il suo parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 3.41 a condizione che sia riformulato come segue: La certificazione dello stato di incapacità permanente è notificata immediatamente ai familiari e, ove nominato, al fiduciario.

Livia TURCO (PD) dichiara di non accettare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.41 proposta dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara pertanto precluso anche l'emendamento Livia Turco 3.41.

Donata LENZI (PD), intervenendo sull'emendamento Livia Turco 3.44, fa notare che esso, prevede, nei casi di mancata redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, che le cure di fine vita si attengano ai principi di precauzione e proporzionalità, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione, e in armonia con quanto previsto dal codice di deontologia medica. Precisa che l'approvazione di tale emendamento consentirebbe di dare risposta a quei casi in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento, evitando così il ricorso alla magistratura.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime il suo rammarico per il fatto che per ragioni procedurali non si sia potuto discutere dell'emendamento Livia Turco 3.45, le cui finalità e contenuto sono corretti e condivisibili. Tale emendamento, inoltre, non presuppone posizioni ideologiche ma guarda elusivamente all'interesse del paziente. Ritiene, infine, che il parere contrario espresso dal relatore denunci, questo sì, una posizione fortemente ideologica.

Livia TURCO (PD), nell'esprimere apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal relatore, sottolinea come, nonostante le dichiarazioni di intenti, non si sia svolto alcun confronto in Parlamento sul tema in esame. Ritiene che l'assenza di una sana dialettica parlamentare sia ravvisabile anche nel caso della nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore testé approvato, su cui ritiene che vi sia comunque stata una spaccatura all'interno delle forze di maggioranza.

Sottolinea come, da parte di queste ultime, non si registri alcuna intenzione di avviare un'interlocuzione costruttiva con le forze di opposizione che, diversamente, hanno cercato di fornire un contributo al dibattito, magari anche rinunciando ad alcuni propri convincimenti. Rileva quindi

come tale chiusura della maggioranza risponda esclusivamente ad un intento prettamente politico, vista l'imminenza delle elezioni regionali. A conferma di quanto dichiarato sull'atteggiamento costruttivo delle forze di opposizione, fa notare che l'emendamento 3.45 a sua firma, già dichiarato precluso, non riproduce pedissequamente la posizione assunta dall'opposizione nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, costituendo invece un'espressione dell'aggiornamento della posizione politica conseguente anche al dibattito sviluppatosi nel Paese, in particolare nel mondo cattolico. Conclude rilevando come l'assenza di un'apertura da parte delle forze di maggioranza al confronto con l'opposizione, solo in nome di un interesse politico, quale possono essere le elezioni regionali, non possa che portare alla produzione di norme di dubbia interpretazione.

Carmine Santo PATARINO (PdL) non ritiene che nelle posizioni espresse dalla maggioranza sia ravvisabile un atteggiamento di pregiudizio politico, poiché anche le forze di maggioranza sono aperte all'ascolto del dibattito sviluppatosi nel paese e nel mondo politico, scientifico e sociale attorno alla legge in discussione, legge che la maggioranza vuole approvare non certo per motivi elettorali.

Carla CASTELLANI (PdL), pur dichiarando di apprezzare l'emendamento Livia Turco 3.45, invita la collega Turco ad un'attenta rilettura della nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore testé approvato. Ritiene, infatti, che quest'ultima presenti più garanzie rispetto a quelle recate dall'emendamento 3.45, se si considera che la valutazione dello stato clinico del soggetto è affidata ad un collegio medico e non al solo medico curante.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara di voler apporre la sua firma all'emendamento Livia Turco 3.44. Ritiene che sia importante precisare che le cure di fine vita debbano attenersi ai principi di precauzione e di proporzionalità nel rispetto

dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione, salvo che la maggioranza non intenda modificare anche tale disposizione costituzionale.

Vittoria D'INCECCO (PD) domanda al relatore come ci si debba regolare nel caso in cui non si sia redatta una dichiarazione anticipata di trattamento, ipotesi regolata dall'emendamento in esame, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.44.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'emendamento 3.47 a sua firma, fa presente che almeno questo emendamento dell'opposizione fosse accolto, specie considerando che la maggioranza sembra prestare molta attenzione alla famiglia e alle tematiche familiari. Pertanto, poiché il suo emendamento è finalizzato a valorizzare il ruolo dei familiari ne raccomanda l'approvazione.

Benedetto DELLA VEDOVA (Pdl) ritiene che, nel caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento, debba essere coinvolta la famiglia o il legale rappresentante del paziente, non potendosi affidare la decisione esclusivamente al medico. Ritiene che una decisione del solo medico non sia giuridicamente accettabile e che sottenda altre impostazioni culturali, in virtù delle quali le persone sarebbero prive di una sfera affettiva. Dopo aver richiamato a tale proposito il personalismo cristiano in virtù del quale l'individuo è essenzialmente relazione, dichiara di ritenere incomprensibile, in assenza di dichiarazione anticipata di trattamento, un'esclusione dei familiari dal novero dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) tiene a precisare che l'unica motivazione che la maggioranza avrebbe dovuto dare per giustificare il parere contrario all'emendamento 3.47 avrebbe dovuto essere basata sul fatto che esso non introduce alcuna

novità normativa rispetto al combinato disposto della normativa vigente e del codice deontologico. Proprio per questo, la maggioranza avrebbe potuto dimostrare la volontà di accogliere qualche proposta proveniente dall'opposizione almeno riguardo ad emendamenti quale quello in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), nel richiamare la sua indiscutibile battaglia in difesa della famiglia, fa notare come nella nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore testé approvato non è affatto esclusa la possibilità di ascoltare i familiari: ciò che la nuova formulazione non prevede è solo l'obbligatorietà di tale interlocuzione. Invita infine a riflettere sui problemi che possono nascere a seguito di un eventuale disaccordo della famiglia con le valutazioni del medico.

Donata LENZI (PD) non condivide quanto sostenuto dal deputato Buttiglione circa la portata non innovativa dell'emendamento Turco 3.47. Osserva, infatti, che l'articolo 2 sul consenso informato ha una valenza e un ambito di applicazione generali, disciplinando anche i casi di interdizione e di inabilitazione; tra i casi disciplinati da tale norma non figura invece il caso del soggetto che si trova in stato di incapacità permanente, previsto dalla nuova formulazione dell'emendamento 3.11 del relatore. Per tali ragioni, l'emendamento 3.47 ha una portata normativa importante, collocandosi nella fascia non regolata dall'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.47.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.28: si intende che vi abbiano rinunciato.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso la Commissione aveva convenuto sulla opportunità di una pausa di riflessione per approfondire alcuni aspetti della problematica sottesa alla proposta di legge in esame.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, dopo aver ricordato che la proposta di legge in esame è volta ad adeguare la normativa, ferma alla disciplina del 1969, sull'assetto dei servizi ospedalieri di an-

stesia e rianimazione, al fine di rendere l'ordinamento di tali servizi conforme ai rinnovati ordinamenti delle scuole di specializzazione, segnala che gli approfondimenti cui ha fatto riferimento il presidente Palumbo sono stati portati a termine e il lavoro della Commissione può riprendere speditamente. Preannuncia, quindi, che al termine dell'esame preliminare presenterà un emendamento per modificare alcuni punti del testo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTI RIFORMULATI E APPROVATI

ART. 3.

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Tale valutazione compete al medico curante secondo scienza e coscienza coinvolgendo i familiari attraverso una completa informazione, chiamati a tutelare, in una compiuta alleanza terapeutica, il miglior interesse della persona incapace.

3. 38. *(Nuova formulazione).* Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato da un anestesista rianimatore, un neurologo, il medico curante ed il medico specialista della patologia di cui è affetto il paziente.

3. 11. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.
(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 161

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 164

Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 165

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

AVVERTENZA 166

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 8.40.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Angelo ZUCCHI (PD) chiede come si intenda procedere nei lavori, constatando anche l'assenza del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il Gruppo del PdL ha chiesto la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per lo scorso 17 febbraio. Ritiene pertanto che l'indicazione del nuovo termine possa essere rinviata all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che la Commissione possa ora procedere nel dibattito, ove vi siano richieste di intervento.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene che l'atteggiamento della maggioranza sia sorprendente e poco rispettoso dei lavori della Commissione. Infatti, i deputati del Gruppo del PdL, oggi assenti, avrebbero

ben potuto avanzare la richiesta di riapertura del termine per gli emendamenti direttamente e non per il tramite del Presidente. In ogni caso, sottolinea che il disegno di legge comunitaria, ormai alla seconda lettura della Camera, non sembra richiedere ulteriori approfondimenti per la parte di competenza della Commissione. La modifica di maggior rilievo apportata dal Senato riguarda infatti l'articolo 43, sulla caccia, che evidentemente crea tali difficoltà alla maggioranza da indurla ad un atteggiamento dilatorio, finalizzato a rinviare ogni decisione a dopo lo svolgimento delle elezioni regionali, allo scopo di evitare fratture politiche nel corso della competizione elettorale.

Nel merito, l'articolo 43 — che altera sostanzialmente l'equilibrio realizzato dalla legge n. 157 del 1992 tra le contrastanti esigenze del mondo venatorio, di quello ambientalistico e di quello agricolo — costituisce un ulteriore tentativo di aggirare le difficoltà connesse all'*iter* presso il Senato dei progetti di riforma complessiva della legge n. 157, utilizzando ogni occasione per inserire disposizioni che ne sgretolano l'impianto. Inoltre, quelle stesse difficoltà impediscono di fatto, anche alla Camera, di affrontare il tema dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura, che appare invece prioritario.

In conclusione, il Gruppo del PD esprime la sua contrarietà e le sue preoccupazioni per questo modo di procedere, che appare quanto meno poco serio, e auspica che si crei la possibilità di discutere delle questioni prioritarie, che potrebbero avere un *iter* più veloce.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il modo di procedere del Senato sulla materia della caccia appare peraltro scarsamente produttivo di risultati.

Carlo NOLA (Pdl), premesso che numerosi deputati del Pdl sono oggi assenti per motivi di salute, sottolinea che sull'articolo 43 si confrontano concezioni divergenti, tra chi lo ritiene un *escamotage* per incidere sul calendario venatorio e chi lo ritiene invece ispirato ad esigenze merite-

voli di considerazione. A suo giudizio, vi è pertanto l'esigenza di trovare un punto di mediazione, che consenta di dare una risposta alle esigenze rappresentate senza alterare l'impianto della legge n. 157. A questo tentativo di mediazione è dovuta la richiesta del suo gruppo di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Al riguardo, auspica che si possa elaborare un testo ampiamente condiviso ed eventualmente sottoscritto da tutti i gruppi, come spesso accade in Commissione Agricoltura.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che l'istituto della sostituzione dei deputati impossibilitati a partecipare alle sedute delle Commissioni parlamentari è previsto dal Regolamento e pertanto non può essere giustificato in ogni caso un vuoto nelle file della maggioranza. Egli stesso, infatti, sostituisce un deputato oggi assente.

Per quanto riguarda, poi, la proposta di riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, ritiene che essa abbia natura meramente dilatoria e quindi non debba essere appoggiata dall'opposizione.

Susanna CENNI (PD), premesso che l'orientamento annunciato dal relatore della maggioranza era condivisibile, sottolinea che il suo Gruppo non può accettare una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti che prelude ad una diversa soluzione di merito. Chiede pertanto che si proceda all'esame e alla votazione degli emendamenti già presentati.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) manifesta contrarietà rispetto all'ipotesi di rinviare la votazione degli emendamenti, come proposto dal presidente della Commissione, in quanto si andrebbe nell'imminenza della consultazione elettorale. Ricorda inoltre che, come accaduto in occasione del precedente disegno di legge comunitaria, il testo approvato al Senato è palesemente contraddittorio rispetto alle richieste avanzate in sede europea.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che il contenuto della legge comunitaria, per la parte modificata dall'altro ramo del Parlamento, non si limita al solo articolo 43, ma investe anche altre questioni rilevanti, tra le quali il controllo sull'attività della pesca, oggetto dell'articolo 26.

Rileva quindi che l'articolo 43, come licenziato al Senato, non potrà, a suo avviso, essere accolto alla Camera poiché ciò contraddirebbe suoi precedenti pronunciamenti; inoltre, esso altera l'equilibrio importante fra le diverse istanze realizzato con la legge n. 157 del 1992.

Osserva poi che il recepimento della direttiva sulla protezione degli uccelli non rappresenta un fatto oggettivo, meramente tecnico, come è testimoniato dalla presentazione di numerosi emendamenti all'articolo 43, anche da parte della maggioranza. Appare in ogni caso evidente che sulla materia si sono messi in moto gli opposti estremismi, cioè coloro che intendono alimentare i contrasti più che ricercare soluzioni condivise e che sono presenti trasversalmente in tutte le forze politiche. Al contrario, anche sulla base dei contatti che ha avuto con tutti i soggetti che lo hanno chiesto, ritiene che esistano i margini per elaborare un testo che consenta di recepire la direttiva senza alterare l'equilibrio stabilito dalla legge vigente e che quindi possa essere ampiamente condiviso. Preannuncia peraltro che, se questo tentativo non dovesse riuscire, egli ritiene necessario stralciare l'articolo 43 dal disegno di legge. Tuttavia, sarebbe preferibile – e costituirebbe atto di responsabilità da parte dei gruppi – cercare una composizione tra gli interessi contrapposti per trovare finalmente una soluzione soddisfacente per tutti, che consenta di chiudere una questione da tempo aperta.

Pertanto, anche se il relatore può presentare emendamenti oltre il termine, ritiene che la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere utile alla formulazione di proposte da parte dei gruppi.

Paolo RUSSO, *presidente*, sentite le considerazioni del relatore, ritiene che si possa investire l'ufficio di presidenza della Commissione della valutazione sulla riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti.

Susanna CENNI (PD) chiede chiarimenti sulla reale posizione della maggioranza, avendo notato diversità di vedute tra il relatore e l'onorevole Nola.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene doveroso ricordare che, al di là delle posizioni dei singoli, la Commissione ha avuto modo di esprimere una posizione largamente condivisa sull'argomento in una molteplicità di occasioni.

Basilio CATANOSO (PdL), nel ringraziare il relatore per lo sforzo equilibrato che ha profuso al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, rammenta che non si sta iniziando ora una discussione sulla materia, ma si sta cercando di rimediare ancora una volta ad una norma approvata in modo del tutto inappropriato dal Senato. A suo giudizio, occorre pertanto dare subito un segnale nella direzione dello stralcio dell'articolo 43. Fermo restando che un'eventuale approvazione di tale articolo potrebbe aprire la strada ad un *referendum* abrogativo, risolvendo auspicabilmente una volta per tutte la questione della caccia, sottolinea – anche per fugare i dubbi dell'opposizione – che non vi è alcun problema connesso alla campagna elettorale, in quanto non vi è l'intenzione di approvare il testo del Senato. Ribadisce pertanto l'esigenza di affrontare subito l'articolo 43: una volta riportata la questione sui giusti binari, si potrà poi anche arrivare alla riforma della legge n. 157, eventualmente a partire dal tema dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il percorso indicato dal deputato Catanoso ostacolerebbe quello prefigurato dal relatore. Sottolinea in ogni caso che alla base della richiesta di riapertura dei termini

per gli emendamenti non vi è un desiderio dilatorio, in qualche modo legato alla vicenda elettorale, quanto piuttosto l'esigenza di compiere quello che appare come un necessario approfondimento; non nasconde tuttavia che effettivamente la campagna elettorale rende ogni tentativo di mediazione più difficile.

Luciano AGOSTINI (PD) osserva che, senza una esplicitazione delle differenti posizioni esistenti all'interno della maggioranza, la discussione appare incomprensibile. In ogni caso, qualora la maggioranza volesse ripristinare il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti rappresentato dalla legge n. 157, come prefigurato dal relatore, l'opposizione non potrebbe che essere d'accordo. Invita pertanto la maggioranza ad operare una sintesi politica al di là delle contraddizioni e delle trasversalità che si muovono attorno a questo provvedimento, con effetto immediato e senza rinvii che, senza garanzie sulle posizioni politiche, appare pericoloso.

Angelo ZUCCHI (PD) manifesta apprezzamento per il tentativo di ricomposizione del relatore al fine di raggiungere un ulteriore punto di equilibrio. Osserva però che le basi su cui il relatore ha formulato la sua proposta appaiono ancora incerte, visto che la maggioranza non si è finora pronunciata chiaramente, anche per le numerose assenze nelle sue fila. Osserva pertanto che l'adesione alla proposta di rinvio costituirebbe per l'opposizione un mero atto di fede, essendo non sufficientemente chiaro lo scenario politico in cui il tentativo del relatore potrà realizzarsi. In tal senso, il suo Gruppo prende atto dell'eventuale rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti, che subisce, in quanto è presente e disponibile a votare gli emendamenti sin dalla seduta odierna.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel dare atto ai gruppi di opposizione di essere stati più presenti della maggioranza ai lavori della Commissione, sia nella giornata odierna che nei giorni passati, fa presente che non

si può non tener conto delle considerazioni del relatore Gottardo, alle quali i gruppi di maggioranza aderiscono. Conseguentemente, avverte che la valutazione sulla riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti sarà rimessa all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata odierna. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Atto n. 182.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stato convenuto che il relatore prendesse gli opportuni contatti con i gruppi al fine di elaborare una proposta di parere.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, ritiene opportuno, anche alla luce dei contatti intercorsi con i gruppi, rinviare il seguito dell'esame per consentire un'ulteriore valutazione sulla bozza di parere predisposta.

Massimo FIORIO (PD) si domanda per quali ragioni la Commissione non possa esprimere il parere nella giornata di oggi.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che la proposta di parere potrebbe essere ulteriormente integrata anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri.

Susanna CENNI (PD) rivendica alla sua parte politica il merito di aver chiesto espressamente che si procedesse ad audizioni, senza le quali il provvedimento sarebbe stato definito presumibilmente senza alcuna discussione. Apprezza in questo senso il riconoscimento proveniente dal deputato Fogliato.

Massimo FIORIO (PD) desidera rimarcare che i deputati della maggioranza sono stati pressoché assenti alle audizioni svolte sulla materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che, essendo il termine per l'espressione del parere scaduto nella giornata di ieri, la Commissione, acquisita la disponibilità del Governo, dovrà in ogni caso esprimersi nelle prossime sedute.

Il sottosegretario Michelino DAVICO prende atto dell'esigenza manifestata dalla Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti.

Atto n. 184.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carlo NOLA (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a superare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano a seguito del mancato adempimento alla procedura di notifica di cui alla direttiva

98/34/CE, che prevede l'obbligo dell'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. La procedura di infrazione attiene all'adozione del decreto legislativo n. 217 del 2006, contenente la disciplina in materia di fertilizzanti, che ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (regolamento CE 2003/2003). La procedura concordata a livello comunitario per ovviare all'infrazione consiste nell'emanazione di un nuovo decreto legislativo con la contestuale abrogazione del citato decreto legislativo n. 217 del 2006. Al riguardo, l'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha previsto una specifica delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Sottolinea pertanto in maniera particolare l'importanza di procedere alla notifica e al recepimento della normativa comunitaria in materia di fertilizzanti al fine di poter consentire la circolazione degli stessi in tutti Paesi con la marchiatura CE. Osserva inoltre che il decreto in oggetto ricalca quasi perfettamente il precedente decreto legislativo n. 217 del 2006, risultato carente sotto il punto di vista procedurale, al quale sono apportate limitate modifiche.

Per quanto attiene al contenuto, rileva che le disposizioni dello schema in esame sono dirette a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003.

Più nello specifico lo schema di decreto legislativo reca la delimitazione del campo di applicazione il quale non viene modificato rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo n. 217 del 2006 ed è circoscritto ai prodotti immessi sul mercato come concimi CE e ai concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato per la cui definizione e descrizione il testo rinvia agli allegati (articolo 1).

Gli articoli che recano modifiche rispetto al decreto legislativo n. 217 sono i seguenti: articolo 2 (che reca le definizioni

dei prodotti e materiali che devono intendersi fertilizzanti), articolo 4 (che reca la disciplina dell'immissione sul mercato), articolo 9 (che prevede una Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti istituita presso il Ministero delle politiche agricole con il compito di esprimere il parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati allo schema di decreto, articolo 14 (concernente le tariffe, che prevede l'istituzione di una tariffa per l'iscrizione di nuovi prodotti da inserire negli allegati per consentire l'esame tecnico-scientifico delle istanze di nuove tipologie di fertilizzanti).

Sono inoltre previste agli articoli 15, 16 e 17 le norme transitorie e finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'abrogazione espressa del decreto legislativo n. 217.

Fa presente, infine, che l'approvazione di tale provvedimento offrirà maggiori garanzie e sicurezza ai prodotti italiani, consentendo loro libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea. Osserva altresì che il testo del provvedimento contiene 14 Allegati.

Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 9.20.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole.

Massimo FIORIO (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, desidera sottolineare come nella seduta odierna la maggioranza non abbia i numeri per garantire l'approvazione delle sue proposte e che pertanto l'approvazione del parere sarà da ricondursi esclusivamente alla disponibilità dell'opposizione.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	167
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	168
Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	168

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 31 gennaio 2010, ma che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 febbraio 2010, ha chiesto che – essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza per la formulazione del proprio parere – le Commissioni si esprimano comunque sullo schema di decreto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, si riserva – anche al fine di prendere parte alla seduta convocata per la giornata di domani presso le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive – di formulare nel corso della prossima settimana una proposta di parere.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 31 gennaio 2010, ma che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 15 febbraio 2010, ha chiesto che – essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza per la formulazione del proprio parere – le Commissioni si esprimano comunque sullo schema di decreto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto scade il prossimo 8 marzo 2010 ma che, in ogni caso, non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a superare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano a seguito del mancato adempimento alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE (che prevede l'obbligo dell'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche). La procedura di infrazione attiene all'adozione del decreto legislativo n. 217 del 2006 contenente la disciplina in materia di fertilizzanti, che ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Reg. CE 2003/2003).

La procedura concordata a livello comunitario per ovviare all'infrazione consiste nell'emanazione di un nuovo decreto legislativo con la contestuale abrogazione del citato decreto legislativo n. 217 del 2006. Al riguardo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria

2008) ha previsto una specifica delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Per quanto attiene al contenuto, le disposizioni dello schema in esame sono dirette a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003. Il provvedimento riprende in gran parte il contenuto del decreto legislativo n. 217 del 2006, al quale sono apportate limitate modifiche.

Più nello specifico lo schema di decreto legislativo contiene:

la delimitazione del campo di applicazione il quale non viene modificato rispetto a quanto previsto nel d.lgs. 217 del 2006 ed è circoscritto ai prodotti immessi sul mercato come concimi CE, e ai concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato per la cui definizione e descrizione il testo rinvia agli allegati (articolo 1);

le definizioni dei prodotti e materiali che devono intendersi fertilizzanti (articolo 2); su tale punto, in coerenza con la norma di delega, lo schema di decreto apporta alcune modifiche alla normativa vigente, attinenti essenzialmente alla definizione della dichiarazione relativa a specifici tipi di prodotti;

la specificazione dei limiti di tolleranza che non viene modificata rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 e per i quali si rinvia agli allegati;

la disciplina dell'immissione sul mercato subordinatamente al rispetto delle prescrizioni comunitarie; al riguardo l'unica modifica apportata sul punto alla normativa vigente dallo schema in esame consiste nella specificazione che per i concimi a base di nitrato ammonico si applica quanto previsto dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1348/2008/CE;

la previsione della clausola di salvaguardia in base alla quale la circolazione

e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali (articolo 5); tale previsione è già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006;

la conferma di quanto già previsto dal citato decreto legislativo n. 217 del 2006 in materia di controlli per l'accertamento della conformità alle prescrizioni comunitarie e nazionali (articolo 6);

una disciplina specifica, che riprende esattamente quanto previsto nel decreto legislativo n. 217 del 2006 per ciò che concerne i concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto. Particolari disposizioni attengono agli obblighi del fabbricante (articolo 7);

la conferma di quanto previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 in ordine alla tracciabilità dei fertilizzanti realizzata con l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali del « Registro dei fertilizzanti » e del « Registro dei fabbricanti di fertilizzanti » nei quali è obbligatoria l'iscrizione (articolo 8);

la previsione di una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati allo schema di decreto (articolo 9). La previsione di tale Commissione era già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006. Le modifiche apportate dallo schema in esame attengono essenzialmente al coordinamento con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2007 per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ha, tra l'altro, stabilito la durata in carica della Commissione;

la previsione della procedura per l'inserimento di nuovi concimi, per la defi-

nizione di nuovi tipi di fertilizzanti e per le altre modifiche degli allegati (articolo 10). Tale previsione era già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006;

la conferma (articolo 11) di quanto previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 in ordine all'attività di controllo affidata all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

la previsione, non modificata rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina, di un sistema di sanzioni amministrative graduale in funzione della gravità delle irregolarità riscontrate (articolo 12) e la contestuale attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali (articolo 13);

l'istituzione di una tariffa per l'iscrizione di nuovi prodotti da inserire negli allegati al testo dello schema in esame per consentire l'esame tecnico-scientifico delle istanze di nuove tipologie di fertilizzanti (articolo 14); si conferma quanto previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 con riguardo al rinvio a decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, per la determinazione delle tariffe e per le relative modalità di versamento. Le novità introdotte dallo schema in esame attengono alla previsione dell'obbligo di aggiornamento delle tariffe che deve essere effettuato almeno ogni tre anni e alla previsione dell'applicazione di un importo forfetario di 3000 euro nelle more dell'adozione del decreto di determinazione delle tariffe;

la previsione di norme transitorie e finali (articolo 15) secondo le quali è concesso un periodo transitorio per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. È altresì

ripresa la disposizione attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006 relativa all'attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali delle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con lo schema in esame. Una modifica alla disciplina vigente apportata dal provvedimento in esame attiene all'introduzione esplicita del principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati o commercializzati in altri Paesi UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia. Un'ulteriore differenza dello schema in esame rispetto al decreto legislativo n. 217 del 2006 è la mancata previsione dell'obbligo per il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del provvedimento, di iscriversi al Registro dei fertilizzanti ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti entro un termine stabilito;

la previsione della clausola di invarianza finanziaria (articolo 16);

l'abrogazione espressa, secondo quanto previsto dalla norma di delega, del più volte citato decreto legislativo n. 217 del 2006 (articolo 17).

Il testo del provvedimento contiene altresì 14 Allegati, concernenti: l'elenco dei concimi nazionali; gli ammendanti; i correttivi; i substrati di coltivazione; le matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali; i prodotti ad azione specifica; le tolleranze; le indicazioni relative all'etichettatura ed immissione sul mercato; le disposizioni relative al nitrato ammonico; l'inserimento di nuovi fertilizzanti; l'accreditamento dei laboratori; le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze; il Registro dei fertilizzanti e il Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che il provvedimento in esame, come si è visto, è volto ad adeguare la normativa vigente al Regolamento (CE)

n. 2003/2003 relativo ai fertilizzanti. Tale Regolamento contiene le disposizioni relative all'immissione sul mercato dei fertilizzanti, ossia le condizioni necessarie per la designazione dei « fertilizzanti CE », nonché le disposizioni relative alla loro etichettatura e al loro imballaggio. L'obiettivo è quello di garantire la libera circolazione di tali prodotti all'interno dell'Unione europea.

Per quanto attiene al contenuto, il Reg. 2003/2003 CE, definisce il campo di applicazione che riguarda esclusivamente i fertilizzanti minerali. Essi sono compresi nell'allegato I del regolamento con i tenori minimi e massimi di elementi fertilizzanti prescritti per ciascun tipo di prodotto.

Per quanto riguarda l'immissione sul mercato oltre alle disposizioni relative all'armonizzazione della denominazione dei « fertilizzanti CE » il regolamento contempla disposizioni relative all'armonizzazione dell'etichettatura e dell'imballo nella Comunità.

Il regolamento prevede inoltre le identificazioni obbligatorie sugli imballi e sull'etichetta dei fertilizzanti.

Se un tipo di fertilizzante è conforme al regolamento, gli Stati membri non possono impedirne la commercializzazione sul territorio comunitario. Tuttavia, esiste una clausola di salvaguardia secondo la quale uno Stato membro può ritirarlo temporaneamente dal mercato nell'attesa di uno studio a livello comunitario se ritiene che il fertilizzante rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute degli esseri umani, degli animali o dell'ambiente.

Il regolamento contempla disposizioni tecniche dettagliate relative al campo di applicazione, alla dichiarazione, all'identificazione e all'imballaggio per alcuni tipi specifici di fertilizzanti.

I fertilizzanti possono essere sottoposti a controlli ufficiali per verificarne la conformità alle disposizioni del regolamento.

I controlli sono effettuati da laboratori designati in ciascun Stato membro secondo una procedura uniforme stabilita negli allegati del regolamento.

Per inserire un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati del regolamento ed ottenere pertanto la denominazione « fertilizzante CE » il fabbricante deve fornire una documentazione tecnica relativa alle caratteristiche del fertilizzante. La Commissione, assistita da un comitato, accoglie o respinge la proposta. È inoltre previsto che gli Stati membri determinino il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento.

Quanto alle procedure di contenzioso, il 20 novembre 2009 la Commissione europea ha deciso di inviare all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4535), contestando la violazione della direttiva 1998/34/CE per la mancata notificazione delle prescrizioni in materia di fertilizzanti. In particolare, il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, contiene prescrizioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003. Tale decreto legislativo non è stato notificato alla Commissione secondo la particolare procedura di informazione disciplinata dalla direttiva 1998/34/CE, benché esso sembri costituire nel suo complesso una regola tecnica rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa. Allo scopo di sanare la situazione, lo schema all'esame prevede, contestualmente alla entrata in vigore del nuovo provvedimento, l'abrogazione del citato decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	172
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Esame e rinvio</i>)	173
Schema di decreto legislativo recante: « Riordino della normativa sull'attività agricola » (n. 164).	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola » (n. 168) (Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante: « Riordino del codice dell'ordinamento militare » (n. 165).	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » (n. 166) (Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	181
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	185
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	175

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, alcuni regolamenti di delegificazione per il riordino di enti pubblici

non economici, nell'ambito del procedimento cosiddetto « taglia-enti »; tra questi, lo schema di regolamento di riordino dell'ISTAT, all'ordine del giorno della Commissione. L'esame di questo provvedimento e di quelli che saranno successivamente trasmessi rende opportuna, a suo giudizio, l'acquisizione di elementi informativi nell'interlocuzione diretta anche con rappresentanti degli enti oggetto di riordino. Propone, a tal fine, di integrare — con il consenso delle Presidenze delle

Camere – il programma dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa con le audizioni di rappresentanti degli enti oggetto di riordino; con l'occasione, riterrebbe inoltre utile integrare l'elenco delle audizioni con quella del Ministro della salute, nonché con quelle di funzionari dei Dicasteri o Dipartimenti coinvolti nei procedimenti « taglia-leggi » e « taglia-enti » e delle organizzazioni sindacali.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE propone che all'audizione del Presidente dell'ISTAT si proceda nella prossima settimana, eventualmente in audizione informale in Ufficio di Presidenza.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE informa infine la Commissione di una norma interpretativa e di alcune modifiche che egli ha proposto e che sono state approvate, in sede di conversione in legge del decreto legge recante proroga di termini, alle norme che disciplinano il procedimento « taglia-enti », nonché ad alcune disposizioni che regolano aspetti procedurali del procedimento « taglia-leggi ».

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Esame e rinvio).

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, riferisce sullo schema di regolamento in titolo, con il quale si provvede al riordino

dell'ISTAT al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi. Segnala come le funzioni essenziali e le linee di fondo dello schema organizzativo generale dell'Istituto rimangono quelle individuate dal decreto legislativo n. 322 del 1989: con il regolamento di delegificazione in esame, infatti, si incide sugli organi di indirizzo, di gestione e consultivi, riducendo il numero dei componenti degli organi collegiali e operando un riassetto della *governance* al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza posti anche dalla normativa europea.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento, composto da sei articoli, e sui risparmi di spesa connessi alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali e degli uffici dirigenziali dell'Istituto. Riferisce infine sul parere del Consiglio di Stato e ricorda che il Governo ha elaborato un testo – allegato allo schema trasmesso per il parere – per recepire alcuni rilievi formulati dal Consiglio di Stato nei pareri interlocutori che hanno preceduto la pronuncia definitiva.

Conclude ricordando quanto concordato in merito all'audizione del Presidente dell'ISTAT e invitando a segnalare eventuali richieste di ulteriori audizioni, da svolgere eventualmente in sede informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: « Riordino della normativa sull'attività agricola » (n. 164).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola » (n. 168).

(Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2009.

Il PRESIDENTE informa che l'incarico comune da lui assunto, insieme al senatore

Pertoldi, come relatore sui provvedimenti in titolo è venuto meno. Egli assumerà quindi, per il seguito dell'esame, le funzioni di relatore nella sua qualità di Presidente della Commissione.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni su ciascuno degli atti in titolo, pubblicate in allegato al resoconto.

Conclude ricordando che non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; le proposte di parere tengono comunque conto del parere formulato dal Consiglio di Stato sui provvedimenti di riordino dell'ordinamento militare, per i profili di carattere generale ivi esaminati rilevanti anche per l'esame dei provvedimenti intitolati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: « Riordino del codice dell'ordinamento militare » (n. 165).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » (n. 166).

(Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2009.

Il PRESIDENTE informa che con lettera dell'11 febbraio la presidenza del Senato aveva comunicato la disponibilità del Ministro della difesa ad attendere il parere della Commissione; è poi pervenuto il parere del Consiglio di Stato sui provvedimenti in titolo ed è pertanto venuta meno la riserva con la quale essi erano stati assegnati alla Commissione, che può quindi concluderne l'esame.

I relatori sui provvedimenti in titolo, senatore Massimo Garavaglia e onorevole La Forgia, hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni su ciascuno degli atti in titolo: le proposte di

parere, pubblicate in allegato al resoconto, tengono conto della pronuncia del Consiglio di Stato.

Ha quindi la parola l'onorevole LA FORGIA (PD), relatore, il quale rileva come uno dei nodi posti dal riassetto normativo concerne la possibilità per il Governo di operare, in questa sede, una delegificazione. Sul tale problematica, emersa nei lavori della Commissione, si registra una discrepanza non marginale tra i rilievi formulati nella documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato, e le valutazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto legittima l'opzione del Governo.

Conclude segnalando come d'intesa con l'altro relatore, senatore Garavaglia, nella proposta di parere sullo schema di Testo unico regolamentare in titolo si sia convenuto di accedere all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che riconosce al Governo la possibilità di delegificare nell'ambito dell'opera di riassetto, per ragioni di opportunità, pur permanendo alcuni profili di dubbio.

Il PRESIDENTE concorda sulla sussistenza di diversi orientamenti circa la possibilità per il Governo di procedere a delegificazioni nell'ambito di opere di riordino normativo, un tema che con molta probabilità si presenterà nuovamente anche in occasione di successivi provvedimenti di riassetto; condivide la scelta operata dai relatori, che ringrazia per il lavoro svolto, di aderire all'impianto interpretativo adottato dal Consiglio di Stato, in esito a un esame compiuto con il coinvolgimento di numerosi magistrati nelle sottocommissioni appositamente costituite.

Prende atto, quindi, che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione delle proposte di parere formulate dai relatori. Considerata peraltro la difficoltà di raggiungere il numero legale per la votazione delle proposte di parere, per la concomitanza dei lavori di altri organi parlamentari, nonché delle due Assemblee, anche con votazioni di rilievo, sia nella giornata odierna che nelle

successive, e i tempi ormai assai ridotti per l'esercizio della delega, ritiene che l'esame dei provvedimenti in titolo non potrà concludersi.

La Commissione prende atto.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) si rammarica che siano venute meno le condizioni per esprimere il parere su provvedimenti assai importanti, vanificando così il rilevante e apprezzato lavoro svolto dai relatori, dalla Commissione difesa del Senato, dal Presidente e dagli uffici, ai quali esprime il proprio sincero ringraziamento. Ritiene indispensabile una riflessione sui possibili interventi, anche regolamentari, che consentano alla Commissione di espli-

care pienamente il proprio ruolo nei tempi determinati dai termini di legge.

Il presidente PASTORE dichiara di concordare pienamente con l'onorevole Lovelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, recante la legge di semplificazione per il 2005, il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente;

considerato che il provvedimento è adottato ai sensi del comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246, che consente al Governo di provvedere, con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma 14, non solo all'individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che con lo schema in titolo il legislatore delegato ha ricondotto la sua attività di semplificazione e riassetto al riordino della normativa in materia di attività agricola, senza che ciò precluda ulteriori interventi nelle più ampie materie di competenza del Ministero delle politiche agricole;

premesso che con lo schema di decreto legislativo in titolo il legislatore delegato ha realizzato la semplificazione e il riassetto in materia di attività agricola unitamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del decreto legislativo stesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il preambolo dello schema di decreto legislativo richiama —

oltre ai commi 14, 15 e 19 anche il comma 22, il quale prevede un meccanismo di differimento del termine per l'esercizio della delega;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15;

apprezzata l'opera di ricognizione e di riassetto della legislazione in materia di attività agricola;

valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

pur preso atto dell'asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva, si ritiene del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto legislativo in titolo e lo schema di decreto

del Presidente della Repubblica recante la sua attuazione; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in titolo e del decreto attuativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, semmai differita rispetto a quella di pubblicazione, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

L'entrata in vigore del decreto legislativo potrebbe comportare l'esigenza di valutare l'effetto di abrogazione implicita che si produrrebbe nei confronti di norme primarie nel frattempo emanate in materia; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema in titolo una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, assicurandone la permanenza in vigore, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il decreto legislativo di riordino;

si invita altresì a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, conformemente a quanto disposto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, che le disposizioni del decreto legislativo in titolo possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle sue disposizioni;

dando atto che lo schema di decreto legislativo è volto esclusivamente al riassetto delle norme statali vigenti, prevalentemente riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, intervenendo principalmente nella materia « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), mentre altre disposizioni sono riconducibili alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(lettera *m*)), o — ancora — al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati (lettera *r*)), si osserva che l'articolo 49, al comma 2, sembra prefigurare una competenza residuale generale (esclusiva) delle regioni nella materia disciplinata, la bonifica, laddove prevede un meccanismo di cedevolezza delle norme ivi dettate: considerando che la materia coinvolge aspetti riconducibili al diritto di proprietà, e dunque alla materia di competenza esclusiva statale « ordinamento civile », alla « tutela dell'ambiente », egualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia « governo del territorio », di competenza legislativa concorrente, si segnala al Governo l'esigenza di riformulare la disposizione richiamando le norme che costituiscono principi fondamentali della materia o, comunque, escludendo che l'intera materia sia ricondotta a competenze esclusive delle Regioni, ovvero di espungere il comma 2 dell'articolo dallo schema in titolo, come suggerito dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica;

l'articolo 121 reca la disciplina dei contratti agrari di tipo enfiteutico; al riguardo si segnala l'opportunità di una sua riformulazione che eviti di citare la legge n. 327 del 1963, implicitamente richiamata con il riferimento alla successiva legge n. 607 del 1966 (il cui articolo 13, lett. *a*) rinvia appunto alla legge n. 327 del 1963), e che invece richiami anche i rapporti enfiteutici di cui alla legge n. 1766 del 1927 in materia di usi civici, la cui inclusione nell'ambito di applicazione della legge n. 607 non è univocamente riconosciuta; si suggerisce inoltre di confermare in 15 anni il credito per l'affranco, e non in 20, come stabilisce la citata legge n. 607; quanto al termine di estinzione del credito per prescrizione, questo dovrebbe essere fissato almeno in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, mentre occorrerebbe allineare ai 5 anni complessivi anche il termine di cui al comma 3 e stabilire che la cancellazione formale debba avvenire su richiesta e a spese dell'interessato, senza particolari formalità; in conclusione, si

invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 121 dello schema in titolo prevedendo che all'estinzione del credito consegna l'attribuzione della proprietà del bene al concessionario;

si suggerisce inoltre di inserire le eventuali abrogazioni conseguenti alla riformulazione dell'articolo 121 nell'articolo 123, raccomandando la previa verifica della eventuale sopravvivenza di parte della legge n. 607, con particolare riferimento a norme processuali e al suo articolo 13, già citato, che potrebbe essere utilmente riprodotto nell'articolato dello schema in titolo;

sempre con riferimento all'articolo 123, si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dall'elenco delle norme abrogate l'articolo 27 del decreto legge n. 248 del 2007, come peraltro suggerito anche dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica: l'esigenza della sua permanenza in vigore non

appare infatti superata (come invece suggerito dalla nota n. 169 allo schema di decreto legislativo) a causa del decorso del termine ivi indicato per l'adozione – da parte delle regioni – di interventi di riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi di bonifica, dovendosi intendere tale termine come ordinatorio; si ricorda inoltre che il medesimo articolo 27 reca anche norme sostanziali in materia;

si raccomanda, in conclusione, di ricorrere ai decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto così realizzata;

si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

ALLEGATO 2

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

premesso che con tale provvedimento il Governo ha inteso completare l'attività di semplificazione e riassetto in materia di attività agricola realizzata, a livello primario, con l'adozione contestuale dello schema di decreto legislativo di riordino alla cui attuazione è preordinato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutati gli elementi informativi e i rilievi formulati dalle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il cui preambolo richiama – al pari dello schema di decreto legislativo alla cui attuazione è finalizzato – l'articolo 14, commi 14, 15, 19 e 22 della legge n. 246 del 2005, è stato adottato contestualmente allo schema di decreto legislativo recante « Riordino della normativa sull'attività agricola »; in particolare, tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15, occorre far specifico riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna ma-

teria emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Appare quindi conforme a tali principi la predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, rispondendo così anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati. Ciò premesso, si osserva come lo schema di decreto in esame rechi numerose norme attualmente contenute in atti di rango legislativo – di cui si prevede l'abrogazione nello schema di decreto legislativo di riordino dell'attività agricola: di tali norme il Governo provoca conseguentemente la delegificazione. Al riguardo, si ritiene che tale opzione sia conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fonda la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

si rileva inoltre che per alcune disposizioni del decreto in titolo è dubbia, sotto il profilo sostanziale, la natura di norma secondaria: si possono segnalare, a

mero titolo di esempio, l'articolo 12 che reca la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, la quale – nel prevedere limitazioni alla vendita stessa – sembra coinvolgere l'esercizio di diritti afferenti alla libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, che può essere limitata solo sulla base della legge, nonché l'articolo 18 che – riproducendo una disposizione del decreto legislativo n. 228 del 2001 – disciplina il contratto di collaborazione; altre norme vengono in rilievo per i profili di possibile sovrapposizione con competenze regionali, come – sempre a titolo di esempio – le norme in materia di orario di vendita; in conclusione, si raccomanda al Governo di verificare se la delegificazione così disposta sia pienamente rispettosa delle riserve di legge e delle competenze regionali;

il riordino in materia di attività agricola si articola in due provvedimenti adottati contestualmente: lo schema di decreto

del Presidente della Repubblica in titolo e lo schema di decreto legislativo recante il riordino della normativa sull'attività agricola; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di decreto in titolo e del decreto legislativo contestualmente adottato, eventualmente prevedendo – in primo luogo nel decreto legislativo di riordino – una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di eventuali vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso; si trasmettono, altresì, i rilievi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

ALLEGATO 3

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 165**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, recante la legge di semplificazione per il 2005, il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente;

considerato che il provvedimento è adottato ai sensi del comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246, che consente al Governo di provvedere, con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma 14, non solo all'individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che con lo schema in titolo il legislatore delegato ha realizzato la semplificazione e il riassetto sul complesso della normativa in materia di ordinamento militare, unitamente al « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare », ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il preambolo dello schema di decreto legislativo richiama – oltre ai commi 14, 15 e 19 anche il comma 22, il quale prevede un meccanismo di differimento del termine per l'esercizio della delega;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro

due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15;

apprezzata la complessa opera di ricognizione e la significativa riduzione dello *stock* normativo conseguente al riassetto, che ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 1.242 fonti e di circa 10.400 articoli di rango primario nonché l'abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli di rango secondario, con una riduzione complessiva pari a circa i quattro quinti della normativa attualmente vigente in materia di ordinamento militare;

valutati i copiosi elementi informativi, i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e il parere del Consiglio di Stato n. 149152/2010 del 12 febbraio 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

pur preso atto dell'asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva, si ritiene del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere del 12 febbraio;

suscita perplessità la riproduzione nel decreto legislativo, fonte delegata – all’articolo 2261 (disposizioni integrative e correttive) – delle norme con le quali l’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 conferisce una delega per l’adozione di provvedimenti integrativi e correttivi, peraltro introducendo disposizioni innovative in merito all’intervallo temporale entro cui può esercitarsi la delega, nonché – con disposizione peraltro incongrua, prevedendosi il mero concerto del Ministro della difesa – in merito alla fase di proposta dei decreti correttivi; al riguardo si segnala al Governo l’esigenza di espungere tale disposizione;

l’articolo 2263 dello schema di decreto legislativo dispone l’entrata in vigore del decreto legislativo sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; la nota all’articolo precisa che tale norma consente che i due atti di riordino (primario e secondario) entrino in vigore contestualmente, richiamando l’articolo 1097 del Testo Unico regolamentare; si osserva, al riguardo, che in realtà tale articolo si limita a prevedere l’entrata in vigore – anche per il regolamento – sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sia definito alcun meccanismo che garantisca la contestualità della pubblicazione, e dunque dell’entrata in vigore, dei due atti; si invita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti – contestualità richiamata anche da altre disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo, tra le quali quelle di abrogazione espressa di norme primarie e secondarie (rispettivamente, articolo 2258 e 2259) – eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l’entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

si osserva come il differimento del termine per l’entrata in vigore del regolamento adottato nell’ambito della sempli-

ficazione dell’ordinamento militare contestualmente allo schema in titolo, previsto dal richiamato articolo 1097 del Testo Unico, dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione dello schema di decreto legislativo in titolo, come sancito dall’articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: si invita conseguentemente il Governo a valutare l’opportunità di integrare l’articolo 2263 con idonea disposizione;

l’entrata in vigore del Codice riordinato avrà l’effetto di abrogare non solo gli atti normativi primari elencati all’articolo 2258 e le norme secondarie elencate all’articolo 2259, ma anche tutte le disposizioni incompatibili, vertenti sulle materie disciplinate dal Codice, per abrogazione implicita ai sensi dell’articolo 15 delle preleggi, richiamate del resto all’articolo 2257, comma 1, del Codice stesso. Occorre valutare tale effetto di abrogazione implicita con riferimento a tutti gli atti normativi primari o secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo (avvenuta in data 11 dicembre 2009) e fino alla data di entrata in vigore del Codice: infatti, in virtù del principio della *lex posterior*, vi è il rischio che si produca il paradossale effetto per cui una legge o un regolamento che entri in vigore in questo intervallo temporale risulti poi abrogato per incompatibilità dal Codice, redatto ben prima di quelli, ma entrato in vigore successivamente. Si invita conseguentemente il Governo a valutare l’opportunità di inserire – eventualmente all’articolo 2257, comma 1 – una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del Codice, nelle materie già disciplinate dal Codice stesso: a tal fine la previsione – già contenuta nell’articolo 2257 – che le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle dispo-

sizioni del codice e del regolamento, potrebbe essere affiancata da una norma che assicuri la permanenza in vigore alle disposizioni approvate *medio tempore*, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il codice;

al medesimo fine, si invita altresì il Governo a valutare l'ampiezza dell'intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto legislativo e la sua entrata in vigore, la cui estensione — che appare eccessiva, come rilevato nel parere del Consiglio di Stato — può rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme nel tempo;

lo schema di decreto legislativo reca alcune disposizioni attualmente contenute in atti di natura regolamentare, operando in questo modo una sorta di «legificazione», peraltro riconosciuta come legittima dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'opera di riassetto, anche se giudicata talvolta eccessiva: al riguardo, si invita il Governo a una attenta disamina delle disposizioni stesse, al fine di valutare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce dei principi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

altre norme riproducono disposizioni di regi decreti, fonte normativa a carattere ibrido, talvolta di rango primario, talvolta di rango secondario: si invita pertanto il Governo a operare una puntuale ricognizione della natura normativa dei regi decreti il cui contenuto è confluito nel provvedimento, come anche osservato nel parere del Consiglio di Stato;

alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare riproducono disposizioni destinate ad essere abrogate in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009, sottraendole così alla «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005; l'articolo 2260 inoltre individua gli atti normativi di rango primario e quelli di rango secondario da mantenere in vigore; la nota all'articolo informa che

si tratta — per la salvaguardia delle fonti primarie, di cui al comma 1 — di una disposizione adottata in attuazione del comma 14 del richiamato articolo 14; al riguardo, si invita il Governo a integrare l'articolo 2260, comma 1, con il richiamo all'attuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, con riferimento alle disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, e ad operare, eventualmente in sede di provvedimenti integrativi e correttivi, un'ulteriore ricognizione delle disposizioni per le quali si prevede il mantenimento in vigore; si raccomanda infine al Governo di provvedere a integrare l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009, recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» con le disposizioni legislative così individuate che non fossero già presenti nell'Allegato medesimo, con apposita disposizione dello schema in titolo ovvero in sede di decreti correttivi e integrativi di quel decreto legislativo;

si raccomanda, in conclusione, di ricorrere ai decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto così realizzata;

si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso, nonché le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in titolo lo scorso 12 febbraio con particolare riferimento all'invito a riconsiderare la distribuzione delle materie nei singoli articoli, che presenta alcuni squilibri, rilevandosi talvolta articoli di eccessiva lunghezza e conseguente faticosa lettura; all'invito a eliminare i casi di mancato adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo; all'invito a veri-

ficare la completezza dell'elenco delle disposizioni espressamente abrogate, valutando in particolare le ipotesi di abrogazione implicita per incompatibilità; si raccomanda infine di valutare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito alle deroghe all'applicabilità nell'ordinamento militare della legge n. 241 del 1990

in materia di procedimento amministrativo, recate dagli articoli 1019, 1028 e 1347, nonché all'esigenza di riformulare l'articolo 634 sopprimendo il riferimento all'« italiano non appartenente alla Repubblica », che non è sorretto da leggi attuative dell'articolo 51, comma secondo della Costituzione.

ALLEGATO 4

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

premesso che con tale provvedimento il Governo ha inteso completare l'attività di semplificazione e riassetto sul complesso della normativa in materia di ordinamento militare, realizzata, a livello primario, con l'adozione contestuale dello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

apprezzata la complessa opera di ricognizione e la significativa riduzione dello *stock* normativo conseguente al riassetto, che ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 1.242 fonti e di circa 10.400 articoli di rango primario nonché l'abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli di rango secondario, con una riduzione complessiva pari a circa i quattro quinti della normativa attualmente vigente in materia di ordinamento militare;

valutati i copiosi elementi informativi, i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e il parere del Consiglio di Stato n. 149152/2010 del 12 febbraio 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il cui preambolo richiama – al pari dello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordi-

namento militare – l'articolo 14, commi 14, 15 e 22 della legge n. 246 del 2005, è stato adottato contestualmente allo schema di decreto legislativo recante « Riordino del codice dell'ordinamento militare »; in particolare, tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15, occorre far specifico riferimento al comma 3-bis dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Appare quindi conforme a tali principi la predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, rispondendo così anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati. Ciò premesso, si osserva come lo schema di decreto in esame rechi numerose norme attualmente contenute in atti di rango legislativo – di cui si prevede l'abrogazione nello schema di decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare: di tali norme il Governo provoca conseguentemente la delegificazione. Al riguardo, si ritiene che tale opzione sia conforme ai principi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal

2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fonda la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e come confermato nel parere che il Consiglio di Stato medesimo ha reso sul provvedimento in titolo;

l'articolo 1097 dello schema di decreto in titolo ne prevede l'entrata in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; si osserva che tale differimento dell'entrata in vigore dovrebbe trovare radicamento in apposita disposizione del decreto legislativo contestualmente adottato, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997;

come detto, l'articolo 1097 dello schema di decreto in titolo ne prevede l'entrata in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; la nota all'articolo precisa che tale norma consente che i due atti di riordino (primario e secondario) entrino in vigore contestualmente, richiamando l'articolo 2263 del decreto legislativo di riordino del codice dell'ordinamento militare; si osserva, al riguardo, che in realtà tale articolo si limita a prevedere l'entrata in vigore – anche per il decreto legislativo – sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sia definito alcun meccanismo che garantisca la contestualità della pubblicazione, e dunque dell'entrata in vigore, dei due atti; si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti, eventualmente prevedendo – in primo luogo nel decreto legislativo di riordino – una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme;

al medesimo fine, si invita altresì il Governo a valutare l'ampiezza dell'intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica e la sua entrata in vigore, la cui estensione – che appare eccessiva, come rilevato nel parere del Consiglio di Stato – può rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme nel tempo;

lo schema di decreto in titolo contiene articoli che riproducono, in molti casi con modificazioni, discipline attualmente dettate da atti amministrativi ovvero norme secondarie, alcune delle quali recate da regolamenti ministeriali, conseguentemente espressamente abrogate in modo totale o parziale, dall'articolo 2259 del decreto legislativo di riordino del codice; l'inclusione di tali norme in un regolamento unico, di tipo governativo, comporta per i regolamenti ministeriali l'innalzamento della fonte stessa: a tale riguardo si invita il Governo a considerare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce di alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno giudicato negativamente tale scelta cui consegue una deroga, operata da fonte secondaria, alle previsioni di legge sulle quali si fonda il potere regolamentare dei Ministri;

nel Testo unico regolamentare sono confluiti i regolamenti con i quali il Governo ha provveduto al riordino di alcuni enti sottoposti alla sua vigilanza (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Lega Navale italiana, Casse militari, Unione italiana tiro a segno, Opera Nazionale figli degli aviatori, e altri), nell'ambito del procedimento cosiddetto « taglia-enti »; gli articoli del Testo unico che riportano tali provvedimenti non corrispondono, tuttavia, in alcune parti, a quelle dei provvedimenti già approvati, sui quali si erano espressi, per il parere, sia il Consiglio di Stato, sia la Commissione parlamentare per la semplificazione; si rileva al inoltre che alcuni regolamenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrati in vigore; a tale riguardo si raccomanda al Governo di adeguare le disposizioni del

Testo Unico in titolo a quelle approvate in via definitiva dopo aver acquisito i prescritti pareri – tra i quali si segnala a titolo di esempio il regolamento recante la disciplina degli alloggi – provvedendo nel contempo a integrare l'indicazione delle fonti secondarie abrogate con quella dei regolamenti nel frattempo emanati e chiarendo in apposita norma, ovvero nelle premesse al provvedimento in titolo, che l'inserimento di tali discipline di riordino nel Testo Unico ha effetti anche ai fini del procedimento « taglia-enti »;

si invita inoltre a valutare l'esigenza di prevedere successivi interventi con i quali il Testo unico in titolo sia integrato

con gli atti normativi secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto del Presidente della Repubblica (avvenuta in data 11 dicembre 2009) e fino alla data della sua entrata in vigore;

si raccomanda altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, che si allegano al presente parere, i quali si intendono come parte integrante del parere stesso, nonché le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in titolo lo scorso 12 febbraio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle ore 20.30 alle ore 21.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente, dott. Emilio Croce, e del Direttore Generale, avv. Marco Lazzaro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Sui lavori della Commissione	189

Mercoledì 24 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente, dott. Emilio Croce, e del Direttore Generale, avv. Marco Lazzaro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Emilio CROCE, *presidente dell'ENPAF*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il se-

natore Elio LANNUTTI (IdV) e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Emilio CROCE, *presidente dell'ENPAF*, e l'avvocato Marco LAZZARO, *direttore generale dell'ENPAF*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, dispone che la documentazione prodotta dagli auditi sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Pietro FRANZOSO (PdL) segnala la questione concernente i lavoratori della « ex Bellelli » e « appalto arsenale della Marina Militare di Taranto » sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992 e dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori esposti all'amianto. Al riguardo chiede al Presidente di valutare l'opportunità di au-

dire i segretari generali provinciali della Federazione italiana metalmeccanici (FIM), della Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM) e dell'Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) nonché i vertici dell'INAIL al fine di dare soluzione a tale vicenda.

Il deputato Antonino LO PRESTI (Pdl) fa presente che la questione riguarda il mancato riconoscimento a tali lavoratori di benefici previsti per legge e che tale situazione potrebbe provocare un enorme contenzioso con conseguenti danni per l'INAIL.

Il senatore Adriano MUSI (PD) concorda sulla necessità di procedere alle audizioni già dalla prossima settimana.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (PD) ritiene che la questione sia da valutare con attenzione soprattutto in un periodo di crisi economica come l'attuale, considerato che non tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda hanno diritto all'applicazione dei benefici previdenziali che, in molti casi, determinano il prepensionamento. Rileva inoltre che la normativa di riferimento non è del tutto chiara in quanto nacque dall'esigenza di chiudere le aziende che producevano Eternit e successivamente ha determinato il riconoscimento di benefici previdenziali e sociali ai lavoratori esposti all'amianto. Nell'attuale situazione econo-

mica molte aziende fanno ricorso a tale strumento quasi fosse un ammortizzatore sociale. Pertanto riterrebbe necessario audire un rappresentante del Governo.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) ritiene che la questione nasca dal mancato rifinanziamento delle leggi che prevedono tali benefici.

Il deputato Pietro FRANZOSO (Pdl) ritiene che il problema esuli dal rifinanziamento della legge.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC) fa presente che su tale materia vi sono due proposte di legge all'esame dei due rami del Parlamento. Concorda comunque sul fatto che la normativa in materia non è del tutto chiara e che occorra nel caso rifinanziare la legge.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ritenere necessaria la massima razionalità nell'affrontare la questione, senza creare nei lavoratori eccessive illusioni, assicura che verificherà la competenza della Commissione in materia.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, On. Franco Frattini, sulle implicazioni derivanti dall'inserimento nel Sistema Informativo Schengen (SIS), da parte delle autorità elvetiche, di nominativi di cittadini libici nella cd. *black list* del Sistema medesimo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione*) 191

AUDIZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Ministro degli affari esteri, On. Franco Frattini, sulle implicazioni derivanti dall'inserimento nel Sistema Informativo Schengen (SIS), da parte delle autorità elvetiche, di nominativi di cittadini libici nella cd. *black list* del Sistema medesimo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro degli affari esteri, on. Franco FRATTINI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (LNP), Diana DE FEO (PdL), Massimo LIVI BACCI (PD) e Pierfrancesco GAMBA (PdL), nonché i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD), Sandro GOZI (PD) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Ministro degli affari esteri, on. Franco FRATTINI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Franco Frattini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	192
Esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi (Svolgimento e conclusione)	192

Mercoledì 24 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Gaetano Pecorella.

La seduta comincia alle 13.45.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che in data 9 febbraio 2010 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Dorina Bianchi in sostituzione del senatore Salvatore Cintola, cessato dal mandato parlamentare. La senatrice Bianchi appartiene al gruppo UDC-SVP-Aut.

(La Commissione prende atto).

Comunico altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione dello scorso 10 febbraio, ha stabilito che la Commissione svolga approfondimenti territoriali sulla

situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nelle regioni Puglia, Lombardia e Basilicata. Al riguardo avranno luogo apposite missioni con sopralluoghi e audizioni.

Esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi.

(Svolgimento e conclusione).

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi.

Claudio TASSI, Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e i senatori Candido DE ANGELIS (PdL) e Vincenzo De LUCA (PD).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, svolte alcune brevi considerazioni conclusive, ringrazia l'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio

Tassi, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Renato Farina)

Comunicazioni del Presidente 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 6) (*Esame e rinvio*) 4

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale *L'Espresso*) (Doc. IV-ter, n. 14) (*Rinvio dell'esame*) .. 4

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.

Audizione del professor Geremia Stamler (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, e conclusione*) 5

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del dottor Maurizio Prato, Direttore dell'Agenzia del demanio, e del dottor Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria ... 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame del decreto-legge 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, della dottoressa Silvana Saguto, giudice del tribunale di Palermo, del Prefetto Alberto Di Pace, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali, e di rappresentanti di Libera-Associazione nomi e numeri contro le mafie 6

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini 7

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Emendamento 4.138 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	14

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione del deputato Maurizio Turco</i>)	43

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	39
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 Menia e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	45
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. Nuovo testo C. 2587 Stucchi (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	47
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Emendamenti C. 783-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	41
ERRATA CORRIGE	41

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	48
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 783 ed abb./A	49
---	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02542 Evangelisti e Di Stanislao: Sugli incarichi di recente affidati alla Protezione civile relativamente alla gestione degli interventi di cooperazione internazionale	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	56
5-02543 Antonione, Angeli e Osvaldo Napoli: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia	51

INTERROGAZIONI:

5-01825 Codurelli: Sulle condizioni del sito italiano presso il campo di concentramento di Mauthausen	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	57
5-02407 Bocci: Sulla sede del segretariato del programma UNESCO di valutazione mondiale dell'acqua	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2010 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992. Atto n. 187 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	51
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

AVVERTENZA	55
------------------	----

IV Difesa

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà C. 2596 Di Stanislao	61
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02539 Chiappori: Sulle iniziative volte alla realizzazione del pieno impiego delle capacità produttive e occupazionali dello Stabilimento militare di Fontana Liri	61
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-02540 Di Stanislao: Sull'incidente aereo in cui rimase vittima, il 2 febbraio 1992, l'ex Colonnello dell'Aeronautica Militare, Sandro Marcucci	62
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
5-02541 Ruggia: Sulla nomina dei componenti degli organi della Difesa Servizi S.p.A. e sul funzionamento della società stessa	62

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
---	----

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. Nuovo testo C. 2587 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni riunite II e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Rilievi</i>)	72
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	74
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-02538 Fluvi: Comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari delle operazioni relative all'emersione di attività illegalmente detenute all'estero	78
SEDE CONSULTIVA:	
Legge Comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	79
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	85
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di relazione formulata dal Relatore)</i>	86
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	88
RISOLUZIONI:	
7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	91
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione)</i>	100
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana. C. 2967 Alessandri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base</i>) ...	102
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
COMITATO RISTRETTO:	
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	99

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	125
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Sui lavori della Commissione	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 2010	124
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario delegato, ing. Roberto Viviani, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della strada statale n. 106 Jonica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	135
Sui lavori della Commissione	130

INTERROGAZIONI:

5-01575 Ginefra: Irregolarità nel servizio di trasporto passeggeri effettuati dalla società Marino nei territori lucano e pugliese	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	136
5-02222 Ginefra: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Lecce e Torino, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	131
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	137
5-01493 Lenzi: Licenziamento di lavoratori da parte di aziende appaltatrici di servizi postali ..	132
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	138

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione dell'Assemblea federale svizzera	132
AVVERTENZA	132

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	140
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla X Commissione)</i>	142
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati dalla X Commissione)</i>	143

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner – Rel. Fava.	
Audizione informale di rappresentanti di Federmetano, Assogasmetano, FIAT Group Automobiles e NGV System Italia-Associazione dell'industria italiana per il metano per autotrazione	141

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino	144
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisciocchio	144
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone	144
<i>ALLEGATO (Nuovo testo della proposta di legge C. 2424 adottato come testo base)</i>	146

SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	145
Sui lavori della Commissione	145

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
---	-----

SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
ALLEGATO (<i>Emendamenti riformulati e approvati</i>)	160
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	164
Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	165

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
AVVERTENZA	166

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .	167
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	168
Schema di di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sui lavori della Commissione	172
------------------------------------	-----

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Esame e rinvio</i>)	173
Schema di decreto legislativo recante: « Riordino della normativa sull'attività agricola » (n. 164).	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola » (n. 168) (Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	176
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante: « Riordino del codice dell'ordinamento militare » (n. 165).	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » (n. 166) (Pareri ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	181
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	185
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	175

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente, dott. Emilio Croce, e del Direttore Generale, avv. Marco Lazzaro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Sui lavori della Commissione	189

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro degli affari esteri, On. Franco Frattini, sulle implicazioni derivanti dall'inserimento nel Sistema Informativo Schengen (SIS), da parte delle autorità elvetiche, di nominativi di cittadini libici nella cd. <i>black list</i> del Sistema medesimo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, e conclusione</i>)	191
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Comunicazioni del Presidente	192
Esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192

PAGINA BIANCA

€ 11,00



16SMC0002880